


Gli Accordi bilaterali Svizzera – Unione europea

Edizione 2017



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Indice

La politica europea della Svizzera	5
---	---

Accordi bilaterali fino al 1999

Libero scambio	13
Assicurazioni	15
Facilitazione e sicurezza doganali	17

Accordi bilaterali I

Libera circolazione delle persone	19
Ostacoli tecnici al commercio	27
Appalti pubblici	29
Agricoltura	31
Ricerca	33
Trasporto aereo	35
Trasporti terrestri	37

Accordi bilaterali II

Schengen/Dublino	39
Fiscalità del risparmio/Scambio automatico di informazioni in ambito fiscale (Accordo SAI)	45
Lotta contro la frode	47
Prodotti agricoli trasformati	49
Ambiente	51
Statistica	53
Pensioni	55
Istruzione, formazione professionale, gioventù	57

Accordi bilaterali dal 2004

Europol	59
Eurojust	61
Cooperazione con l'Agencia europea per la difesa	63
Cooperazione delle autorità garanti della concorrenza	65
Navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS)	67
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	69

Il presente opuscolo fornisce informazioni approfondite sul contenuto dei vari accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE. Illustra in particolare il contesto e la portata degli accordi per la Svizzera nonché il loro stato di avanzamento.

Le versioni elettroniche delle schede informative sugli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE sono consultabili sul sito Internet della Direzione degli affari europei (DAE): www.dfae.admin.ch/europa_it. Vengono aggiornate periodicamente e possono essere scaricate o ordinate. Il sito contiene inoltre informazioni sui temi aperti e sui negoziati tra la Svizzera e l'UE.

In linea di principio, nel presente opuscolo l'espressione «Unione europea (UE)» è utilizzata nella sua accezione comune e non in quella giuridica. Per semplificare e agevolare la leggibilità del testo, abbiamo scelto di impiegare generalmente la forma maschile per le singole categorie di persone. Naturalmente tutti gli enunciati si riferiscono indistintamente a donne e uomini.

Chiusura redazionale: 17 ottobre 2017

La politica europea della Svizzera

Dal punto di vista geografico, la Svizzera è situata al centro del continente europeo ed è quasi esclusivamente circondata da Stati membri dell'Unione europea (UE). Per questa prossimità geografica e culturale, ma soprattutto per la loro importanza politica ed economica, l'UE e i suoi 28 Stati membri sono di gran lunga i principali partner della Svizzera. Dal canto suo, la Svizzera è anch'essa un partner di primaria importanza per l'UE, pertanto la conduzione concertata e mirata di una politica d'interessi nei confronti dell'UE è fondamentale per la sua prosperità. La Svizzera non è uno Stato membro dell'UE ma persegue la propria politica europea sulla base di accordi bilaterali settoriali. Dall'Accordo di libero scambio del 1972 è stata progressivamente creata una rete di accordi sempre più fitta. Grazie all'ap-proccio bilaterale la Svizzera può condurre una politica ad hoc con i suoi vicini europei. Il popolo svizzero ha avallato e suffragato la via bilaterale in occasione di varie votazioni. Il consolidamento e l'ampliamento della via bilaterale, che comprende anche l'eventuale conclusione con l'UE di nuovi accordi di accesso al mercato, sono essenziali per la Svizzera ma presuppongono un chiarimento delle norme istituzionali. Perciò il Consiglio federale e l'UE stanno portando avanti negoziati relativi a un Accordo sulle questioni istituzionali.

Cronologia

- 2017 piena associazione della Svizzera a «Orizzonte 2020»
- 2016 decisione sull'attuazione dell'articolo 121a Cost. da parte del Parlamento
- 2016 firma del Protocollo III concernente l'estensione della libera circolazione delle persone alla Croazia
- 2015 firma dell'Accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali
- 2014 firma dell'Accordo di cooperazione EASO (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo)
- 2014 accettazione dell'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa»
- 2013 adozione da parte del Consiglio federale del mandato negoziale concernente un Accordo sulle questioni istituzionali
- 2013 firma dell'Accordo di cooperazione sulla navigazione satellitare
- 2013 firma dell'Accordo di cooperazione in materia di concorrenza
- 2012 firma dell'Accordo di cooperazione in materia di armamenti con l'EDA (Agenzia europea per la difesa)
- 2010 firma dell'Accordo sull'istruzione, la formazione professionale e la gioventù
- 2009 rinnovo della libera circolazione delle persone ed estensione alla Bulgaria e alla Romania
- 2008 firma dell'Accordo con Eurojust
- 2006 accettazione da parte del popolo della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est
- 2005 estensione della libera circolazione delle persone all'UE-10
- 2004 firma dell'Accordo con Europol
- 2004 firma dei Bilaterali II (Schengen/Dublino, fiscalità del risparmio, lotta contro la frode, prodotti agricoli trasformati, ambiente, statistica, MEDIA, pensioni)
- 1999 firma degli Accordi bilaterali I (libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici, agricoltura, trasporti terrestri, trasporto aereo, ricerca)
- 1992 rifiuto dell'adesione al SEE da parte del popolo svizzero
- 1990 firma dell'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali
- 1989 firma dell'Accordo sulle assicurazioni
- 1972 firma dell'Accordo di libero scambio AELS-UE

Contesto

Data la molteplicità e la solidità dei legami con l'UE, la Svizzera persegue una politica di difesa dei propri interessi che si basa su una serie di accordi bilaterali in ambiti chiaramente definiti, la cosiddetta via bilaterale. Questo approccio pragmatico e graduale consente di trovare soluzioni contrattuali su misura per una vasta gamma di questioni economiche e politiche. Gli accordi così stipulati non solo permettono un ampio accesso reciproco al mercato ma costituiscono anche la base per una stretta collaborazione in importanti ambiti politici. Grazie alla via bilaterale la Svizzera può condurre una politica di apertura e di stretta cooperazione con i suoi vicini europei.

In materia di politica europea, la Svizzera mira a creare le migliori condizioni quadro possibili al fine di agevolare le sue relazioni con l'Unione europea. A questo scopo i legami contrattuali bilaterali della Svizzera con l'UE (e con le precedenti forme di organizzazione da cui è poi nata l'UE) si sono continuamente sviluppati e intensificati nel corso dei decenni. Negli anni sono stati conclusi in totale circa 20 accordi principali e un gran numero di altri accordi. Questo approccio bilaterale è stato regolarmente avallato dal popolo svizzero in occasione di una serie di votazioni popolari (in tutto sette dal 2000 in poi).

Origine della via bilaterale

L'Accordo di libero scambio risalente al 1972, approvato dal popolo (72,5% di voti favorevoli) e dai Cantoni, ha gettato le basi per le relazioni economiche. Nel 1989 è seguito l'Accordo in materia di assicurazione e nel 1990 quello sul trasporto di merci che, nel 2009, è stato sostituito formalmente dall'Accordo ampliato sulla facilitazione e la sicurezza doganali.

Insieme agli altri Stati membri dell'AELS, la Svizzera aveva negoziato con l'allora Comunità europea (CE) la creazione di uno Spazio economico europeo (SEE) che si basava sulle quattro libertà fondamentali (libera circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi). Nel maggio 1992 la Svizzera ha siglato l'Accordo sul SEE e depositato a Bruxelles una domanda per l'apertura delle trattative per l'adesione alla CE. Tuttavia questa procedura è stata congelata in seguito alla bocciatura dell'entrata nel SEE da parte di popolo e Cantoni, il 6 dicembre 1992. Nel gennaio del 1993 il Consiglio federale ha dichiarato che rinunciava fino a nuova disposizione all'avvio di negoziati di adesione, esprimendo l'auspicio di potenziare le relazioni con la Comunità europea seguendo la via bilaterale. Questa politica è sfociata nella negoziazione e rispettiva conclusione dei pacchetti di Accordi bilaterali I e II e di ulteriori accordi.

Accordi bilaterali fino al 1999

Accordo di libero scambio (ALS), 1972: i prodotti industriali originari degli Stati contraenti possono essere commerciati in franchigia doganale. L'accordo vieta qualsiasi restrizione quantitativa (contingenti) nonché misura di effetto equivalente ai dazi. Nel caso dei prodotti agricoli trasformati (il cui trattamento è disciplinato dal Protocollo n° 2 dell'ALS), la parte industriale viene resa completamente esente da dazi. Per quanto concerne la parte agricola, la Svizzera ha ridotto le sovvenzioni all'esportazione e i dazi doganali, mentre l'Unione europea li ha completamente aboliti.

Accordo in materia di assicurazione, 1989: garantisce alle società assicurative svizzere e dell'UE, attive nell'ambito delle assicurazioni dirette contro i danni, la libertà di stabilimento. Le agenzie e le filiali di tali società godono dunque delle medesime condizioni di accesso al mercato e di esercizio della loro attività nel territorio delle parti contraenti. L'accordo non si applica alle assicurazioni sulla vita, alle riassicurazioni o ai sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge e non contempla la prestazione transfrontaliera di servizi.

Accordo sul trasporto di merci, 1990: semplifica i controlli e le pratiche doganali nell'ambito degli scambi di beni tra la Svizzera e l'UE e coordina la cooperazione tra gli uffici doganali. Nel 2009 è stato formalmente sostituito dal più ampio Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali che disciplina inoltre la cooperazione in materia di sicurezza doganale e impedisce che le relative misure dell'UE per gli Stati terzi, come l'obbligo di predichiarazione per le importazioni, vengano applicate alla Svizzera.

Accordi bilaterali I

Se avesse aderito al SEE, la Svizzera avrebbe beneficiato dell'integrazione completa a livello economico e, di conseguenza, di un accesso al mercato interno europeo con pari diritti. Al fine di evitare alle imprese svizzere di essere discriminate su questo mercato, il Consiglio federale ha deciso, in seguito al rifiuto del SEE da parte di popolo e Cantoni, di intavolare con l'Unione europea trattative settoriali. Alla fine del 1993 l'UE si è dichiarata pronta ad avviare negoziati in sette comparti, ponendo tuttavia la condizione che tutti gli accordi fossero negoziati parallelamente e quindi firmati e attuati contemporaneamente (esigenza di parallelismo tra tutti i dossier): questo perché i vari dossier avrebbero garantito vantaggi a entrambe le parti soltanto se considerati nel loro complesso. Gli accordi sono dunque stati connessi giuridicamente tra di loro a mezzo di una cosiddetta «clausola-ghigliottina» per evitare che fossero posti in vigore separatamente. Qualora uno degli accordi non fosse prolungato o venisse denunciato, anche i rimanenti sarebbero abrogati.

Berna e Bruxelles hanno firmato i sette Accordi bilaterali (settoriali) il 21 giugno 1999. I cosiddetti «Accordi bilaterali I» sono stati approvati dal popolo svizzero il 21 maggio 2000 con il 67,2% di voti favorevoli. In vigore dal 1° giugno 2002, essi consentono all'economia svizzera (a complemento dell'Accordo di libero scambio) un ampio accesso al mercato interno dell'Unione europea, forte di più di 505 mio. di potenziali consumatori.

Gli **Accordi bilaterali I**, ad eccezione dell'Accordo di ricerca, sono trattati di apertura dei mercati nell'accezione classica del termine.

Libera circolazione delle persone: i mercati del lavoro vengono aperti progressivamente; allo scadere dei periodi di transizione, i cittadini svizzeri possono prendere domicilio e lavorare liberamente in tutti gli Stati membri esattamente come i cittadini dell'UE, a condizione di possedere un contratto di lavoro valido, di svolgere un'attività indipendente o di disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità, e di avere stipulato un'assicurazione malattie.

Ostacoli tecnici al commercio (denominato anche MRA – «Mutual Recognition Agreement»): le procedure di certificazione della conformità dei prodotti vengono snellite. La valutazione della conformità di un prodotto destinato alla commercializzazione nell'intero mercato europeo deve essere effettuata presso un solo ente di certificazione svizzero o dell'UE.

Appalti pubblici: conformemente alle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'obbligo di bandire gare d'appalto per la fornitura di materiale e la costruzione di opere edili è esteso a Comuni e distretti, ad aziende pubbliche e a talune aziende private attive in determinati settori (p. es. le compagnie ferroviarie e di approvvigionamento energetico).

Agricoltura: il commercio di alcune categorie di prodotti agricoli è stato facilitato in taluni settori (formaggi e derivati del latte), grazie alla soppressione delle barriere doganali e all'equiparazione delle disposizioni in materia di medicina veterinaria, protezione dei vegetali e agricoltura biologica.

Trasporti terrestri: i settori dei trasporti stradali e ferroviari vengono progressivamente liberalizzati; la politica svizzera dei trasporti in materia di trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia è garantita a livello di politica europea; l'UE accetta l'aumento progressivo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) a 325 CHF (dal 2008); come contropartita, la Svizzera acconsente ad aumentare gradualmente a 40 tonnellate il limite di peso massimo per gli automezzi pesanti (in vigore dal 2005).

Trasporto aereo: l'accordo assicura alle compagnie aeree un progressivo diritto di accesso ai rispettivi mercati del trasporto aereo.

Ricerca: i ricercatori e le imprese svizzeri possono prendere parte ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea.

Accordi bilaterali II

La seconda serie di accordi, ossia gli Accordi bilaterali II, prende in considerazione altri interessi economici (industria alimentare, turismo, piazza finanziaria) ed estende ulteriormente la cooperazione tra la Svizzera e l'UE a settori di primo piano sul fronte politico che vanno ben oltre il mero ambito economico, quali la sicurezza, l'asilo, l'ambiente e la cultura.

Nonostante le dichiarazioni d'intenti formulate da ambo le parti negli atti finali degli Accordi bilaterali I del 1999, sulle prime la Commissione europea era dubbiosa circa la necessità di avviare un nuovo ciclo di trattative. Due nuove importanti richieste rivolte alla Svizzera hanno spinto Bruxelles a intavolare, nonostante tutto, una nuova tornata di negoziati. L'UE auspicava, da un lato,

di includere la Svizzera nel proprio progetto volto a disciplinare la questione relativa alla tassazione transfrontaliera dei redditi da risparmio e, dall'altro, di intensificare la cooperazione con la Svizzera nella lotta contro la frode in materia di fiscalità indiretta (in particolar modo contro il contrabbando di sigarette).

La Svizzera ha accettato di prendere parte ai negoziati sulle questioni menzionate a condizione che le nuove trattative includessero non solo i due dossier prioritari per l'UE, ma anche alcuni dossier importanti per il nostro Paese, tra cui la partecipazione al sistema di cooperazione in materia di sicurezza interna (Schengen) e di asilo (Dublino), vale a dire la cooperazione nei settori della polizia e della giustizia, dell'asilo e della migrazione, nonché i temi lasciati in sospeso nella dichiarazione d'intenti comune degli Accordi bilaterali I, ossia i prodotti agricoli trasformati, la statistica, l'ambiente, MEDIA, l'istruzione, le pensioni e i servizi.

I negoziati per i cosiddetti Accordi bilaterali II tra la Svizzera e l'Unione europea sono stati avviati nel giugno 2002 e condotti su dieci dossier. Le trattative concernenti il dossier relativo alla liberalizzazione delle prestazioni di servizi sono state interrotte di comune accordo nel marzo 2003 a causa delle numerose questioni ancora in sospeso. Nel giugno del 2003 è stato compiuto un passo decisivo con la conclusione di un accordo politico nell'ambito della fiscalità del risparmio. Il 19 maggio 2004, in occasione di un vertice tra la Svizzera e l'UE, è stato infine raggiunto un accordo politico sugli altri temi politicamente sensibili, in particolare sulla questione dello scambio di informazioni nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e amministrativa concesso per reati fiscali:

- per quanto attiene all'Accordo di associazione a Schengen e a Dublino, la Svizzera gode di una deroga di durata indeterminata («opt out») qualora l'ulteriore sviluppo dell'acquis – vale a dire della normativa – di Schengen dovesse condurre all'obbligo di assistenza giudiziaria anche per reati di sottrazione d'imposta;
- in materia di lotta contro la frode, nel settore della fiscalità indiretta, la Svizzera estende la sua cooperazione a fattispecie di sottrazione d'imposta (trattamento nazionale).

Durante i negoziati, la Svizzera ha rispettato scrupolosamente il principio del parallelismo tra tutti i dossier: gli accordi dovevano essere conclusi solo insieme e contemporaneamente. Grazie in particolar modo a questa strategia di negoziazione, il Consiglio federale è riuscito a ottenere un risultato globalmente equilibrato che tenesse conto sia dei principali interessi della Svizzera che di quelli dell'UE. Come auspicava la Svizzera, tutti gli accordi, inclusi quelli di Schengen e Dublino, sono stati

Gli **Accordi bilaterali II** tra la Svizzera e l'Unione europea estendono la cooperazione a nuovi ambiti politici rilevanti.

Schengen/Dublino: viene snellito il traffico turistico alle frontiere interne. Al contempo i controlli alle frontiere esterne dello Spazio Schengen e la cooperazione giudiziaria e di polizia internazionale nella lotta alla criminalità vengono potenziati. La normativa di Dublino riguardante l'attribuzione delle competenze e la banca dati Eurodac contenente le impronte digitali informatizzate contribuiscono a evitare le domande di asilo multiple, consentendo in tal modo di sgravare i sistemi di asilo nazionali.

Fiscalità del risparmio: la Svizzera riscuote, a favore degli Stati membri dell'UE, una trattenuta d'imposta sui redditi da risparmio delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nell'Unione europea. L'Accordo sulla fiscalità del risparmio è stato sostituito il 1° gennaio 2017 dall'Accordo sullo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale.

Lotta contro la frode: la cooperazione viene incrementata per lottare con maggiore efficacia contro il contrabbando e altre forme di reati nell'ambito della fiscalità indiretta (frode doganale, imposta sul valore aggiunto, tasse sul consumo), delle sovvenzioni e degli appalti pubblici.

Prodotti agricoli trasformati: le sovvenzioni all'esportazione e i dazi doganali sono stati aboliti per un ampio ventaglio di prodotti dell'industria alimentare.

Ambiente: la Svizzera è diventata membro dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), un importante strumento della cooperazione europea nel settore della tutela ambientale.

Statistica: i dati statistici raccolti vengono armonizzati al fine di assicurare l'accesso a un'ampia raccolta di dati comparabili, che possono fungere da base per l'adozione di decisioni rilevanti in ambito tanto economico quanto politico.

MEDIA: i professionisti svizzeri del settore cinematografico hanno potuto accedere a pieno titolo ai programmi di promozione dell'UE fino al 2013. Al momento sono ancora in corso trattative sulla partecipazione della Svizzera al programma quadro «Europa creativa» che, dal 2014, riunisce i due sottoprogrammi «MEDIA» e «Cultura», prima esistenti come programmi autonomi.

Pensioni: viene abolita la doppia imposizione alla quale erano assoggettati gli ex funzionari dell'UE in pensione domiciliati in Svizzera.

Istruzione: nell'ambito dei Bilaterali II è stata adottata soltanto una dichiarazione d'intenti di impronta politica sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di formazione 2007–2013. Il relativo accordo è stato firmato il 15 febbraio 2010. Su tale base, la Svizzera ha partecipato ai programmi di formazione dell'UE fino al 2013. Si sta valutando la riadesione della Svizzera al programma che succederà a Erasmus+ dal 2021.

conclusi contemporaneamente. La Svizzera, dal canto suo, coopera con l'Unione europea per quanto concerne la tassazione transnazionale dei redditi da risparmio e amplia la propria cooperazione in materia di lotta contro la frode nel settore della fiscalità indiretta.

Gli Accordi bilaterali II sono stati firmati il 26 ottobre 2004 e ratificati dal Parlamento svizzero il 17 dicembre 2004 sotto forma di decreti federali distinti. Sette degli accordi sono stati rimessi all'esito di un referendum facoltativo che, tuttavia, è stato indetto soltanto contro l'Accordo di associazione a Schengen/Dublino. Il 5 giugno 2005 il

popolo svizzero ha accolto gli accordi con il 54,6% di voti a favore. A differenza degli Accordi bilaterali I, gli Accordi bilaterali II non sono vincolati giuridicamente tra di loro, bensì possono entrare in vigore sulla base delle rispettive disposizioni e indipendentemente gli uni dagli altri. Tutti gli Accordi bilaterali sono entrati in vigore, tranne quello relativo alla lotta contro la frode. Gli Accordi Schengen/Dublino sono entrati in vigore formalmente il 1° marzo 2008 e la partecipazione operativa è effettiva dal 12 dicembre 2008, in seguito a una procedura di valutazione da parte di un gruppo di esperti Schengen tesa ad appurare se la Svizzera rispettasse gli standard di Schengen in vari settori (controlli alle frontiere esterne; sistema d'informazione Schengen, SIS; protezione dei dati; visti; cooperazione dell'ambito della polizia). L'entrata in vigore è stata completata il 29 marzo 2009 e gli aeroporti hanno adottato il regime Schengen con l'introduzione dei nuovi orari di volo.

Accordi bilaterali dal 2004

Europol, 2004: l'Accordo tra la Svizzera ed Europol, l'autorità di perseguimento penale dell'UE, migliora la cooperazione tra le varie forze di polizia allo scopo di prevenire e combattere la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo. L'accordo facilita lo scambio sicuro e rapido d'informazioni strategiche e operative nonché la cooperazione nell'ambito dell'analisi.

Eurojust, 2008: l'Accordo tra la Svizzera ed Eurojust, l'Unità di cooperazione giudiziaria dell'UE, mira a estendere la cooperazione internazionale nella lotta contro la grande criminalità. Eurojust è incaricata di coordinare le inchieste penali e i procedimenti giudiziari dei vari Stati membri e di agevolare l'attuazione dell'assistenza giudiziaria internazionale nonché l'esecuzione delle richieste di estradizione.

Cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa (EDA), 2012: l'Accordo tra la Svizzera e l'Agenzia europea per la difesa sulla cooperazione in materia di armamenti non è giuridicamente vincolante. Permette alla Svizzera di identificare tempestivamente gli sviluppi nel campo della politica degli armamenti, consentendole l'accesso alla cooperazione multilaterale in materia di armamenti in Europa, soprattutto nei settori ricerca e sviluppo, nell'acquisto e nella manutenzione.

Collaborazione delle autorità garanti della concorrenza, 2013: l'Accordo di cooperazione è volto a rendere più efficiente l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza a livello transfrontaliero, ivi compreso lo scambio di informazioni confidenziali.

Navigazione satellitare, 2013: l'Accordo di cooperazione consente alla Svizzera di partecipare ai programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Galileo è un sistema di navigazione via satellite in grado di limitare la dipendenza degli utenti dal sistema statunitense GPS o da quello russo GLONASS, mentre EGNOS è un sistema di navigazione regionale che migliora l'accuratezza e l'affidabilità dei segnali emessi dall'insieme dei sistemi di navigazione globali.

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), 2014: l'EASO fornisce sostegno ai Paesi Schengen i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a una particolare pressione. In tale ambito facilita, coordina e promuove la cooperazione tra Stati in materia di asilo. Il regolamento che istituisce l'EASO permette ai quattro Stati associati a Schengen e Dublino di partecipare alle attività dell'Ufficio.

Importanza economica

Gli Accordi bilaterali I del 1999 completano l'Accordo di libero scambio del 1972 con un'apertura reciproca, progressiva e controllata dei mercati, consolidando così le relazioni economico-commerciali esistenti tra la Svizzera e l'Unione europea. Entrambe le parti traggono beneficio dall'abolizione degli ostacoli al commercio. Quest'ultima, infatti, snellisce le condizioni commerciali e favorisce la concorrenza, stimolando di conseguenza la crescita economica, che a sua volta promuove la creazione di posti di lavoro.

Le ripercussioni economiche positive degli accordi settoriali sono oggi indiscusse. Vari studi sugli Accordi bilaterali I (tra cui il rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato Keller-Sutter «Un accordo di libero scambio con l'UE al posto degli accordi bilaterali», 2015) hanno mostrato che la disdetta di simili accordi provocherebbe un netto rallentamento della crescita economica svizzera. Ulteriori danni sarebbero legati alla perdita della certezza del diritto e alla diminuzione dell'attrattività della piazza svizzera. Sul piano economico sono particolarmente rilevanti l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, quello sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio e infine quello sugli appalti pubblici.

Grazie alla loro estensione ai mercati in forte crescita dei nuovi Stati membri dell'UE, inoltre, gli Accordi bilaterali hanno acquisito nel tempo un'importanza ancora maggiore.

Gli Accordi bilaterali comportano i seguenti vantaggi economici:

- nuove opportunità commerciali per le imprese svizzere in mercati prima chiusi, in particolare per determinati prodotti agricoli, per i trasporti terrestri e aerei nonché per gli appalti pubblici; le imprese svizzere attive in questi settori possono accedere più facilmente al mercato europeo e sfruttare in tal modo potenziali economie di scala: possono per esempio usufruire delle medesime condizioni di accesso garantite ai loro concorrenti europei nelle gare pubbliche di appalto nel comparto delle infrastrutture comunali (acqua, energia, smaltimento dei rifiuti, trasporti urbani ecc.), un segmento tuttora caratterizzato dalla pressante necessità di recuperare il ritardo tecnico, in particolare nell'Europa centro-orientale. Per colmare questo divario, l'UE stanzierà, nel corso dei prossimi anni, un cospicuo aiuto finanziario.
- le imprese estere hanno, dal canto loro, libero accesso al mercato svizzero, andando così a incrementare la pressione concorrenziale nei settori interessati e, di riflesso, incentivando la produttività.
- nel settore, ad oggi già liberalizzato, del traffico delle merci è possibile ottenere risparmi immediati attraverso lo snellimento delle norme di valutazione della

conformità dei prodotti (abolizione degli ostacoli tecnici al commercio); attualmente la valutazione della conformità di determinati prodotti destinati all'intero mercato europeo, in altre parole la verifica del rispetto delle normative vigenti, ha luogo presso un solo ente di certificazione in Svizzera o nell'UE.

- il principale impatto dal punto di vista economico è determinato dalla libera circolazione delle persone, che consente di agevolare, da un lato, il distacco di manodopera svizzera negli Stati membri dell'Unione europea e, dall'altro, il reclutamento di forza lavoro per il mercato svizzero. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone estende, di fatto, l'accesso al mercato svizzero del lavoro alla forza lavoro dell'intera UE nonché dello Spazio AELS. La semplificazione delle condizioni della mobilità internazionale dei lavoratori favorisce l'efficienza e pertanto la crescita delle imprese svizzere, che hanno la possibilità di reclutare con maggiore facilità il personale qualificato adatto alle loro esigenze. Il rischio di una carenza di manodopera e di una spirale salariale verso l'alto diventa pertanto meno concreto. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone acquisisce un'importanza tanto maggiore per la Svizzera se si considera che, nel medio periodo, l'offerta di manodopera svizzera potrebbe diminuire drasticamente per effetto dell'andamento demografico. Ne consegue una maggiore produttività che stimola la crescita del prodotto interno lordo, a tutto vantaggio del mercato del lavoro svizzero che rimane così attrattivo.

Dati economici Svizzera-Unione europea

Con l'adesione di Bulgaria, Romania e Croazia, il mercato interno dell'UE si è ampliato ulteriormente, toccando più di 505 mio. di persone, e ha acquisito un'importanza ancora superiore in qualità di partner economico della Svizzera. Due terzi del commercio estero svizzero sono costituiti da scambi con l'UE.

Il 54% delle esportazioni svizzere (pari a circa 113 mia. CHF nel 2016) è destinato all'UE, mentre dall'UE proviene il 72% delle importazioni svizzere (equivalenti a circa 124 mia. CHF nel 2016). Per la Svizzera, quindi, l'UE è di gran lunga il principale partner commerciale, e il nostro Paese figura a sua volta tra i tre principali partner commerciali dell'Unione europea, accanto agli Stati Uniti e alla Cina (2016).

L'UE è anche il primo partner della Svizzera in materia di investimenti diretti: circa il 78% del capitale estero investito in Svizzera proviene infatti dall'UE (complessivamente circa 650 mia. CHF nel 2015), mentre circa il 49% degli investimenti diretti svizzeri all'estero è destinato all'UE (pari a circa 545 mia. CHF nel 2015).

L'interrelazione con l'UE è particolarmente stretta anche quando si osserva il mercato del lavoro: alla fine del 2016 oltre 464'400 cittadini svizzeri vivevano e lavoravano nei Paesi dell'UE, mentre 1'390'405 cittadini dell'UE-28/AELS erano domiciliati in Svizzera; a questi si aggiungono quasi 320'000 frontalieri della zona UE/AELS.

(Fonte: Amministrazione federale delle dogane AFD, Ufficio federale di statistica UST e Banca nazionale svizzera BNS)

Gli Accordi bilaterali II (2004) estendono la cooperazione a importanti settori politici quali la sicurezza interna, l'asilo, l'ambiente e la cultura. Solo l'Accordo relativo ai prodotti agricoli trasformati, che snellisce le esportazioni di prodotti dell'industria alimentare, costituisce un Accordo di apertura reciproca dei mercati sulla scia degli Accordi bilaterali I. Ciononostante, gli Accordi bilaterali II soddisfano anche altri interessi economici come:

- incentivare il settore del turismo in Svizzera grazie all'introduzione del visto Schengen;
- facilitare il traffico transfrontaliero rinunciando a controlli sistematici alle frontiere (Schengen);
- cooperazione più efficace nell'ambito della lotta contro le infrazioni in materia di tasse e di dazi doganali (lotta contro la frode);
- avvantaggiare fiscalmente le imprese svizzere attive a livello internazionale, che possono avvalersi di esenzioni fiscali introdotte dall'adozione della cosiddetta «Direttiva madre-figlia» (fiscalità del risparmio/ Accordo sullo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali).

Quadro giuridico e istituzionale

Tutti questi accordi si basano sulla cooperazione internazionale di tipo classico, pertanto, sottoscrivendoli, le parti non hanno trasferito competenze legislative e decisionali a favore di un'istanza sovranazionale. Ogni parte contraente è responsabile della corretta attuazione degli accordi sul proprio territorio. Rappresenta un'eccezione il rispetto delle norme sulla concorrenza nel settore del trasporto aereo: il controllo e l'attuazione di queste ultime competono infatti alla Commissione europea e alla Corte di giustizia dell'UE, tranne per quanto concerne gli aiuti statali.

Gli Accordi bilaterali si fondano o sull'equivalenza delle legislazioni (come nel caso dell'Accordo sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio o dell'Accordo relativo agli appalti pubblici) o sull'adozione (alla lettera) dell'acquis UE (per esempio gli accordi sul traffico aereo e Schengen/Dublino). Gli Accordi di cooperazione disciplinano la collaborazione nell'ambito dei programmi e delle agenzie dell'UE.

I Comitati misti, al cui interno sono rappresentate entrambe le parti con i medesimi diritti, sono incaricati di gestire e sviluppare ulteriormente gli accordi. Verificano inoltre il buon funzionamento degli accordi e fungono da piattaforma per lo scambio di informazioni e per le consultazioni o il dialogo tra le parti, che vi si possono rivolgere in caso di divergenze. All'interno dei Comitati misti, le decisioni sono prese all'unanimità. I Comitati misti, tuttavia, godono di poteri decisionali limitati ai casi contemplati dagli accordi. Per quanto riguarda

la Svizzera, è di norma il Consiglio federale che prende le decisioni, sulla base di una delega di competenze approvata dalle Camere federali. I Comitati misti possono, ad esempio, decidere di modificare gli allegati degli accordi i cui contenuti sono di natura tecnica (come nel caso di liste di legislazioni, di autorità o di prodotti). Eventuali modifiche delle disposizioni degli accordi, e in particolare l'introduzione di nuovi obblighi in capo alle parti contraenti, devono essere approvate seguendo le rispettive procedure interne in vigore presso le parti.

I Comitati misti competenti per gli Accordi di associazione a Schengen e a Dublino presentano un carattere specifico in quanto svolgono una doppia funzione: da un lato sorvegliano la corretta attuazione degli accordi e, dall'altro, provvedono all'ulteriore sviluppo della normativa Schengen/Dublino. Per l'espletamento di questa seconda funzione, i Comitati misti si riuniscono a vari livelli (esperti, alti funzionari e ministri).

Gli Accordi bilaterali possono essere emendati unicamente con il consenso delle parti: pertanto il loro contenuto non può essere modificato automaticamente. Per quanto concerne gli Accordi che si fondano sull'equivalenza delle legislazioni, spesso entrambe le parti hanno

Contributo all'allargamento

Nell'ambito della propria politica europea, la Svizzera si assume anche la propria parte di responsabilità in Europa. La Svizzera sostiene le riforme democratiche ed economiche avviate dagli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est (tradizionale aiuto ai Paesi dell'Europa dell'Est) sin dalla fine della Guerra Fredda. In quest'ottica la Svizzera s'impegna da dieci anni per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata con un contributo all'allargamento pari a 1,3 miliardi CHF, sostenendo circa 300 progetti nei 13 Stati che hanno aderito all'UE a partire dal 2004. Una parte di questi progetti è giunta al termine, ma molti sono ancora in corso in Romania, Bulgaria e Croazia.

Con questo contributo all'allargamento la Svizzera non partecipa alla politica di coesione dell'Unione europea, ma sviluppa i propri progetti autonomamente, in stretta collaborazione con i Paesi partner. Il contributo all'allargamento è l'espressione della solidarietà della Svizzera nei confronti dell'Europa allargata e rappresenta al contempo la prosecuzione di una politica coerente a livello di interessi: la Svizzera trae infatti un vantaggio politico ed economico dall'aumento della stabilità e della sicurezza legato a un'integrazione riuscita dei nuovi Stati membri nell'UE.

Il 30 settembre 2016 il Parlamento ha approvato il rinnovo della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. Oltre a fornire il presupposto necessario per la prosecuzione della cooperazione di transizione con i Paesi dell'Europa dell'Est al di fuori dell'UE, la nuova legge, entrata in vigore il 1° giugno 2017, continua a costituire anche la base giuridica per il contributo svizzero all'allargamento. Questa decisione non significa necessariamente un rinnovo effettivo di tale contributo. Infatti il Consiglio federale deciderà in merito a un possibile rinnovo del contributo sulla base degli sviluppi nelle relazioni complessive tra la Svizzera e l'UE.

l'interesse a mantenere la parità legislativa anche in caso di evoluzione delle rispettive normative. Per garantire pari condizioni di concorrenza è generalmente necessario recepire gli sviluppi del diritto comunitario nell'ambito di applicazione di un accordo specifico (p. es. tramite l'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio). Inoltre, le parti hanno interesse a mantenere i medesimi standard nei settori della sicurezza, della sanità e dell'ambiente. Sono state dunque previste procedure finalizzate allo scambio d'informazioni e all'avvio di consultazioni qualora una delle parti progetti di modificare talune disposizioni giuridiche relative al campo di applicazione di un particolare accordo.

Gli Accordi bilaterali si applicano anche ai nuovi Stati membri, vale a dire ai dieci Paesi entrati a far parte dell'UE il 1° maggio 2004, alla Bulgaria e alla Romania, la cui adesione risale al 1° gennaio 2007, e alla Croazia, entrata il 1° luglio 2013. Nel recepire la legislazione comunitaria vigente, questi Stati hanno accettato di vincolarsi anche agli accordi internazionali conclusi dall'UE con Stati terzi quali la Svizzera. L'estensione degli Accordi bilaterali ai nuovi Stati membri avviene senza nuove trattative, ad eccezione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Infatti, le parti contraenti di questo accordo sono, oltre all'UE, anche i singoli Stati membri (non a caso si parla di «accordo misto»), pertanto il testo deve essere rinegoziato ad ogni allargamento dell'Unione europea.

Nell'ambito dei negoziati sulle questioni istituzionali, in corso dal 2014, la Svizzera e l'UE discutono dei meccanismi atti a garantire un'applicazione più efficace e uniforme degli accordi esistenti e futuri che regolano l'accesso al mercato. Il Consiglio federale ha adottato il mandato per la negoziazione delle questioni istituzionali il 18 dicembre 2013, il Consiglio dell'UE il 6 maggio 2014. Le parti hanno dato avvio ai negoziati il 22 maggio 2014.

Nelle conclusioni sulle relazioni tra l'UE e la Svizzera del febbraio 2017, il Consiglio dell'UE ha ribadito la necessità di un Accordo sulle questioni istituzionali al fine di perfezionare la via bilaterale. Già nelle conclusioni del 2012 e del 2014 il Consiglio dell'UE aveva sottolineato come l'elaborazione di un quadro istituzionale fosse un presupposto indispensabile per continuare a garantire l'accesso reciproco ai rispettivi mercati settoriali. Se la Svizzera e l'UE non trovassero un terreno d'intesa sulla regolamentazione degli Accordi bilaterali e le questioni istituzionali per il consolidamento e l'ampliamento dell'accesso reciproco ai rispettivi mercati, la conclusione di nuovi accordi di accesso al mercato non potrebbe essere presa in considerazione.

Stato del dossier

Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato le modifiche di legge relative all'applicazione dell'articolo 121a della Costituzione (nuovo articolo costituzionale relativo alla regolazione dell'immigrazione in seguito all'accettazione dell'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa»). Con questa decisione non s'impongono restrizioni alla libera circolazione delle persone provenienti da Paesi UE/AELS e, pertanto, la compatibilità con l'Accordo sulla libera circolazione concluso con l'UE è garantita. Il Parlamento ha così aperto la strada all'estensione della libera circolazione alla Croazia e alla piena associazione della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE «Orizzonte 2020» dal 1° gennaio 2017. Il 28 giugno 2017 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sui progetti d'ordinanza relativi alle modifiche di legge per l'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione.

Nell'aprile del 2017 il Consiglio federale ha adottato il proprio messaggio sull'iniziativa popolare «Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione» (iniziativa Rasa). Questa iniziativa mira a cancellare definitivamente dalla Costituzione le disposizioni sull'immigrazione (art. 121a Cost. e art. 197 n. 11 Cost.). Il Consiglio federale respinge l'iniziativa e rinuncia a un controprogetto sulla base dei riscontri in gran parte negativi espressi dai partiti, dalle associazioni e dai Cantoni in merito alle proposte di un controprogetto diretto posto in consultazione il 1° febbraio 2017.

Durante la seduta del 28 giugno 2017, il Consiglio federale ha fissato le proprie priorità per quanto concerne le relazioni con l'Unione europea, sottolineando l'importanza sociale ed economica della via bilaterale, che salvaguarda non solo l'indipendenza ma anche il benessere del nostro Paese. Il Consiglio federale ha manifestato la

Come Stato europeo, la Svizzera si assume la corresponsabilità per la sicurezza e la prosperità del continente europeo con un **impegno che va ben oltre le mere relazioni contrattuali con l'UE.**

- La Svizzera è membro del Consiglio d'Europa, dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) nonché dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
- La Svizzera è impegnata, nell'ambito dell'ONU, dell'UE e dell'OSCE, nel promuovere la pace nei Balcani sia sul piano militare sia su quello civile.
- Dal 1990, la Svizzera appoggia con mezzi cospicui (5,6 mia. CHF in totale) il cosiddetto processo di transizione, in altri termini le riforme negli ex Paesi comunisti dell'Europa centrale e orientale.
- Infine, quale Paese di transito, la Svizzera fornisce un importante contributo al buon funzionamento del mercato interno dell'UE con il completamento della Nuova ferrovia transalpina (NFTA), volta ad agevolare il trasporto di persone e di merci tra il Nord e il Sud dell'Europa in modo efficace e, al tempo stesso, nel rispetto dell'ambiente

ferma intenzione di conservare e ampliare queste relazioni, soprattutto nel settore dell'accesso al mercato. La Svizzera e l'UE stanno negoziando dal 2014 un Accordo sulle questioni istituzionali volto a garantire un'applicazione più efficace e uniforme degli accordi esistenti e futuri che disciplinano l'accesso al mercato. I negoziati hanno fatto progressi, ma sono ancora in corso.

Relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito dopo la Brexit

Dal referendum del 23 giugno 2016, che ha sancito l'uscita del Regno Unito (UK) dall'UE, il Consiglio federale segue costantemente gli sviluppi della situazione e ha deciso di rafforzare il gruppo direttivo interdipartimentale Svizzera/UK, creato alla vigilia della votazione e gestito dalla Direzione degli affari europei. Inoltre il Consiglio federale ha adottato la strategia «Mind the gap», con la quale intende

garantire la continuità dei diritti e doveri reciproci esistenti anche oltre la data di uscita del Regno Unito, ed eventualmente, ampliarli. Il 29 marzo 2017 il Governo del Regno Unito ha comunicato all'Unione europea l'attivazione dell'articolo 50 del Trattato sull'UE, che prevede un periodo di due anni per portare a termine i negoziati relativi all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/politica-europea

Maggiori informazioni

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Libero scambio

L'Accordo di libero scambio (ALS) concluso nel 1972 tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) ha creato una zona di libero scambio per i prodotti industriali e disciplina il commercio di prodotti agricoli trasformati. In virtù dell'ALS, i prodotti industriali possono circolare esenti da dazi doganali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE se sono originari del territorio di una delle due parti contraenti. L'Accordo vieta inoltre le restrizioni quantitative all'importazione (contingenti) e le misure di effetto equivalente (p. es. modalità di vendita discriminatorie). L'ALS costituisce un pilastro delle relazioni commerciali tra la Svizzera e l'UE: nel 2016 circa il 54% delle esportazioni svizzere erano dirette verso l'UE e, inversamente, il 72% delle importazioni svizzere provenivano dall'UE.

Cronologia

- 1.1.1973 entrata in vigore dell'Accordo
- 3.12.1972 accettazione da parte del popolo e dei cantoni
- 22.7.1972 firma dell'Accordo

Stato del dossier

Da oltre 40 anni la Svizzera e l'UE collaborano nell'ambito dell'ALS. Il Comitato misto, che si riunisce regolarmente, è incaricato della gestione dell'Accordo e ne verifica il funzionamento. L'ultima riunione del Comitato misto ha avuto luogo il 23 novembre 2016.

Contesto

Nell'Europa occidentale si sono imposti due diversi modelli d'integrazione: da un lato la fondazione della Comunità economica europea (CEE) nel 1957 e dall'altro la creazione dell'Associazione europea di libero scambio (AELS; European Free Trade Association, EFTA) nel 1960. All'inizio degli anni 1970, sono stati conclusi accordi di libero scambio tra la CEE e i singoli Stati membri dell'AELS volti a evitare un divario tra i due blocchi economici e finalizzati alla creazione di un vasto mercato dell'Europa occidentale. Anche la Svizzera, uno degli Stati fondatori dell'AELS, ha preso parte alle trattative al termine delle quali ha firmato un ALS con la CEE nel 1972. In tal modo ha potuto consolidare le sue relazioni economiche con la CEE senza per questo rinunciare alla propria autonomia in materia di politica economica estera, vale a dire al diritto di concludere accordi con Stati terzi. L'ALS venne sottoposto a referendum, sebbene la Costituzione federale non ne prevedesse l'obbligo, e fu accettato il 3 dicembre 1972 a larghissima maggioranza (72,5% del popolo e tutti i Cantoni).

Contenuto

L'ALS vieta i dazi doganali e le restrizioni quantitative o qualsiasi altra tassa di effetto equivalente (p. es.

modalità di vendita discriminatorie) sui prodotti contemplati dall'Accordo. L'ALS riguarda unicamente i prodotti industriali: il commercio di prodotti agricoli non rientra nel suo campo di applicazione e viene disciplinato da un accordo distinto. I prodotti agricoli trasformati formano una categoria a parte fra l'industria e l'agricoltura. L'ordinamento tariffario è disciplinato dal Protocollo n° 2 dell'ALS. Il Protocollo n° 2 è stato rivisto durante i negoziati degli Accordi bilaterali II. Le modifiche introdotte offrono ai prodotti dell'industria alimentare un migliore accesso ai mercati (vedi scheda informativa «Prodotti agricoli trasformati»).

La franchigia doganale per le merci vale unicamente all'interno della zona di libero scambio. Contrariamente a un'unione doganale, gli Stati legati dall'ALS stabiliscono autonomamente le tasse e le quote d'importazione applicabili nei confronti degli Stati terzi. I controlli doganali continuano quindi a essere svolti alle frontiere per garantire tra l'altro che il trattamento preferenziale sia applicato unicamente ai prodotti originari degli Stati della zona di libero scambio.

Tramite le regole d'origine, il Protocollo n° 3 (protocollo sulle regole d'origine) dell'ALS disciplina le condizioni in base alle quali un prodotto può essere considerato originario della Svizzera o dell'UE e quindi, ai sensi dell'ALS, può circolare esente da dazi doganali (merce originaria). Il 3 dicembre 2015 tramite decisione del Comitato misto, le disposizioni della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («Convenzione PEM») sono state riprese all'interno del Protocollo n° 3 dell'ALS. In questo modo per la produ-

zione di merci originarie nell'ambito dell'ALS possono essere utilizzate non solo materie prime provenienti dai Paesi del mediterraneo meridionale (Egitto, Israele, Territorio palestinese occupato, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia), dagli Stati AELS e dalla Turchia, ma anche dai partner dell'Accordo nell'area dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia) senza dover rinunciare alla franchigia doganale. Per le imprese svizzere esportatrici, in particolare del settore tessile, si tratta di un passo molto importante dal punto di vista economico.

Portata dell'Accordo

Il partenariato nel quadro dell'ALS offre una base per le intense relazioni economiche che la Svizzera, con la sua forte tradizione di Paese esportatore, mantiene con i suoi principali partner economici, ossia l'UE e i suoi Stati membri. Nel 2016, la Svizzera ha esportato verso i Paesi dell'UE beni per un valore totale di 113 mia. CHF e ha importato merci provenienti dall'UE

per 124 mia. CHF. Nel 2016 la Svizzera è stata il terzo mercato per lo smercio di prodotti dell'UE dopo gli USA e la Cina e si è posizionata al terzo posto fra i partner commerciali più importanti per l'UE dopo USA e Cina. Negli ultimi 20 anni, il volume degli scambi commerciali è aumentato mediamente del 3% all'anno. Gran parte del flusso di merci rientra nel campo di applicazione dell'ALS.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/libero-scambio

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Tel. +41 58 462 56 56, info@seco.admin.ch

www.seco.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Assicurazioni

L'Accordo in materia di assicurazione del 1989 apre determinati comparti del mercato assicurativo svizzero e dell'Unione europea (UE). Nel settore delle assicurazioni dirette contro i danni (assicurazione mobiliare, per i veicoli a motore, viaggi, responsabilità civile, ecc.), gli assicuratori svizzeri possono quindi aprire o acquistare un'agenzia o una succursale nell'UE beneficiando della parità di trattamento rispetto alle imprese locali. L'Accordo ridimensiona anche i requisiti normativi. Lo stesso vale per gli assicuratori dell'UE in Svizzera. Quest'Accordo contribuisce dunque a migliorare il posizionamento a livello internazionale delle compagnie assicurative svizzere.

Cronologia

- 1.1.1993 entrata in vigore dell'Accordo
- 30.1.1992 approvazione da parte del Parlamento
- 1.10.1989 firma dell'Accordo

Contesto

Nel 1973 l'allora Comunità economica europea (CEE) adottò una direttiva che vietava la discriminazione tra le compagnie assicurative degli Stati membri per quanto concerne l'esercizio e l'avvio di un'attività nel settore delle assicurazioni dirette (fatta eccezione per l'assicurazione sulla vita). Tale direttiva non vietava tuttavia una disparità di trattamento nei confronti degli assicuratori di Paesi terzi e non era pertanto da escludersi una possibile discriminazione a danno delle compagnie assicurative svizzere. All'epoca il settore assicurativo svizzero era presente nella CEE con un considerevole numero di succursali e aveva pertanto tutto l'interesse a un'equiparazione con gli assicuratori locali. Per tale ragione la Svizzera avviò trattative con la CEE al fine di stipulare un accordo in materia, accordo che venne siglato nel 1982. Nel frattempo tuttavia nella CEE erano state emanate ulteriori disposizioni che modificavano o integravano la direttiva CEE del 1973. L'accordo tra la Svizzera e la CEE venne quindi rielaborato tenendo conto di tali emendamenti e nuovamente siglato nel 1989, per poi essere infine firmato nello stesso anno.

Contenuto

L'Accordo sulle assicurazioni garantisce la libertà di stabilimento in base al principio della reciprocità. Se, da un lato, le compagnie assicurative svizzere possono aprire o acquistare agenzie e succursali nell'UE, lo stesso vale, dall'altro, anche per gli assicuratori dell'UE in Svizzera. Un ulteriore vantaggio dell'Accordo consiste nel fatto che una compagnia assicu-

rativa svizzera con una succursale nell'UE non è tenuta a procedere né ad un calcolo supplementare della solvibilità né ad un ulteriore deposito di capitale per la succursale in questione. L'autorità di sorveglianza dello Stato membro dell'UE in cui ha sede la succursale si basa, infatti, sulla copertura della solvibilità che l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA richiede per la compagnia assicurativa svizzera nel suo complesso, inclusa la succursale.

L'Accordo si applica unicamente al settore delle assicurazioni dirette contro i danni (assicurazione mobiliare, per i veicoli a motore, viaggi, responsabilità civile, ecc.). Le società di assicurazione sulla vita e di riassicurazione come pure i sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge non rientrano nel suo campo di applicazione. L'Accordo regola inoltre soltanto la libertà di stabilimento e non la libera attività assicurativa transfrontaliera.

Dal 2011, con lo Swiss Solvency Test (SST), sono entrate in vigore nuove disposizioni riguardanti i requisiti di solvibilità per gli assicuratori privati. Anche nell'UE questi requisiti sono stati rivisti e il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova direttiva nota come «Solvency II». Ciò ha richiesto un adeguamento degli allegati dell'Accordo sulle assicurazioni ai nuovi requisiti di solvibilità vigenti in Svizzera e nell'UE. Indipendentemente dall'Accordo, la Commissione europea ha riconosciuto già nel 2015 le prescrizioni svizzere e la sorveglianza svizzera sugli assicuratori privati come equivalente al diritto europeo.

Portata dell'Accordo

Il settore delle assicurazioni occupa un posto di rilievo nell'economia svizzera. 46'425 persone in Svizzera e altre 71'654 all'estero lavoravano per assicuratori privati svizzeri nel 2016. Nel solo ramo delle assicurazioni contro i danni (ramo «non vita»), nel 2015 i premi lordi (premi lordi di competenza) generati dalle succursali nell'UE ammontavano a 1,014 mia. CHF. Data la grande importanza del mercato europeo, la garanzia della libertà di stabilimento sul territorio dell'UE ha costituito un significativo passo avanti per le compagnie di assicurazione svizzere. L'Accordo si è dimostrato valido in particolare perché ha permesso a diverse compagnie assicurative svizzere di aprire o acquisire succursali nell'UE per il ramo «non vita» e

di gestirle beneficiando di requisiti normativi meno rigidi, riuscendo in tal modo a ottenere un migliore posizionamento in ambito internazionale.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/assicurazioni

Maggiori informazioni

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Tel. +41 31 327 91 00, info@finma.ch, www.finma.ch

Direzione degli affari europei DAE
Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch,
www.dfae.admin.ch/europa_it

Facilitazione e sicurezza doganali

L'Accordo sul trasporto di merci del 1990 semplificava i controlli e le pratiche doganali nell'ambito degli scambi di beni tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) e coordinava la cooperazione tra gli uffici doganali. Nel 2009 è stato formalmente sostituito dal più ampio Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali. Il nuovo Accordo disciplina inoltre la cooperazione in materia di sicurezza doganale e impedisce che le relative misure dell'UE per gli Stati terzi, come l'obbligo di predichiarazione per le importazioni, vengano applicate alla Svizzera. Ciò introduce un'agevolazione nell'ambito dei controlli doganali per gli oltre 20'000 mezzi pesanti che attraversano quotidianamente il confine svizzero.

Cronologia

- 1.1.2011 entrata in vigore dell'Accordo riveduto
- 18.6.2010 approvazione da parte del Parlamento
- 1.7.2009 applicazione provvisoria dell'Accordo riveduto
- 25.6.2009 firma dell'Accordo riveduto
- 1.7.1991 entrata in vigore dell'Accordo
- 13.3.1991 approvazione da parte del Parlamento
- 21.11.1990 firma dell'Accordo

Stato del dossier

I controlli doganali tra la Svizzera e l'UE sono stati notevolmente semplificati grazie all'Accordo sul trasporto di merci del 1990. Nel 2009 quest' Accordo è stato formalmente sostituito dal nuovo Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali, che estende il campo di applicazione includendo l'aspetto della sicurezza. La Svizzera e l'UE costituiscono pertanto dal 2009 un unico spazio di sicurezza doganale con standard equivalenti. Senza questo adeguamento, le misure di sicurezza doganale dell'UE introdotte nel 2009 nei confronti degli Stati non membri sarebbero state applicate anche alla Svizzera. Ciò avrebbe determinato un notevole aumento degli ostacoli amministrativi nel commercio bilaterale ai valichi di confine fra la Svizzera e l'UE.

Nell'ultima riunione del Comitato misto dell'Accordo, tenutasi il 16 novembre 2016 a Basilea, è stato confermato il buon livello di collaborazione tra la Svizzera e l'UE nel settore della sicurezza doganale. Le parti hanno inoltre discusso delle conseguenze che le ultime modifiche apportate al diritto doganale dell'UE potrebbero avere sull'Accordo. Il nuovo Codice doganale dell'Unione europea è entrato in vigore nel maggio del 2016.

Contesto

Con la stipula dell'Accordo sul trasporto di merci del 1990 sono stati semplificati e velocizzati i controlli e

le pratiche doganali tra la Svizzera e l'UE nell'ambito degli scambi transfrontalieri di merci. Ad esempio, gli orari di apertura degli uffici doganali ai valichi di frontiera sono stati sincronizzati. Le competenze in materia di sdoganamento dei diversi servizi sono state armonizzate, è stata riconosciuta la reciproca equivalenza delle ispezioni e dei documenti e il controllo delle merci viene ora effettuato a campione. È inoltre stato deciso di introdurre vie rapide per il transito e infrastrutture doganali gestite in comune. L'Accordo mira a garantire il flusso transfrontaliero di merci anche in caso di sciopero, di catastrofi naturali ecc. e a consentire la reciproca informazione tra le autorità in caso di gravi disagi. I controlli veterinari e fitosanitari previsti dall'Accordo del 1990 sono ora disciplinati dall'Accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la Comunità europea (CE) sul commercio di prodotti agricoli; i controlli veterinari sono stati aboliti il 1° gennaio 2009.

Per ragioni di sicurezza l'UE ha introdotto, dal 1° luglio 2009, l'obbligo di predichiarazione per l'importazione e l'esportazione di merci in Stati terzi. I termini per la predichiarazione sono i seguenti: un'ora per il trasporto stradale, due ore per quello ferroviario e almeno quattro ore per quello marittimo. Date le strette relazioni economiche tra le due parti, Svizzera e UE si sono impegnate a trovare una soluzione che permettesse di favorire gli scambi commerciali nonostante l'attuazione delle misure di

sicurezza e hanno riveduto l'Accordo in quest'ottica. Nell'ambito della sicurezza doganale la Svizzera è ora considerata, in linea di principio, al pari di uno Stato membro dell'UE: questo significa che, nonostante l'introduzione delle nuove disposizioni di sicurezza dell'UE, la Svizzera non ha l'obbligo di predichiarazione. Le parti contraenti hanno approvato l'equivalenza degli standard di sicurezza applicabili sul loro territorio. Il trasporto di merci tra la Svizzera e gli Stati non membri dell'UE sottostà invece alle nuove misure in materia di sicurezza dell'UE (predichiarazione, controlli di sicurezza e analisi dei rischi).

Nell'ambito della revisione dell'Accordo si è proceduto anche al riesame della procedura di adeguamento agli sviluppi legislativi per renderla il più possibile efficiente: entrambe le parti devono, infatti, poter interpretare le norme nello stesso modo nonché applicare simultaneamente gli adeguamenti legislativi al fine di mantenere un livello di sicurezza equivalente in Svizzera e nell'UE. La Svizzera prende parte ai rispettivi gruppi di lavoro della Commissione europea ed è in grado così di contribuire all'elaborazione dei futuri sviluppi normativi (diritto di essere consultata). I nuovi atti giuridici possono essere applicati provvisoriamente; tuttavia, entrambe le parti sono tenute a osservare le procedure di autorizzazione costituzionali interne, previste per ogni nuova evoluzione dell'Accordo (nessun recepimento automatico). Ad esempio, se la Svizzera decide di non recepire un nuovo sviluppo giuridico e ciò comporta delle lacune a livello di sicurezza, l'UE può adottare misure di compensazione. Queste devono

però essere proporzionate alla situazione. In caso di contestazioni relative alla proporzionalità delle misure di compensazione adottate, e con il consenso di entrambe le parti, è possibile appellarsi a un tribunale arbitrale.

L'Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che quest'ultimo formerà un'unione doganale con la Svizzera.

Portata dell'Accordo

Nel 2016 il trasporto di merci da e verso l'UE rappresentava all'incirca il 72% (importazioni) e il 54% (esportazioni) del volume totale del commercio estero svizzero. Il valore complessivo era pari rispettivamente a circa 124 mia. CHF (importazioni) e a circa 113 mia. CHF (esportazioni). L'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali semplifica i controlli doganali per gli oltre 20'000 mezzi pesanti che attraversano ogni giorno i confini svizzeri. Gli assi di transito della Svizzera sono fortemente sollecitati dall'UE per il proprio traffico interno di merci. Dei circa 900'000 mezzi pesanti che ogni anno passano per la Svizzera, il 70% è immatricolato nell'UE.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/facilitazione-sicurezza-doganali

Maggiori informazioni

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Libera circolazione delle persone

L'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (ALC) concede agli Svizzeri e ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) il diritto di scegliere liberamente il Paese (tra quelli delle parti contraenti) in cui lavorare e soggiornare. Per ottenere questo diritto devono tuttavia possedere un contratto di lavoro valido o svolgere un'attività indipendente oppure, se non esercitano un'attività lucrativa, disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un'assicurazione malattie.

Cronologia

- 1.1.2017 entrata in vigore del Protocollo III (estensione dell'ALC alla Croazia)
- 16.12.2016 decisione sull'attuazione dell'art. 121a Cost. da parte del Parlamento
- 9.2.2014 accettazione dell'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa»
- 1.6.2009 entrata in vigore del Protocollo II
- 8.2.2009 accettazione del rinnovo dell'ALC e del Protocollo II (estensione dell'ALC alla Bulgaria e alla Romania) da parte del popolo (con il 59,6% di «Sì»)
- 1.4.2006 entrata in vigore del Protocollo I
- 25.9.2005 accettazione del Protocollo I (estensione dell'ALC agli Stati che hanno aderito all'UE nel 2004) da parte del popolo (con il 56% di «Sì»)
- 1.6.2002 entrata in vigore dell'Accordo
- 21.5.2000 accettazione da parte del popolo dell'Accordo nell'ambito della votazione sugli Accordi bilaterali I (con il 67,2% di «Sì»)
- 21.6.1999 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Stato del dossier

Il 26 aprile 2017 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull'iniziativa popolare «Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione» (iniziativa Rasa) da sottoporre al Parlamento. Questa iniziativa mira a cancellare le disposizioni sull'immigrazione (art. 121a Cost. e art. 197 n. 11 Cost.) dalla Costituzione, approvate dal popolo svizzero in occasione della votazione del 9 febbraio 2014 sull'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». Il Consiglio federale respinge l'iniziativa e rinuncia a un controprogetto. Entro il 27 aprile 2018 il Parlamento dovrà decidere in merito alla raccomandazione di voto sull'iniziativa Rasa. Può prorogare di un anno tale termine.

Il 16 dicembre 2016 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato le modifiche legislative per l'attuazione delle disposizioni costituzionali sull'immigrazione optando per un'attuazione conforme all'ALC. Le modifiche decise comprendono, tra le altre cose, misure limitate nel tempo per sostenere le persone in cerca di lavoro in categorie professionali, campi di attività e regioni economiche in cui la disoccupazione è superiore alla media. La deci-

sione del Parlamento ha aperto la strada all'estensione della libera circolazione alla Croazia e alla piena associazione della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE «Orizzonte 2020» dal 1° gennaio 2017.

Contesto

Accettato nel 2000 dal popolo insieme agli altri accordi del pacchetto dei Bilaterali I, l'ALC è entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'estensione dell'Accordo ai dieci Stati che hanno aderito all'UE nel 2004 (Protocollo I) e in seguito alla Bulgaria e alla Romania (Protocollo II) è avvenuta rispettivamente nel 2006 e nel 2009 dopo l'accettazione da parte del popolo mediante votazioni. Dal 1° gennaio 2017 la libera circolazione delle persone è valida anche per la Croazia, dopo che il 16 dicembre 2016 il Consiglio federale ha ratificato il Protocollo III sull'estensione della libera circolazione a questo Paese.

La libera circolazione delle persone non viene estesa automaticamente ai nuovi Stati membri dell'UE. Ogni allargamento dell'UE deve essere negoziato separatamente e definito in un protocollo aggiuntivo che sarà poi firmato e ratificato da entrambe le parti. In Svizzera il protocollo deve essere approvato dalle

Camere federali e, qualora vi fosse un referendum, dagli aventi diritto al voto.

L'Accordo prevede un passaggio graduale alla libera circolazione dei lavoratori e degli indipendenti. Al fine di prevenire infrazioni alle condizioni lavorative e salariali minime in Svizzera, il 1° giugno 2004 sono entrate in vigore apposite misure di accompagnamento. L'ALC è completato dal coordinamento dei sistemi di assicurazione sociale nazionali (Allegato II ALC) e dal riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (Allegato III ALC).


Apertura controllata dei mercati del lavoro

L'apertura reciproca dei mercati del lavoro avviene in modo progressivo e controllato attraverso vari regimi transitori. È ancora possibile reintrodurre unilateralmente e per un periodo limitato il sistema del contingentamento qualora l'afflusso di manodopera dall'UE superi del 10% la media dei tre anni prece-

denti (clausola di salvaguardia), per una durata massima di due anni, in modo da raggiungere la media dei precedenti tre anni più il 5%.

- Dal 1° giugno 2007, per i 15 «vecchi» Paesi UE (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia) nonché per Malta e Cipro (UE-15) vige la libera circolazione totale delle persone. Per gli otto Stati (UE-8) che, insieme a Malta e Cipro, hanno aderito all'UE nel 2004 (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca e Ungheria) la libera circolazione totale delle persone è entrata in vigore il 1° maggio 2011.
- Per Romania e Bulgaria (UE-2), entrate a far parte dell'UE nel 2007, la libera circolazione totale delle persone è entrata in vigore il 1° giugno 2016. Tuttavia, per i cittadini attivi di questi due Paesi il Consiglio federale ha deciso di applicare la clau-

Regimi transitori



UE-15 e Malta e Cipro (UE-17):

- A Libera circolazione con restrizioni:** preferenza nazionale e controllo preliminare delle condizioni retributive e lavorative fino al 31 maggio 2004; i contingenti fino al 31 maggio 2007. I contingenti non vengono più applicati dal 1° giugno 2007.
- B Libera circolazione con clausola di salvaguardia** attuabile fino al 31 maggio 2014.
- C Libera circolazione**

UE-8:

- A Libera circolazione con restrizioni:** preferenza nazionale, controllo preliminare delle condizioni retributive e lavorative e contingenti fino al 30 aprile 2011. I contingenti non vengono più applicati dal 1° maggio 2011.
- B Libera circolazione con clausola di salvaguardia** fino al 30 aprile 2014.
- C Libera circolazione**

Bulgaria e Romania:

- A Libera circolazione con restrizioni:** preferenza nazionale, controllo preliminare delle condizioni remunerative e lavorative, contingenti fino al 31 maggio 2016.
- B Libera circolazione con clausola di salvaguardia** possibile fino al 31 maggio 2019.
- C Libera circolazione**

Croazia:

- A Libera circolazione con restrizioni:** preferenza nazionale, controllo preliminare delle condizioni remunerative e lavorative, contingenti fino al 31 dicembre 2023.
- B Libera circolazione con clausola di salvaguardia** possibile fino al 31 dicembre 2026.
- C Libera circolazione**

sola di salvaguardia a partire dal 1° giugno 2017. Vengono pertanto reintrodotti per un anno i contingenti per i permessi di dimora B UE/AELS destinati ai cittadini dell'UE-2.

- Per i cittadini croati vige dal 1° gennaio 2017 una libera circolazione limitata: fino al 31 dicembre 2023 è loro concesso un accesso contingentato al mercato del lavoro svizzero. La clausola di salvaguardia può essere applicata fino al 31 dicembre 2026.

Diritto di dimora per persone occupate e prestatori di servizi

- Assunzione di un impiego in Svizzera: a seconda della durata del rapporto di lavoro è rilasciato un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS (per contratti di durata compresa fra tre mesi e 364 giorni) o un permesso di dimora B UE/AELS (per contratti di durata superiore a un anno o indeterminata). Se la durata del rapporto di lavoro con il datore di lavoro in Svizzera non supera i tre mesi non è necessario un permesso di soggiorno di breve durata; è sufficiente una notifica mediante la procedura online.
- Lavoratori indipendenti: i cittadini dell'UE/AELS devono dimostrare di svolgere un'attività lucrativa indipendente (p. es. presentando documenti relativi al capitale iniziale ed eventualmente all'iscrizione nel registro di commercio, ecc.). Se la loro indipendenza è comprovata, ottengono un permesso di dimora B UE/AELS e perdono tale permesso se non sono più in grado di provvedere al proprio sostentamento o riscuotono un aiuto sociale.
- Frontalieri: i cittadini dell'UE/AELS hanno l'obbligo di ritornare ogni settimana al proprio Paese. Finché saranno in vigore le disposizioni transitorie, inoltre, i frontalieri croati dovranno avere il proprio luogo di domicilio e di lavoro nella zona di confine.
- Prestatori di servizio: l'ALC prevede la liberalizzazione delle prestazioni di servizi transfrontalieri, limitata a 90 giorni lavorativi per anno civile e previa notifica. I prestatori di servizi (distaccati o indipendenti) dell'UE/AELS hanno l'obbligo di notificare il loro arrivo otto giorni prima dell'inizio dell'attività lucrativa mediante la procedura di notifica online in Svizzera. I soggiorni di prestatori di servizi di durata superiore a 90 giorni lavorativi per anno civile sono soggetti ad autorizzazione. Nei settori in cui esiste un accordo riguardante le prestazioni di servizi tra la Svizzera e l'UE (p. es. in quello degli appalti pubblici) la prestazione di servizi non deve essere intralciata dalle disposizioni relative alla circolazione delle persone. Tutti i pre-

statori di servizi che desiderano esercitare una professione regolamentata in Svizzera sono inoltre tenuti a notificarlo alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Diritto di dimora per le persone che non esercitano un'attività lucrativa

Le persone che non svolgono un'attività remunerativa (quali i pensionati e gli studenti) usufruiscono del diritto di entrare e soggiornare nel Paese ospitante a condizione che abbiano stipulato una copertura assicurativa estesa contro le malattie e dispongano di sufficienti mezzi finanziari in modo da non dover ricorrere all'aiuto sociale. I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superiori all'importo che darebbe diritto, a un cittadino svizzero in una situazione analoga, di beneficiare dell'assistenza sociale.

- Soggiorni fino a 90 giorni: i cittadini dell'UE/AELS che non svolgono un'attività lucrativa possono soggiornare in Svizzera senza permesso di dimora per un periodo di 90 giorni.
- In linea di massima le persone alla ricerca di un lavoro possono soggiornare in Svizzera per sei mesi al fine di cercare un'occupazione. Nei primi tre mesi non hanno bisogno di un permesso di dimora, in seguito ricevono un permesso di dimora di breve durata L UE/AELS, valido per altri tre mesi, se dispongono di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento. Queste persone non hanno diritto all'aiuto sociale.

Ulteriori disposizioni

- Ricongiungimento familiare: il permesso di dimora dà diritto al ricongiungimento familiare indipendentemente dalla durata del soggiorno.
- Mobilità geografica: i permessi per soggiorni di breve durata, di dimora, per frontalieri e di domicilio UE/AELS valgono in generale per tutto il territorio svizzero.
- Mobilità professionale: il permesso di dimora UE/AELS autorizza i lavoratori dipendenti che sono cittadini dell'UE/AELS a cambiare posto di lavoro e professione nonché ad avviare un'attività indipendente. Il permesso di dimora di breve durata UE/AELS autorizza i cittadini dell'UE/AELS a cambiare posto di lavoro e professione nel quadro di un'attività dipendente. Per i cittadini dell'UE/AELS con un permesso di breve durata il passaggio a un'attività indipendente è soggetto a notifica. In caso di passaggio da un'attività indipendente a un'attività dipendente i cittadini dell'UE/AELS mantengono il loro permesso di dimora UE/AELS.

Qualifiche professionali

Il sistema di riconoscimento dell'UE, al quale la Svizzera partecipa secondo l'allegato III dell'ALC, vale per le professioni regolamentate che, in base a prescrizioni legali e amministrative, possono essere esercitate nello Stato ospitante solo con una determinata qualifica. Sette professioni regolamentate (medici, dentisti, veterinari, farmacisti, infermieri in cure generali, ostetriche e architetti) beneficiano in linea di principio del riconoscimento automatico dei diplomi senza verifica del tipo di formazione ricevuta, in quanto l'UE ha armonizzato i requisiti di formazione. Per le altre professioni regolamentate lo Stato ospitante procede invece generalmente a una verifica dell'equivalenza. In caso di differenze sostanziali lo Stato ospitante ha l'obbligo di proporre misure di compensazione sotto forma di esami complementari o di periodi di formazione e adattamento professionale.

Nel caso delle prestazioni di servizi limitate a 90 giorni per anno civile esiste una procedura accelerata per il controllo delle qualifiche professionali. Tale procedura, avviata in modo centralizzato previa dichiarazione alla SEFRI, permette di ottenere in tempi rapidi l'autorizzazione a esercitare la professione regolamentata in questione. In particolare, una verifica del contenuto della formazione è possibile soltanto se la professione incide sulla salute o sulla sicurezza pubblica.

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale

Con la libera circolazione delle persone, i sistemi nazionali di sicurezza sociale non sono né unificati né armonizzati bensì esclusivamente coordinati. Ogni Stato può decidere liberamente chi, nel pieno rispetto della propria legislazione, può essere integrato nel sistema di sicurezza sociale e a quali condizioni vengono offerte determinate prestazioni. Il coordinamento permette di garantire che i lavoratori non perdano i loro contributi e i loro diritti quando vanno a lavorare in un altro Stato. Le prescrizioni di coordinamento si applicano a tutti i rami assicurativi; non si applicano invece alle prestazioni di aiuto sociale.

In quest'ottica vigono le seguenti cinque regole di base:

1. Determinazione della legislazione pertinente e versamento dei contributi: ogni persona sottostà sempre e solo alla legislazione di un unico Paese e versa quindi i contributi per le assicurazioni sociali in un solo Paese. Generalmente i contributi devono essere versati nel Paese nel quale la

persona lavora. Nel caso in cui una persona venga inviata temporaneamente all'estero, è possibile continuare a versare i contributi nel Paese d'origine.

2. Principio della parità di trattamento: ogni persona gode degli stessi diritti e ha gli stessi doveri dei cittadini dello Stato in cui questa persona è assicurata.
3. Esportazione delle prestazioni: in linea di principio, le prestazioni in denaro vengono garantite anche quando la persona avente diritto vive in un altro Stato. Ciò non vale per l'indennità di disoccupazione (esportazione limitata delle prestazioni per un periodo massimo di tre mesi per cercare lavoro in uno Stato UE). Determinate prestazioni speciali in denaro che non poggiano su alcun contributo (prestazioni a carattere non contributivo) non sono garantite se la persona interessata vive all'estero.
4. Computo di periodi di assicurazione all'estero: per soddisfare le condizioni per il diritto a una determinata prestazione, in caso di necessità vengono computati i periodi di assicurazione, di attività o di soggiorno in altri Paesi.
5. Principio della cooperazione: gli Stati membri sottostanno all'obbligo di collaborazione.

- Assicurazione malattia e infortuni: in linea di principio, i contributi vanno versati nel Paese nel quale la persona lavora mentre le cure sono garantite nello Stato di residenza. In certi casi (p. es. per i frontalieri) le cure sono garantite anche nello Stato in cui lavorano. Nel caso di un soggiorno temporaneo all'estero, le prestazioni mediche necessarie vengono garantite nel luogo di soggiorno. La Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) funge da documento giustificativo per il diritto a prestazioni in caso di malattia all'estero.
- Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità: l'obbligo di stipulare questa assicurazione vige in linea di massima nel Paese dove si lavora. Ogni Stato in cui una persona è stata coperta da un'assicurazione per almeno un anno, garantisce un'assicurazione di vecchiaia quando viene raggiunta l'età pensionabile prevista dallo Stato in questione. I diritti alle rendite acquisiti possono essere esportati anche all'estero. Una persona assicurata in due o più Stati percepisce da ognuno di essi una rendita parziale. I criteri per l'erogazione delle assicurazioni per i superstiti e di invalidità variano da Paese a Paese.
- Previdenza professionale: i diritti alle rendite acquisiti nell'ambito della previdenza professionale possono essere esportati anche all'estero. In caso di partenza definitiva dalla Svizzera, la pre-

stazione di uscita prevista dalla previdenza professionale che risulta dalla quota di assicurazione obbligatoria non può più essere versata in contanti se o fintanto che la persona assicurata continua a sottostare all'obbligo di sottoscrivere una copertura assicurativa in un Paese dell'UE. La persona può tuttavia trasferire i contributi versati su un conto di libero passaggio al fine di assicurare il mantenimento della copertura previdenziale.

- Assicurazione contro la disoccupazione: in linea di principio, le prestazioni in caso di disoccupazione sono a carico dell'ultimo Stato in cui la persona è stata occupata. Nel caso dei frontalieri è competente il Paese di domicilio; lo Stato in cui la persona è occupata deve, quale compensazione per i contributi riscossi, restituire allo Stato di domicilio da tre a cinque mesi di indennità contro la disoccupazione, a seconda della durata del rapporto di lavoro della persona. In caso di ricerca di lavoro in un altro Stato, lo Stato d'origine provvede a corrispondere l'indennità contro la disoccupazione per un periodo massimo di tre mesi.
- Assegni familiari: in linea di principio, il diritto agli assegni familiari è previsto nel Paese dove la persona lavora, anche se i figli abitano in un altro Paese. Se viene inoltrata una richiesta per gli assegni legata a un'attività professionale esercitata nel Paese in cui risiedono i figli, gli assegni familiari dovranno essere versati da quest'ultimo Paese.

Misure di accompagnamento

Tutti i lavoratori e i datori di lavoro hanno l'obbligo di rispettare le condizioni salariali e di lavoro in vigore in Svizzera. Per tale ragione, il 1° giugno 2004 sono state introdotte alcune misure di accompagnamento finalizzate a tutelare i lavoratori dipendenti contro il dumping salariale e sociale.

Le misure di accompagnamento prevedono essenzialmente le regolamentazioni elencate qui di seguito.

1. Legge sui lavoratori distaccati: i datori di lavoro stranieri che inviano temporaneamente lavoratori in Svizzera nell'ambito di una prestazione di servizio transfrontaliera devono rispettare le condizioni minime lavorative e remunerative in vigore in Svizzera. Successivi controlli a campione servono a verificare il rispetto delle condizioni minime. Allo scopo di snellire la procedura, i datori di lavoro stranieri sono tenuti a fornire per iscritto, alle autorità svizzere, otto giorni prima dell'avvio dell'attività, tutte le informazioni inerenti all'identità dei loro collaboratori distaccati in Svizzera nonché alla durata dell'attività, al luogo di lavoro, ecc. I datori di lavoro stranieri che non rispettano l'obbligo di notifica oppure applicano condizioni

retributive abusivamente inferiori a quelle in vigore in Svizzera – specificate nei contratti collettivi di lavoro (CCL) dichiarati di obbligatorietà generale o nei contratti di lavoro normali che fissano salari minimi obbligatori – possono essere condannati al pagamento di multe e, nei casi considerati gravi, possono essere esclusi dal mercato del lavoro svizzero per un determinato periodo di tempo. L'esclusione è possibile anche nel caso in cui il datore di lavoro non saldi le multe entro i termini prestabiliti. Il datore di lavoro straniero che non rispetta le condizioni salariali e lavorative fissate in un CCL di obbligatorietà generale può essere condannato a pene convenzionali e a farsi carico del pagamento delle spese di controllo.

2. Agevolazione del conferimento del carattere di obbligatorietà generale ai CCL: in caso di abusi constatati e ripetuti nell'ambito delle condizioni salariali e degli orari di lavoro usuali nella professione, nel ramo e nel luogo, le disposizioni dei CCL relative ai salari minimi, agli orari di lavoro, ai contributi alle spese di esecuzione, ai controlli paritetici e alle sanzioni possono essere rese obbligatorie più facilmente e valgono quindi per tutti i datori di lavoro e i lavoratori di un determinato ramo.
3. Contratti di lavoro normali che fissano salari minimi obbligatori: per i settori privi di CCL, in caso di abusi constatati e ripetuti nell'ambito delle condizioni salariali usuali nella professione, nel ramo e nel luogo, la Confederazione e i Cantoni possono imporre (per un periodo di tempo limitato) salari minimi tramite contratti di lavoro normali.

Dalla loro entrata in vigore l'efficacia e l'attuazione di tali misure sono state ulteriormente potenziate e ottimizzate di concerto con le parti sociali e i Cantoni e la salvaguardia dei lavoratori è stata incrementata. Sono state per esempio introdotte misure per assicurare la lotta contro la pseudo-indipendenza e rafforzare la responsabilità solidale dell'appaltatore primario in caso di violazione delle condizioni salariali e di lavoro minime da parte del subappaltatore nel settore edile. Con le nuove misure di ottimizzazione in vigore dall'aprile del 2017 sono inoltre state aumentate, portandole a 30'000 CHF, le sanzioni amministrative previste dalla legge sui lavoratori distaccati nei casi di violazione delle condizioni salariali e di lavoro minime ed è stata introdotta la proroga limitata dei contratti normali di lavoro con salari minimi obbligatori. Infine, l'esecuzione delle misure d'accompagnamento dovrebbe essere ulteriormente migliorata attraverso un piano d'azione elaborato in collaborazione con le parti sociali e i Cantoni.

Attuazione delle misure di accompagnamento

L'attuazione delle misure di accompagnamento è stata affidata a diversi attori. Nei rami senza CCL di obbligatorietà generale, le commissioni tripartite (CT) – composte di rappresentanti delle autorità, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati – controllano il mercato del lavoro a livello federale e cantonale. Se constatano abusi, possono chiedere l'emanazione di un contratto di lavoro normale con salari minimi obbligatori oppure il conferimento agevolato dell'obbligatorietà generale a un CCL.

Nei settori che applicano salari minimi obbligatori, soggetti a un CCL di obbligatorietà generale, le commissioni paritetiche (CP) – composte di rappresentanti delle parti sociali (sindacati e datori di lavoro) – controllano il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro minime.

Secondo il rapporto della Segreteria di Stato dell'economia SECO del maggio 2017, nel 2016 il numero dei controlli si è mantenuto a un livello elevato ed è stato nettamente superiore a quello richiesto dall'ordinanza sui lavoratori distaccati (27'000 controlli all'anno). La professionalizzazione degli organi di controllo consente di contrastare il fenomeno del dumping salariale in maniera più mirata ed efficace. Nel 2016 le CT e CP hanno controllato le condizioni salariali e di lavoro presso circa 42'000 imprese e 164'000 persone.

Osservazione del mercato del lavoro svizzero

Nell'ambito dell'osservazione del mercato del lavoro svizzero, ogni anno vengono stabiliti i settori da porre sotto osservazione, selezionandoli in base a vari fattori di rischio, con particolare attenzione all'offerta di salari inferiori a quelli usuali per il settore. Una volta definiti tali settori, si svolgono controlli mirati negli ambiti sensibili.

Le infrazioni ai CCL di obbligatorietà generale riportate qui di seguito e il dumping salariale non riflettono la situazione globale sul mercato del lavoro, ma si riferiscono unicamente alle imprese selezionate e controllate nel 2016 in base ai fattori di rischio.

Nel 2016 le CT hanno verificato il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro usuali nei settori privi di CCL di obbligatorietà generale presso 10'153 datori di lavoro in Svizzera. In confronto al 2015, l'attività di controllo delle CT è diminuita complessivamente del 4%. In 1180 imprese controllate i datori di lavoro offrivano salari inferiori a quelli usuali (201 imprese in più rispetto all'anno precedente). Le CP hanno

verificato il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro usuali nei rami con CCL dichiarati di obbligatorietà generale presso 9513 datori di lavoro svizzeri. Anche in questo caso l'attività di controllo è diminuita (-10%). Una violazione delle disposizioni concernenti i salari minimi del CCL di obbligatorietà generale è stata ipotizzata nel caso di 2569 imprese svizzere (514 in meno rispetto al 2015).

Controlli presso i dimoranti temporanei soggetti all'obbligo di notifica

Nel 2016 le persone che hanno inoltrato una notifica per impieghi inferiori a 90 giorni sono state 237'850. Ciò rappresenta un aumento del 5% rispetto all'anno precedente. Il 50% delle persone soggette all'obbligo di notifica era rappresentato da prestatori di servizi. Nel 2016 queste persone corrispondevano allo 0,6% del volume d'impiego nazionale.

Le CT hanno verificato il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro usuali nei rami senza CCL di obbligatorietà generale presso circa 5667 imprese che distaccano lavoratori e hanno controllato la posizione di 3294 persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente. Le CT hanno riscontrato una violazione delle condizioni salariali usuali in 706 imprese controllate (25 in più rispetto al 2015). Nei settori in cui esiste un CCL di obbligatorietà generale le CP hanno verificato il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro usuali presso circa 7444 imprese che distaccano lavoratori e hanno controllato la posizione di 3616 persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente. I controlli hanno ipotizzato violazioni del salario minimo nel 25% delle imprese che distaccano lavoratori (il 2% in meno rispetto al 2015).

Effetti della libera circolazione delle persone sul mercato del lavoro

Osservando l'evoluzione del mercato del lavoro negli ultimi 15 anni si può dedurre, nel complesso, che l'immigrazione ha svolto perlopiù un ruolo complementare e non sostitutivo rispetto al potenziale di forza lavoro esistente. Lo dimostra, in particolare, lo sviluppo della partecipazione alle attività lucrative, che nel periodo in questione è ulteriormente aumentata – sia tra i cittadini svizzeri sia tra gli immigrati – pur partendo da un livello iniziale già elevato. Il numero delle persone attive residenti che hanno perso il lavoro non è quindi aumentato. Al contrario, è evidente che negli ultimi anni è stata maggiormente utilizzata anche la forza lavoro disponibile in Svizzera.

Nemmeno considerando l'evoluzione a lungo termine si riscontrano segnali di eventuali effetti negativi dell'immigrazione sull'occupazione, né a livello complessivo né per quanto riguarda l'evoluzione relativa dei tassi di disoccupazione tra i residenti e tra gli stranieri. In base agli attuali dati empirici riguardanti l'impatto dell'immigrazione sul mercato del lavoro non si può tuttavia escludere che, in alcuni submercati del lavoro, la concorrenza sia aumentata a seguito dell'immigrazione e che, di conseguenza, le opportunità di lavoro siano diminuite per determinati gruppi di popolazione.

Nel periodo 2002–2016 si è registrato un consistente aumento dei salari reali in Svizzera (+0,8% in media all'anno). Nel complesso, negli ultimi quindici anni l'evoluzione dei salari si è mantenuta stabile e risulta equilibrata anche per quanto riguarda la distribuzione salariale. Al massimo, la leggera battuta d'arresto della crescita salariale tra le persone altamente qualificate potrebbe far ipotizzare un eventuale nesso con l'immigrazione, il che in parte viene confermato anche dai dati empirici disponibili, ma in compenso la crescita dei salari nelle fasce salariali più basse è in generale rimasta in linea con l'andamento dei salari medi. Proprio in questo settore, dunque, le misure di accompagnamento si sono rivelate uno strumento efficace per tutelare i salari della popolazione attiva residente.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/libera-circolazione-persone

Maggiori informazioni

Accordo sulla libera circolazione delle persone e politica europea del Consiglio federale:

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Accordo sulla libera circolazione delle persone e migrazione:

Segreteria di Stato della migrazione SEM

Tel. +41 58 465 11 11, eu_immigration@sem.admin.ch

www.sem.admin.ch

Riconoscimento delle qualifiche professionali:

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Tel. +41 58 462 28 26, kontaktstelle@sbfi.admin.ch

www.sbfi.admin.ch/diploma

Assicurazione contro la disoccupazione:

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Tel. +41 58 462 56 56, info@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

Assicurazioni sociali:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Tel. +41 58 462 90 32, international@bsv.admin.ch

www.ufas.admin.ch

Misure di accompagnamento:

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Tel. +41 58 462 56 56, info@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

Ostacoli tecnici al commercio

L'Accordo del 1999 sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio («Mutual Recognition Agreement», MRA) prevede il riconoscimento reciproco tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) degli attestati di conformità per i prodotti industriali. Tali attestati permettono di stabilire se un prodotto rispetta le prescrizioni vigenti e quindi se soddisfa le condizioni richieste per essere immesso sul mercato. L'MRA garantisce che i necessari processi di certificazione o di omologazione indispensabili per immettere un prodotto sul mercato vengano effettuati una volta sola. Assicura inoltre agli attori dell'economia svizzera, in 20 ambiti di produzione diversi, condizioni di accesso al mercato interno europeo analoghe a quelle dei concorrenti dell'UE. Le imprese svizzere traggono beneficio dalla riduzione dei costi e dal risparmio di tempo.

Cronologia

- 1.2.2007 entrata in vigore dell'Accordo riveduto
- 1.6.2002 entrata in vigore dell'Accordo
- 21.5.2000 accettazione da parte del popolo dell'Accordo nell'ambito della votazione sugli Accordi bilaterali I (con il 67,2% di «Sì»)
- 21.6.1999 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Stato del dossier

Dalla sua entrata in vigore, l'MRA è stato periodicamente ampliato: oggi include 20 settori di prodotti. In futuro sono comunque possibili ulteriori complementi a condizione che, riguardo alla rispettiva situazione giuridica nell'UE, le normative svizzere sui prodotti siano equivalenti a quelle vigenti nell'UE. Il 28 luglio 2017 il Comitato misto responsabile dell'attuazione del MRA ha adeguato con immediata entrata in vigore l'Allegato 1 dell'Accordo in sette settori di prodotti nei quali la legislazione tecnica svizzera ed europea è stata riveduta. Trattasi di apparecchi e attrezzature a pressione, apparecchiature radio e di telecomunicazione, apparecchi in atmosfera potenzialmente esplosiva, materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica, strumenti di misura, ascensori nonché esplosivi per uso civile.

L'Accordo del 1999 sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio contempla oggi i 20 seguenti settori di prodotti e regolamenti:

- macchine
- dispositivi di protezione individuale
- giocattoli
- dispositivi medici
- apparecchi a gas e caldaie
- apparecchi a pressione
- apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione

- apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
- materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica
- macchine e materiali per cantieri
- strumenti di misura e imballaggi preconfezionati
- veicoli a motore
- trattori agricoli o forestali
- buona pratica di laboratorio (BPL)
- ispezioni della buona pratica di fabbricazione (Good Manufacturing Practices, GMP) e certificazione delle partite di medicinali
- prodotti da costruzione
- ascensori
- biocidi
- impianti a fune
- esplosivi per uso civile

Contesto

Tra le prescrizioni tecniche relative ai prodotti (proprietà, imballaggio, etichettatura), ai processi (di fabbricazione, trasporto, immagazzinamento, confezionamento) o all'omologazione nei Paesi di origine e di destinazione possono esserci delle differenze. Queste regolamentazioni non uniformi e il non riconoscimento dei rispettivi certificati di conformità (esami, certificazioni, ispezioni, omologazioni e ammissioni) rappresentano notevoli ostacoli tecnici, o non tariffari, al commercio internazionale. Nell'ambito del mercato interno europeo l'UE ha armonizzato le norme in

numerosi settori. Al fine di evitare che le imprese svizzere siano costrette a fabbricare due versioni di uno stesso prodotto – l'una per il mercato svizzero e l'altra per quello europeo – il Consiglio federale ha deciso, dopo il «no» all'ingresso nello Spazio economico europeo (SEE) nel 1992, di adattare autonomamente, e in larga misura, le prescrizioni tecniche svizzere a quelle applicate nell'UE.

Contenuto

L'adeguamento autonomo della legislazione nazionale non permette, da solo, di abolire tutti gli ostacoli tecnici al commercio. Senza il mutuo riconoscimento delle valutazioni di conformità, i prodotti svizzeri previsti per il mercato dell'UE continuerebbero a essere assoggettati all'obbligo di un doppio esame di conformità, una prima volta da parte di un organo di certificazione in Svizzera e una seconda volta nell'UE. L'Accordo, entrato in vigore il 1° giugno 2002 nell'ambito degli Accordi bilaterali I, serve appunto a stabilire, per tutte le categorie di prodotti contemplati, il reciproco riconoscimento degli esami di conformità svolti sia in Svizzera sia nell'UE. Si devono in particolare distinguere due casi:

- Un unico esame di conformità per tutte le categorie di prodotti per le quali l'Accordo prevede l'equivalenza tra la legislazione svizzera e la normativa europea. I certificati di conformità possono essere rilasciati da una delle parti, ai sensi delle prescrizioni applicabili in Svizzera o nell'UE, e sono automaticamente riconosciuti dall'altra parte, a prescindere dal fatto che la valutazione sia stata eseguita in Svizzera o nell'UE.
- Nei campi non coperti dal principio dell'equivalenza, rimane obbligatoria la doppia certificazione: una prima mirante a stabilire la conformità alle prescrizioni svizzere e una seconda alle norme dell'UE. Entrambi gli esami possono comunque essere svolti da un unico organo di valutazione. Ciò significa che un fabbricante svizzero può far sottoporre il proprio prodotto a un esame di conformità per l'esportazione nell'UE presso un organismo autorizzato in Svizzera, anche in base alle prescrizioni dell'UE.

Per quanto l'Accordo sia suscettibile di evolvere, solamente le categorie di prodotti armonizzati all'interno dell'UE possono essere incluse nell'Accordo. Un passo importante nel quadro di questo Accordo è stato fatto al momento dell'abolizione, nel 2007, dell'iniziale limitazione dell'MRA alle merci originarie delle parti contraenti. Come conseguenza, nell'UE vengono ora riconosciute anche le valutazioni di conformità di prodotti extraeuropei effettuate in Svizzera.

Parallelamente all'MRA con l'UE è stato concluso un MRA con gli Stati membri dell'AELS/SEE (Convenzione AELS, Allegato I). Le disposizioni coincidono con quelle dell'MRA concluso tra la Svizzera e l'UE, che ha permesso di raggiungere un'uniformità normativa per la Svizzera e per tutto il SEE (ossia UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Inoltre, grazie a una modifica dell'Allegato I della Convenzione AELS introdotta nel 2009, gli adeguamenti del campo di applicazione dell'MRA Svizzera-UE si applicano automaticamente anche all'Allegato I della Convenzione AELS.

Portata dell'Accordo

L'Accordo riveste notevole importanza dal punto di vista economico. In linea di massima, le imprese traggono beneficio dalla riduzione dei costi e dal risparmio di tempo quando decidono di immettere un nuovo prodotto sul mercato europeo, risultano così più concorrenziali e, di riflesso, l'occupazione in Svizzera si rafforza. L'importazione agevolata di prodotti dall'UE allarga il ventaglio di offerte e contribuisce a tenere bassi i prezzi. L'Accordo contempla la maggior parte dei prodotti industriali e torna a vantaggio di settori orientati all'esportazione quali la metalmeccanica, l'elettronica, i prodotti e i dispositivi medici, gli strumenti di misura, la metallurgia, la chimica nonché l'industria farmaceutica. In base alle stime della Segreteria di Stato dell'economia SECO, nel 2016 il volume delle esportazioni interessate dall'Accordo è stato di oltre 74 mia. CHF. Queste cifre includono i prodotti farmaceutici e chimici, per i quali l'Accordo copre solo una parte della valutazione della conformità («Buone prassi di fabbricazione» e «Buone prassi di laboratorio»). Grazie all'Accordo l'industria svizzera d'esportazione può contare su un risparmio dell'ordine dei 150–300 mio. CHF all'anno. I vantaggi legati alla commercializzazione più rapida di un prodotto sono invece difficilmente quantificabili.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/ostacoli-tecnici-commercio

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Settore Misure non tariffarie
Tel. +41 58 462 56 56, info@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE
Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch
www.dfae.admin.ch/europa_it

Appalti pubblici

L'Accordo concluso nel 1999 tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) estende il campo di applicazione dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC (AAP). In base all'Accordo, le imprese di entrambe le parti contraenti ottengono così accesso a ulteriori appalti. Tenuto conto dell'ingente spesa pubblica nell'UE così come in Svizzera, questa liberalizzazione supplementare crea nuove opportunità sia per l'industria orientata alle esportazioni sia per il settore terziario.

Cronologia

- 1.6.2002 entrata in vigore dell'Accordo
- 21.5.2000 accettazione da parte del popolo dell'Accordo nell'ambito della votazione sugli Accordi bilaterali I (con il 67,2% di «Sì»)
- 21.6.1999 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Contesto

In base alle normative dell'OMC, gli acquisti di beni e prestazioni di servizi nonché le commesse per opere edili di determinati committenti devono essere oggetto di una gara d'appalto internazionale se superano un certo importo. Questa apertura del mercato mira a promuovere la trasparenza e la concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici.

L'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE amplia il campo di applicazione delle normative dell'OMC relativa agli appalti pubblici. L'Accordo implica quindi l'aggiudicazione tramite gare d'appalto pubbliche nei seguenti settori:

- appalti pubblici di comuni (città incluse) e distretti, relativi p. es. a: rete tranviaria, autobus, ospedali, ponti e strade, musei, attrezzature informatiche
- appalti pubblici nei settori del trasporto ferroviario e dell'approvvigionamento energetico (sono compresi tutti gli ambiti del settore dell'energia, quali gas ed energia termica esclusa l'energia elettrica, che sono già coperti dalle normative dell'OMC) della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei comuni nonché delle aziende pubbliche o private che operano in virtù di un diritto speciale o esclusivo (p. es. acquisto da parte delle FFS di carrozze per viaggiatori, acquisto di un software da parte di un'impresa del gas)
- appalti pubblici nei settori idraulico o elettrico, nel comparto del traffico di prossimità e negli aeroporti, di aziende private che operano in virtù di un diritto speciale o esclusivo (p. es. progetto architettonico per la realizzazione di un terminal di un aeroporto privato)

Le normative relative all'aggiudicazione di appalti poggiano su tre principi:

- la parità di trattamento di tutti gli offerenti (principio di non discriminazione)
- la trasparenza delle procedure di aggiudicazione
- il diritto di ricorso contro le decisioni del committente nell'ambito della procedura di appalto e di aggiudicazione (a partire da determinati valori soglia)

Le imprese e i poteri pubblici interessati hanno l'obbligo di procedere a una gara d'appalto conformemente alle normative dell'OMC per qualsiasi contratto che superi un determinato valore minimo (valore soglia). In linea di principio l'acquirente si impegna a scegliere l'offerta più conveniente dal punto di vista economico (criterio del prezzo più basso) purché i beni o le prestazioni di servizi siano comparabili sotto il profilo della qualità. I termini di consegna, la qualità di esecuzione della prestazione o l'impatto ambientale possono altresì costituire criteri da prendere in considerazione al momento della scelta del prestatore o del fornitore di servizi. Il committente può inoltre imporre talune clausole vincolanti relative alla tutela delle condizioni lavorative e degli obblighi salariali regionali o propri al ramo professionale interessato. Tuttavia, i criteri non devono essere discriminatori e vanno stabiliti anticipatamente in maniera chiara e inequivocabile. L'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE contempla la possibilità di escludere dal suo campo di applicazione gli acquisti e le aggiudicazioni di appalti in determinati settori nei quali vigono condizioni di concorrenza comprovate. Per questa ragione, nel 2002 è stato escluso dall'Accordo il settore delle telecomunicazioni e nel 2007 quello del trasporto di merci su binari a scartamento normale.

Portata dell'Accordo

In base alle stime della Commissione europea, il mercato degli appalti pubblici nell'UE muove ogni anno un giro d'affari complessivo di 2400 mia. EUR. L'apertura di questo mercato rappresenta di conseguenza un potenziale considerevole non solo per le imprese esportatrici svizzere specializzate in beni strumentali ad alto valore tecnologico (quali apparecchi medici, impianti ferroviari, reti elettriche, condotte dell'acqua, ecc.), ma anche per il settore dei servizi (p. es. studi d'ingegneria e di architettura).

L'attuazione delle normative dell'OMC, e in particolare le gare d'appalto pubbliche su scala europea, creano in Svizzera così come nei Paesi dell'UE una maggiore concorrenza tra gli offerenti. I committenti hanno quindi a disposizione un numero più rilevante di offerte e possono scegliere quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, con una conseguente riduzione dei costi a carico dei poteri pubblici.

L'attuazione di disposizioni comuni e di procedure più trasparenti nell'aggiudicazione di appalti pubblici contribuisce a prevenire decisioni arbitrarie o discri-

minanti. Gli offerenti hanno inoltre la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni relative alle procedure di gare d'appalto e di aggiudicazione.

Grazie all'Accordo, le aziende svizzere possono partecipare con piena parità di trattamento a gare d'appalto pubbliche indette nei 28 Stati membri dell'UE e, analogamente, imprese dell'UE possono partecipare a gare d'appalto in Svizzera.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/appalti-pubblici

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Tel. +41 58 462 56 56, info@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

Informazioni sugli appalti pubblici

In Svizzera: www.simap.ch

Nell'UE: <http://simap.ted.europa.eu>

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch,

www.dfae.admin.ch/europa_it

Agricoltura

L'Accordo del 1999 sul commercio di prodotti agricoli agevola gli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) di prodotti derivanti dall'agricoltura. Prevede, infatti, la soppressione di ostacoli al commercio di natura tariffaria (contingenti d'importazione e dazi) e non tariffaria (varie prescrizioni relative ai prodotti e disposizioni in materia di omologazione) in determinati segmenti di prodotti. L'Accordo apre alla Svizzera nuovi sbocchi per l'esportazione di prodotti agricoli con il suo principale partner commerciale, l'UE. Nel 2016 circa il 58% delle esportazioni di prodotti agricoli svizzeri era destinato ai Paesi membri dell'UE e circa il 73% delle importazioni nello stesso settore proveniva dall'UE.

Cronologia

- 1.12.2011 entrata in vigore dell'Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari (corrispondente all'Allegato 12 dell'Accordo agricolo)
- 1.1.2009 creazione di uno spazio veterinario comune europeo e soppressione dei controlli veterinari di confine tra la Svizzera e l'UE
- 1.6.2002 entrata in vigore dell'Accordo
- 21.5.2000 approvazione da parte del popolo nell'ambito della votazione sugli Accordi bilaterali I (con il 67,2% di «Sì»)
- 21.6.1999 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Stato del dossier

Vengono accordate concessioni tariffarie (abolizione di contingenti d'importazione e dazi) soprattutto nel settore dei formaggi, completamente liberalizzato dal 1° giugno 2007, così come nei settori ortofrutticolo, del giardinaggio e delle specialità a base di carne e vino. Gli ostacoli non tariffari, o tecnici, al commercio (varie prescrizioni relative ai prodotti e disposizioni in materia di omologazione) vengono aboliti tramite il riconoscimento reciproco tra le parti dell'equivalenza delle rispettive prescrizioni. Ciò riguarda, tra l'altro, i vini e le bevande spiritose, l'agricoltura biologica, il settore fitosanitario, i mangimi per animali e le sementi. In ambito veterinario, alla fine del 2006 è stata riconosciuta l'equivalenza delle prescrizioni per tutti gli alimenti nonché sottoprodotti di origine animale. All'inizio del 2009 è stato creato uno spazio veterinario comune europeo grazie al quale sono stati aboliti i reciproci controlli veterinari alle frontiere tra la Svizzera e l'UE. Nel dicembre 2011 è inoltre entrato in vigore l'Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) per i prodotti agricoli e gli alimenti, che è stato integrato all'Accordo agricolo nell'Allegato 12. L'Accordo agricolo viene ampliato regolarmente. Il Comitato misto per l'agricoltura e il Comitato misto veterinario si riuniscono di norma una volta all'anno.

Contesto

La completa liberalizzazione degli scambi commerciali nel settore del formaggio, avvenuta il 1° giugno 2007, rappresenta l'elemento centrale della componente tariffaria dell'Accordo agricolo. Da allora, qualsiasi tipo di formaggio può essere commerciato senza alcuna restrizione quantitativa (contingenti) né dazi doganali. Inoltre, sono state concordate consistenti concessioni reciproche nei settori ortofrutticolo e del giardinaggio inclusi i fiori recisi, nonché, in misura minore, per talune specialità a base di carne essiccata e di vini.

Nella componente non tariffaria dell'Accordo agricolo sono stati aboliti gli ostacoli tecnici al commercio in numerosi ambiti, ossia nei settori della legislazione veterinaria, fitosanitaria, dei mangimi per animali, delle sementi e dei prodotti biologici, e lo stesso vale per le disposizioni relative alla commercializzazione di prodotti vitivinicoli e per le norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli. Per tutti questi settori, l'Accordo abbatte gli ostacoli tariffari mediante il reciproco riconoscimento dell'equivalenza delle legislazioni (prescrizioni relative ai prodotti e disposizioni in materia di omologazione). Gli agricoltori svizzeri possono pertanto esportare verso l'UE prodotti ortofrutticoli provvisti di un certificato svizzero senza doverli preventivamente sottoporre a un ulteriore controllo in uno Stato membro dell'UE.

L'ambito veterinario concerne le misure sanitarie e zootecniche nonché quelle relative alla protezione degli animali, applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale. Mediante il cosiddetto «Allegato veterinario» dell'Accordo agricolo, dal dicembre 2006 l'equivalenza delle disposizioni è riconosciuta per la totalità dei prodotti di origine animale così come nell'ambito relativo alla salute degli animali. Tutti gli alimenti di origine animale, quali il formaggio, le specialità a base di carne, le uova e il miele, possono essere esportati senza certificati sanitari, a meno che questi ultimi non siano previsti esplicitamente dalla normativa europea. Dal 1° gennaio 2009 sono stati aboliti i controlli veterinari alle frontiere tra la Svizzera e l'UE.

Con l'Unione europea si stanno negoziando possibili soluzioni per estendere l'Accordo a tutti i prodotti alimentari, compresi quelli che non sono di origine animale.

L'Accordo agricolo del 1999 assicura già la tutela reciproca delle indicazioni geografiche per i vini e le bevande spiritose. Dal dicembre 2011 questa tutela è stata estesa a tutti i prodotti agricoli e gli alimenti grazie all'Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). Tale Accordo è stato integrato, sotto forma di nuovo allegato, nell'Accordo agricolo e garantisce una protezione giuridica identica a quella esistente all'interno del Paese per le DOP e le IGP svizzere sul territorio dell'UE e viceversa. L'ultimo aggiornamento dell'Allegato 12 è entrato in vigore il 1° luglio 2017. È previsto un aggiornamento periodico al fine di assicurare la tutela di nuove DOP e IGP di entrambe le parti. L'Accordo costituisce un importante segnale politico a favore di una migliore protezione delle indicazioni geografiche sia a livello nazionale, quale elemento della strategia di qualità, sia a livello internazionale, nel quadro degli sforzi profusi da entrambe le parti in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Portata dell'Accordo

L'UE è di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera: nel 2016 il 58% delle sue esportazioni di prodotti agricoli (pari a 5,5 mia. CHF) era diretto verso l'UE, mentre il 73% delle importazioni svizzere

di tali prodotti (pari a 8,5 mia. CHF) proveniva dall'UE. Il commercio di prodotti agricoli trasformati genera esportazioni per un valore di 4 mia. CHF e importazioni per 2,8 mia. CHF. Tale commercio è disciplinato nel Protocollo n° 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, riveduto nell'ambito degli Accordi bilaterali II (cfr. relativa scheda informativa). Dal 2007 le esportazioni svizzere di prodotti agricoli verso l'UE hanno registrato un aumento di circa 350 mio. CHF (+7%), un chiaro segnale del potenziale di esportazione dei prodotti dell'agricoltura svizzera. Già oggi viene esportato indirettamente quasi un litro di latte su quattro. La parziale liberalizzazione contemplata dall'Accordo agricolo permette ai produttori svizzeri di accedere più facilmente ad alcuni settori del mercato interno europeo, che annovera oltre 505 mio. di consumatori e consumatrici. I costi di produzione dovrebbero inoltre diminuire grazie alla liberalizzazione dei mercati per quanto riguarda le sementi, i prodotti fitosanitari e i mangimi per animali.

Grazie all'Accordo agricolo, alle frontiere sussiste ancora un importante livello di protezione dei settori produttivi, come nel caso di cereali, del latte o della carne. Le importazioni provenienti dall'UE per certi settori, tuttavia, espongono l'agricoltura svizzera a una maggiore concorrenza, che ha come conseguenza un'offerta più ampia e prezzi ridotti, a tutto vantaggio dei consumatori.

Si segnalano esperienze positive con l'Accordo agricolo: grazie alla graduale introduzione degli scambi di formaggi, tra il 2004 e il 2016 le quantità esportate nell'UE sono aumentate in media del 2,3% all'anno, il che corrisponde a un incremento in valore monetario pari all'1,1%.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/agricoltura

Maggiori informazioni

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Tel. +41 58 464 91 07, info@blw.admin.ch, www.ufag.admin.ch

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Tel. +41 58 463 30 33, info@blv.admin.ch, www.usav.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Ricerca

L'Accordo di ricerca del 1999, concluso nell'ambito degli Accordi bilaterali I, ha gettato le basi per una partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca e sviluppo (PQRS) dell'Unione europea (UE). I PQRS mirano a consolidare e a convogliare in modo più efficiente l'impegno europeo in materia di ricerca, in particolare in settori quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la sanità, l'energia, le nanotecnologie, la tecnologia spaziale e l'ambiente. La partecipazione ai PQRS comporta per la Svizzera notevoli benefici a livello scientifico, tecnologico ed economico. Dal 1° gennaio 2017 la Svizzera partecipa come Paese pienamente associato all'8° PQRS, «Orizzonte 2020», dopo avervi aderito temporaneamente come Paese parzialmente associato in seguito all'accettazione dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa».

Cronologia

- 1.1.2017 associazione piena della Svizzera a «Orizzonte 2020», ottava generazione dei PQRS
- 15.9.2014 associazione parziale della Svizzera a «Orizzonte 2020»
- 2004–2013 associazione della Svizzera al 6° PQRS (2003–2006) e al 7° PQRS (2007–2013), conformemente ai relativi Accordi del 16 gennaio 2004 e del 25 giugno 2007
- 1.6.2002 entrata in vigore dell'Accordo sebbene la Svizzera potesse partecipare in questa fase solo ad alcuni progetti
- 21.5.2000 accettazione da parte del popolo dell'Accordo nell'ambito della votazione sugli Accordi bilaterali I (con il 67,2% di «Sì»)
- 21.6.1999 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Stato del dossier

Dopo che la Svizzera ha ratificato il 16 dicembre 2016 il Protocollo III sull'estensione della libera circolazione delle persone alla Croazia, dal 1° gennaio 2017 partecipa come Paese pienamente associato a Orizzonte 2020, il più recente PQRS dell'UE. La Svizzera era in precedenza solo parzialmente associata, poiché la Commissione europea aveva bloccato la piena associazione in seguito all'accettazione dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa» e alla mancata sottoscrizione, nella primavera del 2014, del Protocollo III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Con la piena associazione i ricercatori attivi in Svizzera possono partecipare come partner a tutti gli effetti, e quindi con pari diritti, a tutti i settori di Orizzonte 2020, al programma Euratom e al progetto ITER e ricevere quindi sovvenzioni dall'UE.

Contesto

I PQRS sono lo strumento principale dell'UE per la realizzazione della sua politica in materia di scienza e tecnologia. Sono stati creati innanzitutto con lo scopo di promuovere la capacità innovativa del continente europeo grazie all'interconnessione delle competenze dei vari Stati membri nell'ambito della ricerca. La Svizzera aveva concluso un Accordo di ricerca già nel 1978 con la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) al fine di intensificare

la cooperazione europea nel campo della ricerca. Inoltre, l'inizio della partecipazione di ricercatori svizzeri a progetti specifici dei vari PQRS dell'UE risale al 1987. Tuttavia, quale Paese terzo, prima del 2004 la Svizzera non aveva mai partecipato ai programmi in modo ufficiale e finanziava autonomamente la propria partecipazione. L'Accordo bilaterale di ricerca del 1999, in vigore dal giugno 2002 e limitato nel tempo, ha permesso per la prima volta ai ricercatori svizzeri di partecipare a pieno titolo al 5° PQRS. A causa delle difficoltà nell'attuazione delle disposizioni finanziarie, la partecipazione integrale ai successivi PQRS ha tuttavia potuto essere realizzata solo grazie a due rinnovi dell'Accordo stesso: nel 2004, in previsione del 6° PQRS (2003–2006), e nel 2007 per il 7° PQRS (2007–2013). Il 1° gennaio 2014 è stata introdotta la nuova generazione di PQRS denominata Orizzonte 2020, della durata di sette anni (2014–2020). Orizzonte 2020 riunisce il PQRS, il programma Euratom e il progetto ITER per un reattore nucleare internazionale a fusione, tre iniziative che prima venivano portate avanti separatamente.

PQRS Orizzonte 2020

L'ottava generazione dei PQRS dell'UE riunisce in un contenitore comune tutte le iniziative e tutti i programmi dell'UE finora lanciati nel settore della ricerca e dell'innovazione e dispone di un budget di circa 80 mia. EUR.

Il programma è strutturato in base a tre priorità.

- Il pilastro «Eccellenza scientifica» rafforza la ricerca fondamentale in Europa e comprende le rinomate borse di studio del Consiglio europeo della ricerca (CER), le iniziative «Marie Skłodowska-Curie», il programma «Future and Emerging Technologies» (p. es. il progetto «Human Brain» del Politecnico federale di Losanna) e le infrastrutture di ricerca.
- Il pilastro «Leadership industriale» comprende investimenti in materia di ricerca e sviluppo in settori industriali cruciali come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le nanotecnologie e la tecnologia spaziale nonché un sostegno finanziario alle imprese innovative e in particolare alle PMI.
- Il pilastro «Sfide per la società» riunisce trasversalmente risorse e conoscenze relative a diversi settori, discipline e tecnologie per individuare soluzioni alle principali sfide sociali (p. es. nei settori del clima, dell'ambiente, dell'energia, dei trasporti, ecc.).

Piena associazione della Svizzera dal 2017

Con la piena associazione della Svizzera a Orizzonte 2020, gli attori svizzeri del settore della ricerca (istituti di ricerca, imprese, privati cittadini) sono equiparati ai loro partner europei. Questo implica in particolare che i partner di progetto svizzeri ricevono le sovvenzioni direttamente dalla Commissione europea.

In quanto Paese associato la Svizzera ha inoltre il diritto di essere consultata in seno ai comitati direttivi e consultivi che si occupano dell'attuazione dei programmi quadro.

Portata dell'Accordo

L'8° PQRS è il più importante programma nel settore della ricerca e dell'innovazione a livello mondiale. La piena associazione permette alla Svizzera di mantenere la sua attrattiva internazionale come piazza per l'economia, la formazione e la ricerca.

Anche l'economia privata è interessata ai programmi che puntano all'innovazione, alle applicazioni industriali o al trasferimento di tecnologie. Nel 7° PQRS, oltre un quinto dei finanziamenti europei assegnati a ricercatori in Svizzera è stato attribuito a imprese svizzere (21,9%, pari a 543,7 mio. CHF, di cui il 12,9%, ossia 321,3 mio. CHF, a PMI).

Per quanto concerne il 7° PQRS, il bilancio per la Svizzera è positivo: i contributi versati (2,26 mia. CHF) hanno avuto un rendimento pari quasi al 110% (utile netto di 219 mio. CHF) sotto forma di sostegni a progetti, il che corrisponde al 4,2% di tutti i mezzi impegnati.

Per Orizzonte 2020 non è ancora possibile stilare un bilancio finanziario definitivo. I dati disponibili mostrano tuttavia che, dal lancio del programma, la partecipazione svizzera registra per la prima volta una diminuzione. Le partecipazioni della Svizzera hanno fatto registrare un calo dell'1,4% rispetto al 7° PQRS, mentre la quota dei contributi versata agli istituti di ricerca svizzeri, sul totale dei mezzi impegnati nell'ambito di progetti, è scesa dal 4,2% nel 7° PQRS al 2,2% per Orizzonte 2020. Questa diminuzione è da ricondurre allo statuto transitorio di Paese parzialmente associato e alle insicurezze in merito alla futura partecipazione della Svizzera come pure alla temporanea impossibilità per gli istituti di ricerca svizzeri di accedere ad alcune sezioni del programma.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/ricerca

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Tel. +41 58 462 96 90, europrogram@sbfi.admin.ch
www.sefri.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE
Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch
www.dfae.admin.ch/europa_it

Trasporto aereo

L'Accordo del 1999 sul trasporto aereo disciplina l'accesso delle compagnie aeree svizzere al mercato liberalizzato dei trasporti aerei europeo. Grazie alla concessione dei diritti di traffico e al divieto di discriminazione, le compagnie aeree svizzere sono ampiamente equiparate alle loro concorrenti europee. Possono, per esempio, scegliere liberamente le destinazioni che hanno intenzione di collegare, le tariffe che intendono praticare nonché quali velivoli utilizzare per i singoli voli. Per i passeggeri ciò significa tendenzialmente una riduzione delle tariffe e una maggiore scelta di collegamenti aerei.

Cronologia

- 1.6.2002 entrata in vigore dell'Accordo
- 21.5.2000 accettazione da parte del popolo dell'Accordo nell'ambito della votazione sugli Accordi bilaterali I (con il 67,2% di «Sì»)
- 21.6.1999 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Stato del dossier

Nel novembre del 2011 sono stati avviati con l'Unione europea (UE) negoziati riguardanti l'effettuazione di voli interni da parte di compagnie straniere (libertà n° 8 e 9), che hanno portato alla conclusione di un accordo. L'attuazione di quest'ultimo da parte dell'UE è tuttavia subordinata al raggiungimento di un accordo anche sulle questioni istituzionali e al collegamento dei sistemi di scambio delle quote di emissioni della Svizzera e dell'UE (ETS). Nessuna di queste due condizioni è stata ancora soddisfatta.

Contesto

Prima dell'Accordo del 1999 la Svizzera aveva concluso separatamente con quasi tutti gli Stati che allora facevano parte dell'UE accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo. Oggi questi trattati sono sostituiti dall'Accordo sul trasporto aereo e le loro disposizioni si applicano unicamente quando il loro campo di applicazione o la portata dei diritti contemplati è superiore a quanto stipulato nell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE.

L'Accordo sul trasporto aereo è entrato in vigore in una fase particolarmente difficile dell'industria dell'aviazione civile (basti pensare al blocco a terra, o «grounding», dei velivoli della Swissair il 2 ottobre 2001). Le barriere che ostacolavano l'accesso al mercato europeo e che avevano contribuito in parte al fallimento dell'ex compagnia di bandiera sono state da allora progressivamente abolite. Dal 1° giugno 2004, grazie all'Accordo, le compagnie aeree svizzere possono inoltre collegare destinazioni in due Stati membri dell'UE.

Contenuto

L'Accordo sul trasporto aereo estende anche alla Svizzera l'acquis dell'UE relativo a questo settore dei trasporti e viene applicato in particolar modo il principio del divieto di discriminazione in base alla nazionalità. Di conseguenza, le compagnie aeree svizzere vengono equiparate in tutto e per tutto a quelle dell'UE.

La Svizzera adotta sostanzialmente le medesime norme vigenti nell'UE: pertanto i diritti di traffico sono stati concessi gradualmente alle compagnie aeree di entrambe le parti contraenti. Le «libertà» relative al trasporto aereo (dal punto di vista di una compagnia aerea svizzera) sono:

- libertà n° 1: diritto di sorvolo
- libertà n° 2: possibilità di effettuare scali non commerciali (p. es. per riparazioni)
- libertà n° 3: voli verso aeroporti dell'UE (p. es. Ginevra-Parigi)
- libertà n° 4: voli provenienti da qualsiasi aeroporto dell'area UE (p. es. Parigi-Ginevra)
- libertà n° 5: voli verso aeroporti dell'UE con scalo e con possibilità di imbarcare passeggeri sul territorio dell'UE e di trasportarli verso altre destinazioni (p. es. Zurigo-Vienna-Roma)
- libertà n° 6: collegamento tra due destinazioni nell'UE con scalo e con possibilità di imbarcare passeggeri sul territorio svizzero e di trasportarli verso altre destinazioni (p. es. Londra-Zurigo-Berlino)
- libertà n° 7: collegamento tra due destinazioni nell'UE (p. es. Madrid-Atene)

- libertà n° 8/9: «cabotaggio», in altri termini, voli interni eseguiti da una compagnia straniera (p. es. Zurigo–Parigi–Lione: libertà n° 8; Parigi–Lione: libertà n° 9)

Sono stati accordati tutti i diritti di traffico tranne le libertà n° 8 e 9. L'accordo raggiunto dalla Svizzera e dall'UE sulla concessione di queste due libertà non è ancora stato attuato.

Con l'Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE è stata anche introdotta la libertà di stabilirsi e di investire nel settore dell'aviazione. Una compagnia aerea svizzera può pertanto liberamente assumere partecipazioni di maggioranza in una compagnia aerea dell'UE senza che quest'ultima perda il proprio status comunitario e i relativi diritti.

La Commissione europea e la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) vigilano sul rispetto delle regole in materia di concorrenza nel mercato europeo del trasporto aereo. Grazie all'Accordo in vigore, tali funzioni di controllo sono estese anche alle imprese svizzere. Le due istituzioni non sono invece competenti né in materia di sussidi statali né per quanto concerne la restrizione dei diritti di atterraggio in territorio svizzero per ragioni ecologiche.

Il Comitato misto Svizzera–UE per il trasporto aereo vigila sull'attuazione dell'Accordo. Nel quadro dei suoi incontri periodici vengono adottate decisioni riguardanti il recepimento da parte della Svizzera di diversi atti normativi dell'UE. Nell'ambito del trasporto aereo la Svizzera recepisce infatti di volta in volta gli sviluppi del diritto dell'UE, tra cui prevalentemente norme tecniche e disposizioni relative, p. es., alla sicurezza tecnica, alla sicurezza della navigazione aerea e ai controlli di sicurezza per persone e merci aerotrasportate.

Dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Comitato misto ha deciso a favore della partecipazione della Svizzera sia all'Agenzia europea per la sicurezza della navigazione aerea (AESA) sia al Cielo unico europeo (Single European Sky, SES). L'AESA è responsabile delle omologazioni e della vigilanza in ambito tecnico (fabbricazione e manutenzione di aeromobili, certificazione dei velivoli e delle aziende preposte alla manutenzione). L'Agenzia annovera tra le proprie competenze anche la formazione aeronautica e il servizio di volo. Prossimamente svolgerà un ruolo centrale per tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza dell'aviazione civile, inclusi gli standard di sicurezza negli aeroporti e i

sistemi di gestione del traffico aereo. Dal canto suo, il SES mira a riorganizzare la sicurezza della navigazione aerea in Europa al fine di garantire una gestione efficiente e sicura del traffico aereo, sempre più congestionato. Elementi centrali sono la certificazione delle aziende che si occupano di sicurezza della navigazione aerea e la creazione di spazi aerei transnazionali ripartiti non più esclusivamente in funzione delle frontiere bensì in base a criteri operativi. In questo contesto la Svizzera partecipa alla creazione di un blocco di spazio aereo funzionale sopra l'Europa centrale (Functional Airspace Block Europe Central, FABEC) in collaborazione con Germania, Francia e Paesi del Benelux.

Portata dell'Accordo

L'Accordo sul trasporto aereo assicura alle compagnie aeree svizzere condizioni in materia di concorrenza pressoché identiche a quelle delle loro concorrenti dell'UE. Riveste pertanto un'importanza fondamentale per il loro successo nel mercato particolarmente conteso del trasporto aereo. In base a questo Accordo, le compagnie aeree svizzere possono collegare le destinazioni che desiderano tramite velivoli di qualsiasi capienza. Ciò permette di ottimizzare l'impiego della flotta aerea e, quindi, di ridurre le spese di gestione. Inoltre, le compagnie sono libere di fissare i prezzi dei biglietti, dato che le autorizzazioni tariffarie sono state abolite.

Parallelamente, l'apertura del mercato svizzero alle compagnie estere ha stimolato la concorrenza, favorendo l'introduzione di nuovi collegamenti internazionali con voli di linea. Anche le compagnie straniere hanno iniziato a gestire diversi collegamenti, approfittando a loro volta dell'Accordo. Tra queste vanno citate in particolare le compagnie low-cost, che hanno registrato un notevole aumento delle loro quote di mercato. Per i consumatori ciò implica tendenzialmente una riduzione delle tariffe nonché nuovi e migliori collegamenti aerei.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/trasporto-aereo

Maggiori informazioni

Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC

Tel. +41 58 464 72 87, info@bazl.admin.ch, www.ufac.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Trasporti terrestri

L'Accordo sui trasporti terrestri del 1999 liberalizza l'accesso al mercato dei trasporti stradali e ferroviari per il trasporto di persone e merci tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) e, al contempo, costituisce la base legale per l'introduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) nel 2001. Questa tassa – i cui proventi contribuiscono a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie in Svizzera – è finalizzata a promuovere il trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia. Firmando l'Accordo sui trasporti terrestri, l'UE ha avallato questa politica di trasferimento.

Cronologia

- 2005–2017 adeguamenti della TTPCP (2005, 2008, 2009, 2012, 2017)
- 1.6.2002 entrata in vigore dell'Accordo
- 21.5.2000 accettazione da parte del popolo dell'Accordo nell'ambito della votazione sugli Accordi bilaterali I (con il 67,2% di «Sì»)
- 21.6.1999 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Stato del dossier

Dopo aver registrato notevoli aumenti durante gli anni 1980 e 1990, il traffico pesante attraverso le Alpi è stato stabilizzato con l'introduzione della TTPCP nel 2001 e si è addirittura leggermente ridotto. L'entrata in servizio della Nuova ferrovia transalpina (NFTA) e l'apertura delle infrastrutture che la compongono (p. es. della galleria di base del San Gottardo) influiranno inoltre probabilmente sul numero di mezzi pesanti che transitano attraverso le Alpi.

Contesto

Per quanto riguarda il trasporto su strada, l'Accordo sui trasporti terrestri ha permesso di liberalizzare il mercato del settore nel suo insieme, vale a dire sia il trasporto di persone sia il traffico di merci, in Svizzera e nei 28 Stati membri dell'UE. In base all'Accordo, gli autotrasportatori svizzeri possono trasportare liberamente merci da uno Stato dell'UE a un altro («gran cabotaggio»). L'unica eccezione è il cosiddetto «piccolo cabotaggio» (trasporto all'interno dei confini di un Paese: p. es. da Parigi a Nizza o da Berna a Zurigo), che non è incluso nell'apertura del mercato.

Grazie all'Accordo, le imprese ferroviarie possono contare su un migliore accesso all'insieme delle reti ferroviarie per quanto riguarda il trasporto merci, in particolare a beneficio delle imprese attive nel settore dei trasporti combinati internazionali (autocarri o container caricati sul treno). Per allestire un trasporto di soli vagoni merci occorre raggruppare almeno due imprese internazionali affinché possano godere sia del diritto di transito sia del diritto di accesso nei Paesi dei relativi raggruppamenti.

Sforzandosi di migliorare la sua offerta in campo ferroviario, la Svizzera si è impegnata a realizzare la NFTA, mentre l'UE ha acconsentito nello stesso tempo a migliorare l'accesso a nord e a sud di quest'ultima. La galleria di base del Lötschberg è entrata in servizio nel dicembre del 2007, mentre quella del San Gottardo nel dicembre del 2016. L'apertura delle due nuove gallerie ha permesso non solo di ridurre notevolmente la concorrenza del trasporto passeggeri, ma anche di aumentare la capacità del traffico merci.

Con l'Accordo sui trasporti terrestri, l'UE ha, in linea di principio, accettato l'introduzione graduale della TTPCP e, allo stesso tempo, la politica svizzera dei trasporti che mira a trasferire le merci pesanti dalla strada alla ferrovia. Riscossa dal 2001 su tutti i mezzi pesanti che circolano sulle strade svizzere, la TTPCP viene calcolata secondo il principio di causalità («chi inquina paga») in funzione della distanza percorsa, del peso totale dei veicoli nonché del grado di emissione di sostanze inquinanti. L'ultimo adeguamento delle tariffe risale al 1° gennaio 2008. Attualmente l'importo della TTPCP ammonta in media a 325 CHF per un autocarro di 40 tonnellate che percorre una tratta pari a 300 chilometri (p. es. da Basilea a Chiasso). A causa del costante rinnovamento del parco veicoli e della conseguente riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti, questa media si abbassa con il passare del tempo. Nel giugno del 2016 il Comitato misto ha deciso di adeguare le regole di riscossione della TTPCP, facendo retrocedere i veicoli EURO III nella categoria fiscale più cara e attribuendo

i veicoli EURO IV ed EURO V alla categoria fiscale media. Viene inoltre abolito lo sconto del 10% in vigore dal 1° gennaio 2012 per i veicoli EURO VI. La decisione è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

Come contropartita all'introduzione della TTPCP, la Svizzera ha accettato di aumentare il limite di peso dei mezzi pesanti, che dal 2000 al 2005 è passato progressivamente da 28 a 40 tonnellate. Il limite di 40 tonnellate è giustificato sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo ecologico. Infatti, per trasportare la medesima quantità di merci occorrono oggi meno transiti di autocarri rispetto a prima.

Contenuto

L'Accordo segue il principio dell'equivalenza delle legislazioni delle parti contraenti, il che significa che la Svizzera e l'UE non sono tenute ad avere regole identiche. È sufficiente che l'efficacia e la portata rispettive norme giuridiche siano armonizzate. Per esempio, in Svizzera vengono attualmente create basi legali nazionali (tramite leggi o ordinanze) di cui successivamente sarà verificata l'equivalenza insieme all'UE. Se le parti contraenti concordano sul fatto che la legislazione svizzera e quella europea sono equivalenti, il relativo atto normativo verrà recepito, tramite una decisione del Comitato misto Svizzera-UE sui trasporti terrestri, nell'Allegato 1 dell'Accordo. Si tratta essenzialmente di atti normativi dell'UE, p. es. nei settori dell'interoperabilità e della sicurezza del traffico ferroviario nonché delle infrastrutture stradali e dei trasporti stradali. L'armonizzazione del diritto svizzero con le normative UE in questi settori rappresenta una condizione importante per lo sviluppo di una politica dei trasporti condivisa, in grado di eliminare gli ostacoli tecnici e di facilitare l'accesso al mercato europeo da parte delle imprese svizzere del settore ferroviario e dei trasporti su strada.

L'Accordo mira a garantire condizioni concorrenziali e di accesso al mercato paragonabili per le aziende di trasporti stradali e ferroviari con sede in Svizzera e nell'UE. A tal fine la normativa riguardante l'accesso alla professione di autista e le relative disposizioni sociali nonché le norme tecniche e i limiti di peso per i veicoli pesanti sono state in larga parte armonizzate. L'introduzione di prescrizioni comuni in materia di interoperabilità e sicurezza ha portato anche a un'armonizzazione tecnica nel settore del traffico ferroviario.

Portata dell'Accordo

L'Accordo sui trasporti terrestri consente di realizzare una politica dei trasporti coordinata tra la Svizzera e l'UE. Tale politica non mira solo a soddisfare le esigenze legate a una maggiore mobilità e al trasporto merci in costante

aumento, obiettivo che raggiunge aprendo in parte i mercati del traffico (liberalizzazione), ma anche a tenere conto delle preoccupazioni legate alla tutela dell'ambiente, in particolare incitando a trasferire il più possibile su rotaia il trasporto di merci su strada e allestendo itinerari il più possibile diretti. Un contributo al riguardo è dato, non da ultimo, dallo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria transalpina, previsto nell'Accordo, con la costruzione della NFTA.

Nel 2016 attraverso le Alpi svizzere sono transitati per la prima volta più di 40 milioni di tonnellate di merci (precisamente 40,4 mio.). Mai prima di allora era stato registrato un simile volume. Sono inoltre aumentati i trasporti su rotaia, che hanno raggiunto una quota del 71% di tutte le merci trasportate attraverso le Alpi svizzere. Si tratta del valore più alto mai registrato dall'introduzione della TTPCP a oggi e, in ogni caso, di una cifra eccezionalmente alta per l'arco alpino. Tra il 2000 e il 2016 il numero dei mezzi pesanti transitati attraverso le Alpi per il trasporto di merci si è ridotto, passando da 1'404'000 a 975'000 transiti l'anno. Per la prima volta dal 1994 il numero di transiti è stato pertanto inferiore al milione.

Dal 2003 al 2016 i proventi netti della TTPCP hanno registrato il seguente andamento:

Anno	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Mio. CHF	701	694	1231	1306	1336	1441	1452

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mio. CHF	1490	1555	1529	1517	1493	1457	1450

Circa un quarto di questi proventi è versato da autotrasportatori stranieri. Il ricavo della tassa viene versato per due terzi alla Confederazione e per il rimanente terzo ai Cantoni. La quota della TTPCP spettante alla Confederazione serve ad alimentare un fondo per il finanziamento di progetti infrastrutturali nei trasporti pubblici (NFTA, collegamento alla rete ferroviaria europea ad alta velocità, provvedimenti contro l'inquinamento acustico, ecc.).

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/trasporti-terrestri

Maggiori informazioni

Ufficio federale dei trasporti UFT

Tel. +41 58 462 36 43, info@bav.admin.ch, www.uft.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Schengen/Dublino

L'Accordo di associazione a Schengen agevola la mobilità tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) grazie all'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere interne e migliora la cooperazione internazionale in materia di giustizia e polizia nella lotta contro la criminalità. L'Accordo di associazione a Dublino garantisce che le richieste di asilo siano esaminate da un solo Stato nello spazio Dublino definendo i criteri che stabiliscono la competenza nazionale. In tal modo consente di evitare che i richiedenti l'asilo siano rinviiati da uno Stato all'altro oppure che, dopo il rifiuto della loro richiesta, non presentino una nuova in un altro stato membro del sistema Dublino.

Cronologia

- 12.12.2008 entrata in vigore operativa (negli aeroporti dal 29 marzo 2009)
- 1.3.2008 entrata in vigore formale degli Accordi
- 5.6.2005 accettazione da parte del popolo (con il 54,6% di «Sì»)
- 26.10.2004 firma degli Accordi (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Stato del dossier

Dalla firma dei due accordi avvenuta il 26 ottobre 2004 sono stati notificati alla Svizzera 194 sviluppi dell'acquis di Schengen e tre sviluppi dell'acquis di Dublino/Eurodac (stato settembre 2017). Gli sviluppi attuali sono illustrati con maggiore precisione nei rispettivi settori tematici.

Contesto

La cooperazione tra Stati europei in materia di giustizia, polizia, visti e asilo denominata «Schengen/Dublino» è stata avviata nel 1985 da cinque Stati membri dell'ex Comunità europea. Oggi comprende quasi tutti gli Stati membri dell'UE e i quattro Stati associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). La lotta alla criminalità internazionale, al terrorismo e la gestione dei movimenti migratori in e verso l'Europa sono problematiche comuni che possono essere affrontate più efficacemente collaborando. La Svizzera partecipa alla cooperazione pratica delineata da Schengen/Dublino dal 12 dicembre 2008.

Schengen


In linea di principio, tutti gli Stati membri dell'UE sono anche Stati Schengen, con alcune eccezioni: la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito godono di uno status particolare, mentre la Bulgaria, la Romania, la Croazia e Cipro (stato settembre 2017) non sono ancora membri. L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono Stati associati. L'Accordo di Schengen disciplina i settori fondamentali illustrati qui di seguito:

Controlli alle frontiere

Sostanzialmente, alle frontiere interne dello spazio Schengen non vengono più eseguiti i controlli sulle persone, salvo in caso di sospetti fondati. Rimangono invece possibili i controlli doganali da parte del Corpo svizzero delle guardie di confine, il quale, in caso di sospetto di polizia, è autorizzato a svolgere

Situazione attuale (stato settembre 2017): vista la persistente pressione migratoria, nell'autunno del 2015 diversi Stati europei hanno provvisoriamente reintrodotti i controlli alle frontiere interne. Tali controlli, previsti dal codice frontiere Schengen (art. 25-30) per situazioni eccezionali che rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, non servono agli Stati in questione per tenere lontani i richiedenti l'asilo, bensì per controllare le persone che entrano nei rispettivi territori. Nel maggio del 2017 il Consiglio dell'UE ha concesso agli Stati interessati una nuova proroga dei controlli alle frontiere per un massimo di sei mesi. Queste misure non hanno tuttavia comportato la sospensione di Schengen, che viene tuttora applicato. Qualora fossero soddisfatte le condizioni previste a tale scopo, anche la Svizzera potrebbe decidere di ripristinare i controlli, tuttavia il Consiglio federale, che monitora costantemente la situazione, ritiene che al momento non sussistano i presupposti per una simile misura.

In seguito al mutamento della situazione e, in particolare, alla minaccia terroristica, nel marzo del 2017 la Commissione europea ha inoltre disposto un adeguamento del codice frontiere Schengen al fine di potenziare i controlli alle frontiere esterne. Ora si effettueranno controlli sistematici alle frontiere esterne (inclusa la consultazione della banca dati) anche sui cittadini dell'Unione e su quelli che hanno diritto alla libera circolazione.



un controllo sulle persone adeguato alle circostanze. In particolari situazioni di rischio (p. es. grandi eventi come il vertice del G8 o il Campionato europeo di calcio) è possibile reintrodurre i controlli sulle persone per un periodo limitato. Inoltre, vengono rafforzati, sulla base di standard uniformi, i controlli mobili nelle zone interne e vicine alla frontiera come pure la sorveglianza delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Le frontiere esterne Schengen della Svizzera sono situate negli aeroporti internazionali.

Politica dei visti

Un importante capitolo del sistema di sicurezza istituito da Schengen è la politica comune in materia di visti a breve termine. Tutti gli Stati che aderiscono a Schengen vagliano e rilasciano i visti secondo criteri omogenei. Il «visto Schengen» autorizza i cittadini di Paesi terzi a soggiornare in tutti gli Stati dello spazio Schengen per 90 giorni in un periodo complessivo di 180 giorni. Qualora sospetti il rilascio abusivo di visti, uno Stato Schengen può invocare il diritto di procedere all'esame preliminare delle domande di visti presentate in uno Stato a rischio e, successivamente, opporre il proprio veto alla decisione di rilascio. Uno Stato ha inoltre la possibilità di mantenere il divieto

d'entrata sul proprio territorio nazionale nei confronti di una persona titolare di un visto Schengen.

Cooperazione tra forze di polizia e Sistema d'informazione Schengen (SIS)

Nello spazio Schengen, lo scambio d'informazioni di polizia e la cooperazione tra Stati avvengono con modalità standardizzate, all'insegna della rapidità e dell'efficienza. Il fulcro dell'accordo è rappresentato dal Sistema d'informazione Schengen (SIS), che nel 2013 è stato sostituito da un sistema di seconda generazione (SIS II). Il SIS è una banca dati in cui sono registrate segnalazioni relative a ricerche di oggetti (auto, armi o passaporti) e persone (p. es. colpite da un divieto di entrata o da un mandato di cattura oppure scomparse). Con oltre 63 milioni di schede, il SIS rappresenta un importante strumento nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, tra cui le rapine organizzate e il traffico di esseri umani, droga e armi. Il SIS è operativo in Svizzera dal 14 agosto 2008.

FRONTEX

L'Agenzia europea per le frontiere FRONTEX è stata fondata nell'ottobre del 2004 e coordina la collaborazione degli Stati Schengen nel settore della prote-

zione delle frontiere esterne comuni. Poiché le persone possono sostanzialmente circolare liberamente nello spazio Schengen, è importante attuare un controllo esaustivo e coordinato delle frontiere esterne. A partire dal 2015, la situazione relativa ai flussi migratori ha evidenziato la necessità di migliorare le basi giuridiche esistenti. Alla fine del 2015, la Commissione europea ha quindi presentato una proposta per l'istituzione di una nuova guardia di frontiera e costiera europea. La nuova agenzia, che ha sostituito FRONTEX e opera con lo stesso nome, è legalmente operativa dal 6 ottobre 2016. Sono due le novità centrali dell'agenzia: una riguarda la creazione di una riserva di rapido intervento costituita da 1500 guardie di frontiera che, in caso di necessità, vengono messe a disposizione dell'agenzia nel giro di pochi giorni da parte degli Stati Schengen. La seconda novità consiste nel fatto che, qualora uno Stato Schengen dovesse rifiutarsi di collaborare con l'agenzia in una situazione d'emergenza alle sue frontiere esterne, il Consiglio potrà raccomandare ad altri Stati Schengen di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne. Per fornire un migliore sostegno agli Stati Schengen, l'agenzia dispone inoltre di competenze più ampie nel settore del rimpatrio (p. es. mediante il finanziamento di voli congiunti nell'UE).

La Svizzera partecipa attivamente dal 2011 alle operazioni FRONTEX a livello finanziario e di personale. Il nuovo regolamento per l'istituzione della guardia costiera e di frontiera europea è stato notificato alla Svizzera alla fine di settembre 2016 come sviluppo dell'acquis di Schengen. Il suo recepimento deve essere approvato dal Parlamento.

Assistenza giudiziaria

L'agevolazione dell'assistenza giudiziaria (ossia lo scambio d'informazioni tra le autorità giudiziarie) migliora la cooperazione giudiziaria nei processi penali. Le autorità giudiziarie possono p. es. comunicare direttamente tra di loro anziché passare tramite i ministeri (p. es. nel caso di una procedura di estradizione).

In materia fiscale la Svizzera fornisce assistenza giudiziaria sulla base dell'Accordo di Schengen nell'ambito delle imposte indirette e dei dazi doganali. Affinché l'assistenza si applichi in questo contesto, è sufficiente una sottrazione d'imposta. Nel settore delle imposte dirette, le disposizioni vigenti di Schengen (art. 51 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen) non comportano per la Svizzera alcun nuovo obbligo in materia di assistenza giudiziaria. Qualora ciò dovesse cambiare in seguito a uno sviluppo dell'acquis di Schengen, la Svizzera ha negoziato la possibilità di ottenere una deroga di

durata indeterminata («opt out»): essa può pertanto rinunciare a recepire la modifica nella propria legislazione senza per questo rimettere in discussione la sua partecipazione alla cooperazione Schengen.

Legislazione sulle armi

Schengen promuove l'osservanza di determinate norme minime per la lotta all'abuso in materia di armi. Un'importante modifica introdotta da Schengen riguarda l'acquisto di armi da parte di privati, che deve sottostare alle stesse norme previste per l'acquisto in ambito commerciale. A seconda del tipo di armi, è necessario notificare l'acquisto o richiedere un permesso di acquisto d'armi. Schengen non prescrive un registro centrale e nazionale delle armi, ma unicamente la notifica. Stabilisce inoltre quali dati occorre dichiarare per l'identificazione della persona e dell'arma.

Dublino

Lo spazio Dublino comprende tutti gli Stati membri dell'UE nonché i quattro Stati associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). La cooperazione Dublino si fonda sul principio che ogni domanda di asilo presentata nello spazio Dublino sia anche effettivamente esaminata (diritto alla procedura di esame) e che un unico Stato sia competente per la sua elaborazione. Dublino regola pertanto la competenza, ma non armonizza le procedure nazionali di richiesta d'asilo. Una volta stabilita la competenza di uno Stato, le altre domande della stessa persona (cosiddette domande doppie o multiple) non sono più elaborate da altri Stati.

La competenza è stabilita in funzione di diversi criteri, p. es.:

- Primo ingresso: lo Stato competente è il primo in cui è entrato il richiedente l'asilo.
- Permesso d'ingresso/visto: lo Stato competente è quello che ha rilasciato il permesso o il visto d'ingresso.
- Domicilio dei familiari: lo Stato competente è quello nel quale risiedono già dei membri della famiglia del richiedente.

La banca dati Eurodac, nella quale si registrano sostanzialmente le impronte digitali di tutti richiedenti l'asilo e delle persone arrestate nel tentativo di varcare illegalmente le frontiere esterne o che hanno avviato una procedura di asilo, permette di identificare più facilmente le richieste di asilo multiple. Se dalla banca dati si evince che la competenza spetta a un altro Stato dello spazio Dublino, a tale Stato sarà chiesto di eseguire la procedura.

Sviluppo dell'acquis Schengen/Dublino

Esperte ed esperti svizzeri partecipano ai Comitati misti Schengen del Consiglio dell'UE e ai comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Non dispongono di un diritto di codecisione formale, ma possono partecipare ai dibattiti fornendo un contributo determinante. Pertanto svolgono un ruolo significativo in quanto le decisioni sono adottate il più delle volte per consenso.

Dopo l'approvazione, uno sviluppo dell'acquis viene notificato alla Svizzera per iscritto. Dalla data di approvazione essa ha 30 giorni di tempo per esprimersi riguardo al recepimento, confermandolo nell'ambito di uno scambio di note. Se l'atto giuridico notificato introduce nuovi diritti o obblighi, lo scambio di note rappresenta per la Svizzera un trattato di diritto internazionale che richiede l'approvazione del Consiglio federale o del Parlamento. In questo caso lo scambio di note ha luogo con riserva dell'approvazione parlamentare, che può essere soggetta a referendum facoltativo. Il recepimento e l'attuazione dello sviluppo devono avvenire entro due anni. La maggior parte (circa l'85%) degli sviluppi riguarda questioni tecniche o non ha carattere vincolante e il Consiglio federale può quindi approvarli o prenderne atto direttamente. Per gli altri sviluppi (circa il 15%) è necessaria l'approvazione parlamentare.

Se la Svizzera respinge un nuovo atto giuridico, scatta una procedura stabilita per giungere a una soluzione comune. La Svizzera può negoziare proposte di soluzione alternative ai massimi livelli ministeriali. Qualora nessun compromesso risulti possibile, nei casi estremi l'Accordo decade e, di conseguenza, viene meno automaticamente anche l'altro accordo (Accordo di associazione a Schengen o Dublino, a seconda del caso).

Situazione attuale (stato settembre 2017): dopo i diversi recenti attentati terroristici in Europa, nel novembre del 2015 la Commissione europea ha proposto una revisione della direttiva Schengen sulle armi al fine di limitare il possesso delle categorie di armi da fuoco più pericolose. La revisione della direttiva sulle armi è stata adottata il 17 maggio 2017 dall'UE e successivamente notificata alla Svizzera come sviluppo dell'acquis di Schengen. Durante le relative discussioni nel Consiglio dell'UE, la Svizzera è riuscita a far valere soluzioni pragmatiche che, da un lato, impediscono che armi pericolose finiscano nelle mani dei terroristi e, dall'altro, tengono conto delle tradizioni del sistema di milizia svizzero (consegna dell'arma di ordinanza dopo avere prestatato il servizio militare obbligatorio) e in materia di tiro.

Portata degli Accordi

La Svizzera è un piccolo Paese situato nel cuore dell'Europa e, in quanto tale, beneficia dell'agevolazione della mobilità introdotta con Schengen gra-

zie alle importanti interdipendenze sociali ed economiche che la legano agli altri Paesi europei. L'abolizione dei controlli sistematici alle frontiere interne agevola i viaggi e favorisce il turismo grazie al visto Schengen rilasciato in base a criteri uniformi, in quanto i viaggiatori diretti in Svizzera non devono più avviare una procedura separata.

Considerato che i criminali, i contrabbandieri e i passatori tendono ad agire a livello transfrontaliero, un'efficiente cooperazione internazionale in materia di giustizia e polizia diventa sempre più importante. Il primo partner della Svizzera in questi settori è l'UE. Nell'ambito di Schengen e Dublino la cooperazione nel campo della sicurezza e della migrazione è promossa in modo mirato e determinato.

Situazione attuale (stato settembre 2017): l'inasprimento della situazione migratoria registrato nel 2015 ha messo alla prova il sistema di Dublino. Quest'ultimo era infatti stato creato in condizioni completamente diverse e il suo compito originario non prevedeva né la gestione di un numero così elevato di richiedenti l'asilo né una ripartizione degli oneri tra i diversi Paesi di accoglienza. Un adeguamento del sistema di Dublino si rivela pertanto necessario ed è attualmente oggetto di discussione sulla base di una proposta della Commissione europea del maggio 2016. Nella proposta viene mantenuto il criterio fondamentale per la definizione della competenza, ossia il primo ingresso, ma viene aggiunto anche un meccanismo correttivo volto a garantire una ripartizione degli oneri tra i vari Stati di Dublino. Questo meccanismo si attiva automaticamente nel momento in cui uno Stato di Dublino riceve un numero sproporzionato di richieste d'asilo. Per un certo periodo di tempo lo Stato in questione non sarebbe più tenuto ad accogliere richiedenti l'asilo poiché questi sarebbero ridistribuiti agli Stati che hanno ricevuto meno richieste. Le linee essenziali della proposta e il meccanismo di redistribuzione rispondono alla richiesta, da sempre avanzata dalla Svizzera, di una più equa ripartizione degli oneri tra i vari Stati. Nel quadro del suo diritto di essere consultata, la Svizzera si impegna nell'ambito delle discussioni relative a tale proposta. Una modifica del regolamento di Dublino costituirà per la Svizzera uno sviluppo dell'acquis di Dublino.

Vista la straordinaria situazione di emergenza migratoria in Italia e in Grecia, nell'estate del 2015 l'UE ha deciso, al di fuori del sistema di Dublino, di sgravare i due Paesi prevedendo il trasferimento, nell'arco di due anni, di un totale di 106'000 richiedenti l'asilo in altri Stati UE, che si occuperanno poi della procedura di asilo per le persone interessate. Questi sforzi di trasferimento vanno sotto il nome di ricollocazione («relocation») e riguardano soltanto i richiedenti l'asilo che godono in tutta Europa di un elevato tasso medio di riconoscimento di necessità di protezione, come i Siriani e gli Eritrei.

Poiché la ricollocazione avviene al di fuori del sistema di Dublino, una partecipazione della Svizzera e degli altri Stati associati non è obbligatoria. Tuttavia, il 18 settembre 2015 il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera parteciperà agli sforzi di ricollocazione accogliendo complessivamente 1500 richiedenti l'asilo: entro l'autunno del 2017 riceverà 900 richiedenti l'asilo in provenienza dall'Italia e 600 dalla Grecia, occupandosi anche della procedura d'asilo.

Negli scorsi anni la Svizzera ha maturato esperienze in gran parte positive anche nella cooperazione riguardante il regolamento di Dublino. Non essendo un classico Paese di primo asilo, gli oneri per il settore dell'asilo sono diminuiti. Dal 2015, tuttavia, i flussi migratori e la situazione della sicurezza hanno messo alla prova i sistemi di Schengen e Dublino, che devono quindi essere rielaborati e adeguati per poter far fronte alle sfide attuali. Le discussioni sulle diverse proposte di modifica e l'attuazione di queste ultime rappresentano un tema centrale nell'ambito della collaborazione. Nel quadro del suo diritto di essere consultata, la Svizzera si impegna presso gli organi competenti a Bruxelles a favore di soluzioni solidali e comuni che tengano conto dei suoi interessi.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/schengen_it

Maggiori informazioni

Schengen: Ufficio federale di giustizia UFG

Tel. +41 58 462 41 43, info@bj.admin.ch, www.ufg.admin.ch

Dublino: Segreteria di Stato della migrazione SEM

Tel. +41 58 465 11 11, info@sem.admin.ch

www.sem.admin.ch

Elenco esaustivo degli sviluppi notificati:

www.dfae.admin.ch/europa/schengen-sviluppi

Informazioni generali: Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Fiscalità del risparmio/Scambio automatico di informazioni in ambito fiscale (Accordo SAI)

Nel 2004, nell'ambito degli Accordi bilaterali II, al fine di lottare contro l'evasione fiscale transfrontaliera, la Svizzera e l'Unione europea (UE) hanno concluso un Accordo sulla fiscalità del risparmio. L'Accordo sullo scambio automatico di informazioni (SAI) ai fini fiscali tra la Svizzera e l'UE, firmato il 27 maggio 2015, si basa sullo standard globale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e sostituisce il Accordo sulla fiscalità del risparmio. Dal 2017 la Svizzera e i 28 Stati membri dell'UE rilevano i dati dei conti e dal 2018 procederanno al primo scambio di informazioni. Con l'introduzione dello standard la Svizzera e l'UE danno un contributo importante alla lotta contro l'evasione fiscale.

Cronologia

- 1.1.2017 entrata in vigore dell'Accordo SAI
- 17.6.2016 approvazione da parte del Parlamento
- 27.5.2015 firma dell'Accordo SAI
- 1.7.2005 entrata in vigore dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio
- 17.12.2004 approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004 firma dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Stato del dossier

Il 17 giugno 2016 il Parlamento ha approvato l'Accordo SAI. L'Accordo, che si applica ai 28 Stati membri dell'UE, è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce il Accordo sulla fiscalità del risparmio: sul piano formale costituisce un protocollo di modifica di quest'ultimo.

Contesto

Il 14 maggio 2013 il Consiglio dei ministri delle finanze dell'UE (ECOFIN) ha incaricato la Commissione europea di avviare negoziati per l'adeguamento dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con la Svizzera e altri Stati terzi (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino). Dopo aver consultato le commissioni parlamentari competenti e i Cantoni, il Consiglio federale ha inoltre approvato, il 18 dicembre 2013, un mandato negoziale per la revisione dell'Accordo in questione. La revisione doveva eliminare le scappatoie fiscali, affinché non fosse possibile eludere la tassazione del risparmio attraverso società intermedie o determinati strumenti finanziari. I negoziati per questo adeguamento tecnico dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio sono stati aperti a metà gennaio 2014.

Tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare l'adozione di uno standard globale elaborato dall'OCSE, l'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato un mandato negoziale inteso a

stipulare un Accordo concernente lo scambio automatico di dati tra Stati partner, tra cui l'UE. In questo modo i negoziati relativi alla revisione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio hanno preso una direzione diversa. Il 27 maggio 2015 la Svizzera e l'UE hanno infine sottoscritto l'Accordo SAI.

Contenuto

Con l'Accordo sulla fiscalità del risparmio gli agenti pagatori svizzeri (p. es. le banche) prelevano una ritenuta anonima del 35% sui redditi da risparmio realizzati in Svizzera di contribuenti UE. Il gettito dell'imposta viene retrocesso per il 75% allo Stato in cui risiede il cliente, il restante 25% resta alla Svizzera a copertura delle spese sostenute. Su espressa volontà del beneficiario la ritenuta può essere sostituita da una notifica del versamento di interessi alle autorità fiscali del suo Stato di residenza.

L'Accordo SAI con l'UE si basa sullo standard internazionale per lo SAI dell'OCSE, che viene ripreso integralmente nel testo. Finora circa 100 Paesi, tra cui tutte le più importanti piazze finanziarie, si sono dichiarati favorevoli all'introduzione di questo standard. L'Accordo prevede inoltre lo scambio di informazioni su domanda, conformemente all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE intesa a evitare la doppia imposizione. Come nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio anche nell'Accordo SAI è prevista,

nell'interesse della piazza economica svizzera, un'esenzione dall'imposta alla fonte per i pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate.

In applicazione dell'Accordo SAI, gli istituti finanziari svizzeri raccolgono i dati rilevanti ai fini fiscali dei clienti dell'area UE e li trasmettono alle autorità fiscali dei rispettivi Stati membri. In virtù del principio di reciprocità sancito nell'Accordo, gli istituti finanziari dell'area UE trasmettono a loro volta alla Svizzera i dati rilevanti ai fini fiscali dei conti intestati a cittadini svizzeri negli Stati UE.

Portata dell'Accordo

L'Accordo sulla fiscalità del risparmio contribuisce alla lotta contro l'evasione fiscale transfrontaliera. Il ricavo lordo derivante dalla trattenuta per l'anno fiscale 2016 è stato pari a 74,8 mio. CHF, di cui 18,7 mio. CHF sono stati corrisposti ai rispettivi Stati dell'UE interessati, mentre 56,1 mio. CHF sono rimasti in Svizzera (quota della Confederazione: 16,8 mio. CHF; quota dei Cantoni: 1,9 mio. CHF). Inoltre, nel 2016 l'opzione di dichiarazione volontaria alle autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario degli interessi è stata scelta in oltre 350'000 casi.

Con la prevista attuazione dello standard globale SAI, la Svizzera e l'UE danno un contributo importante alla lotta contro l'evasione fiscale. L'Accordo si iscrive nella politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari che mira a un'imposizione conforme a livello internazionale. La Svizzera ha partecipato all'elaborazione di questo standard dell'OCSE.

La soppressione, in Svizzera e negli Stati membri dell'UE, dell'imposizione alla fonte dei dividendi, interessi e canoni di licenza tra imprese consociate rafforza l'attrattività della Svizzera per le società attive a livello internazionale.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/fiscalita-risparmio

Maggiori informazioni

Dipartimento federale delle finanze DFF

Tel. +41 58 462 21 11, info@gs-efd.admin.ch, www.dff.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Lotta contro la frode

L'Accordo del 2004 sulla lotta contro la frode migliora la cooperazione tra la Svizzera, l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri nell'ambito della lotta contro il contrabbando e altri reati attinenti alla fiscalità indiretta (p. es. dazi doganali, imposta sul valore aggiunto e sul consumo) nonché nell'ambito delle sovvenzioni e degli appalti pubblici. L'Accordo include sia l'assistenza amministrativa che giudiziaria. In questo ambito, la Svizzera e le autorità dell'UE e dei suoi Stati membri dispongono degli stessi strumenti, che vengono applicati nelle procedure interne («trattamento nazionale»).

Cronologia

- 8.4.2009 applicazione anticipata da parte della Svizzera nei confronti degli Stati membri dell'UE che, a loro volta, hanno ratificato l'Accordo e rilasciato una dichiarazione in merito all'applicazione anticipata
- 17.12.2004 approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Stato del dossier

Come ultimo accordo fra gli Accordi bilaterali II, l'Accordo sulla lotta contro la frode non è ancora entrato in vigore. Trattandosi di un accordo misto, esso deve in fatti essere approvato e ratificato non soltanto dall'UE ma anche dai singoli Stati membri. Ancora manca la ratifica dell'Irlanda. Dal canto suo, la Svizzera ha ratificato l'Accordo il 23 ottobre 2008 e lo applica dal aprile 2009 nei confronti degli Stati membri dell'UE che lo hanno ratificato a loro volta e hanno approvato una dichiarazione relativa alla sua applicazione anticipata.

Contesto

Al fine di accrescere l'efficacia nella lotta contro il contrabbando e la frode doganale, la Svizzera e l'UE hanno rafforzato la cooperazione tra le autorità doganali con un protocollo aggiuntivo, sottoscritto nel 1997, all'Accordo di libero scambio del 1972. Nonostante i notevoli progressi compiuti, non è stato possibile eliminare alcuni ostacoli, come ad esempio le lungaggini procedurali. Per questo, su richiesta dell'UE, sono stati avviati nuovi negoziati volti a intensificare la cooperazione tra le autorità doganali, fiscali e giudiziarie svizzere ed europee, rendendola più semplice e veloce.

Contenuto

L'Accordo concerne l'assistenza amministrativa e giudiziaria, vale a dire la cooperazione a livello internazionale tra autorità amministrative e giudiziarie. Viene applicato in caso di frode e altre attività illecite nel campo delle imposte indirette (dazi doganali,

imposta sul valore aggiunto e talune imposte speciali su prodotti di consumo quali alcol, tabacco, oli minerali, ecc.), delle sovvenzioni e dei reati relativi alle assegnazioni di appalti pubblici. Le imposte dirette (tra cui, p. es., le tasse sul reddito, sul patrimonio o sugli utili) non sono invece contemplate da questo Accordo.

L'Accordo velocizza, agevola e rafforza la cooperazione tra la Svizzera, l'UE e i suoi Stati membri. Esso prevede, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

- Impegno a fornire assistenza: la Svizzera, l'UE e i suoi Stati membri si impegnano, in linea di principio, a fornire assistenza giudiziaria e amministrativa nell'ambito di applicazione dell'Accordo.
- «Trattamento nazionale»: nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e amministrativa, la Svizzera, le autorità dell'UE e i suoi Stati membri hanno a disposizione gli stessi strumenti già applicati nelle proprie procedure nazionali. Pertanto, nell'ambito della collaborazione con gli Stati membri dell'UE, i provvedimenti coercitivi (come la perquisizione, la confisca o l'esame della documentazione bancaria) sono applicabili nei casi di frode fiscale e di sottrazione d'imposta. Tali provvedimenti coercitivi possono tuttavia essere presi solo se il reato è punibile anche nello Stato che ha fatto richiesta di assistenza (la cosiddetta doppia punibilità).
- Casi di minore gravità: è possibile respingere il ricorso all'assistenza giudiziaria e amministrativa se l'ammontare del reato (o l'importo sottratto) è inferiore a 25'000 EUR oppure se il valore dei pro-

dotti importati o esportati illegalmente non supera i 100'000 EUR.

- Riciclaggio di denaro: per reati di riciclaggio di denaro commessi nell'UE, la Svizzera fornisce assistenza giudiziaria (nel settore delle imposte indirette) nel caso di fondi derivanti da frode fiscale o contrabbando per mestiere. La nozione svizzera di riciclaggio di denaro resta immutata. Di conseguenza, per gli intermediari finanziari in Svizzera (quali banche o istituti assicurativi) non risulta nessun nuovo obbligo di notifica.
- Principio di specialità: l'applicazione di questo principio assicura che le informazioni trasmesse all'estero nell'ambito dell'assistenza amministrativa o giudiziaria non possano essere utilizzate per procedure concernenti la fiscalità diretta.
- Funzionari stranieri: hanno il diritto di essere presenti durante l'esecuzione di una domanda di assistenza amministrativa o giudiziaria, a condizione che l'autorità alla quale è stata presentata la domanda di assistenza conceda l'autorizzazione. L'istruzione vera e propria è tuttavia diretta dai funzionari nazionali e può essere effettuata in qualsiasi momento.

Portata dell'Accordo

L'Accordo permette una migliore cooperazione tra le autorità doganali, fiscali e giudiziarie, al fine di contrastare con maggiore efficacia le infrazioni in materia di tasse e di dazi doganali, segnatamente il contrabbando di sigarette. L'UE afferma di subire ingenti perdite finanziarie risultanti da reati relativi a frodi

fiscali o alle sovvenzioni. Per questo motivo ha puntato a rafforzare la cooperazione con la Svizzera.

A causa della posizione geografica centrale e della non appartenenza all'UE, la Svizzera corre il rischio di essere utilizzata quale piattaforma di attività illecite per via della sua piazza finanziaria efficiente. Tale eventualità non rientra nella maniera più assoluta negli interessi della Svizzera, tanto più che attività come il contrabbando possono anche essere correlate con la criminalità organizzata oppure con il finanziamento del terrorismo. Un'assistenza giudiziaria e amministrativa più intensa garantisce, tra l'altro, un effetto preventivo e dissuasivo nei confronti dei trafficanti e degli autori di frodi. Inoltre, anche il contrabbando a danno della Svizzera (contrabbando di carni, verdure, fiori) ha talvolta ripercussioni negative sul mercato interno nazionale ed è quindi nell'interesse della Svizzera stessa dotarsi di strumenti efficienti che consentano di lottare più efficacemente contro i reati fiscali e doganali.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/lotta-frode

Maggiori informazioni

Dipartimento federale delle finanze DFF

Tel. +41 58 462 21 11, info@gs-efd.admin.ch, www.dff.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Prodotti agricoli trasformati

Il Protocollo n° 2 modificato dell'Accordo di libero scambio (ALS) del 2004 tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) disciplina il commercio di prodotti derivanti dall'industria alimentare, quali il cioccolato, il caffè, le bevande, i biscotti o le paste alimentari. Dal 2005, negli scambi con la Svizzera, l'UE ha abolito i dazi doganali all'importazione e le sovvenzioni all'esportazione per questa categoria di prodotti. Dal canto suo anche la Svizzera ha ridotto i propri dazi doganali e le sovvenzioni all'esportazione. Ciò agevola l'accesso al mercato europeo per le imprese dell'industria alimentare svizzera.

Cronologia

- 30.3.2005 entrata in vigore del riveduto Protocollo n° 2 dell'ALS (attuazione anticipata: 1° febbraio 2005)
- 17.12.2004 approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004 firma dell'Accordo di revisione del Protocollo n° 2 dell'ALS (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Stato del dossier

Nel 2004 Svizzera e UE hanno firmato un Accordo di revisione del Protocollo n° 2 dell'ALS sui prodotti agricoli trasformati. Oltre a misure semplificate di compensazione del prezzo, il riveduto Protocollo n° 2 prevede una notevole estensione del campo di applicazione. Il Protocollo n° 2 riveduto prevede che i prezzi di riferimento delle materie prime determinanti per l'applicazione delle misure svizzere di compensazione dei prezzi (dazi doganali all'importazione e contributi all'esportazione) vengano controllati una volta all'anno dal Comitato misto e, ove necessario, adeguati. L'ultima volta sono stati aggiornati al 1° marzo 2017.

Contesto

L'Accordo di libero scambio (ALS) del 1972 tra la Svizzera e l'UE ha introdotto il libero scambio per i prodotti industriali, vale a dire che gli ostacoli tariffari al commercio nonché le restrizioni quantitative all'importazione o le misure di effetto analogo sono stati aboliti progressivamente. L'Accordo non contempla per contro i prodotti agricoli (prodotti agricoli di base e risultanti da una prima trasformazione, come preparati di carne, latte in polvere, formaggio, farina). Le derrate alimentari trasformate derivanti da prodotti agricoli (p. es. cioccolato, biscotti, prodotti da forno in generale, caramelle, minestre, salse, paste alimentari, gelati, caffè solubile e preparati alimentari) costituiscono una categoria a parte, situata tra l'industria (libero scambio) e l'agricoltura (misure protezionistiche), perché derivano sia da una trasformazione industriale sia da materie prime agricole.

Nell'ambito degli scambi con l'UE, i dazi doganali sono stati aboliti il 1° luglio 1977 per quanto riguarda la componente industriale, mentre la componente delle materie prime agricole (p. es. farina, latte in polvere, burro, grasso vegetale, ecc.) sottostà ancora a cosiddette misure di compensazione dei prezzi: per questo genere di materie prime le differenze di prezzo, talvolta notevoli, tra la Svizzera e l'UE rappresentano infatti uno svantaggio concorrenziale per l'industria di trasformazione («handicap dei prezzi delle materie prime»). Al fine di controbilanciare tale svantaggio, vengono riscossi dazi doganali oppure versate sovvenzioni all'esportazione in misura equivalente alla differenza di prezzo delle materie prime.

Contenuto

La citata revisione semplifica il meccanismo di compensazione dei prezzi in base al Protocollo n° 2: prima del 2005, il calcolo dei dazi doganali e dei contributi all'esportazione era basato sulla differenza di prezzo delle materie prime agricole in questione tra il mercato svizzero e quello mondiale. In seguito alla revisione del 2004, negli scambi tra la Svizzera e l'UE la compensazione viene calcolata solo sulla base della differenza minore tra i prezzi interni delle materie prime e i relativi prezzi comunitari (compensazione del prezzo netto). Dato che i prezzi delle materie prime agricole sono in genere più elevati in Svizzera rispetto all'UE, tale cambiamento ha comportato essenzialmente le seguenti conseguenze:

- L'UE ha abolito completamente i dazi doganali su tutti i prodotti agricoli trasformati importati dalla

Svizzera e rinuncia a versare sovvenzioni all'esportazione di tali prodotti verso la Svizzera.

- La Svizzera ha invece ridotto i propri dazi doganali e le sue sovvenzioni all'esportazione in misura equivalente alla differenza di prezzo delle materie prime tra la Svizzera e l'UE; tale soluzione permette inoltre di tenere conto dello svantaggio concorrenziale causato dalle maggiori differenze dei costi di acquisto in Svizzera. Per quanto concerne i prodotti trasformati che non contengono materie prime agricole, all'infuori dello zucchero, la Svizzera ha abolito l'insieme dei dazi doganali e delle sovvenzioni all'esportazione.
- I contributi all'esportazione dovranno essere aboliti entro la fine del 2020, in virtù della decisione presa nel dicembre 2015 alla Conferenza ministeriale dell'OMC di Nairobi. Per attuare tale decisione, il 17 maggio 2017 il Consiglio federale ha adottato, all'attenzione del Parlamento, il messaggio sull'eliminazione dei contributi all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati («Legge sul cioccolato»). L'entrata in vigore della nuova regolamentazione è prevista per il 1° gennaio 2019; da quel momento in poi, anche negli scambi con l'UE non saranno più versati contributi all'esportazione.

Portata dell'Accordo

Per l'industria alimentare svizzera l'Accordo ha significato un migliore accesso al mercato interno europeo con oltre 505 mio. di consumatori. I produttori svizzeri possono esportare nell'UE in franchigia di dazio e ciò migliora notevolmente la loro competitività sul

mercato europeo. Da quando il Protocollo n° 2 modificato è entrato in vigore, il commercio di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l'UE ha segnato un notevole incremento; la crescita delle esportazioni è superiore rispetto a quella delle importazioni. In termini di valore, gli scambi bilaterali dei prodotti coperti dall'Accordo sono aumentati di circa il 70% dal 2005 e nel 2016 il loro valore ammontava a 6,8 mia. CHF (esportazioni 2016: 4 mia. CHF; importazioni 2016: 2,8 mia. CHF). Il Protocollo n° 2 assicura pertanto una parte dei posti di lavoro dell'industria alimentare svizzera e promuove l'immagine delle materie prime agricole.

L'accesso agevolato dei prodotti dell'UE al mercato svizzero si traduce in una diversificazione dell'offerta e in prezzi tendenzialmente più bassi, a tutto vantaggio dei consumatori.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/prodotti-agricoli-trasformati

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Settore Circolazione internazionale delle merci
Tel. +41 58 464 08 74, info.afwa@seco.admin.ch,
www.seco.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE
Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch
www.dfae.admin.ch/europa_it

Ambiente

L'Accordo in materia ambientale del 2004 disciplina le modalità di partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), che raccoglie e analizza i dati sull'ambiente nei Paesi europei. Provvede inoltre affinché tali dati vengano rilevati in conformità a criteri comuni e vincolanti al fine di garantirne la comparabilità. L'AEA dispone a questo scopo di una rete d'informazione e di osservazione in materia ambientale (European Environment Information and Observation Network, Eionet). Come membro a pieno titolo dell'AEA, la Svizzera partecipa integralmente ai lavori dell'Agenzia e usufruisce di un accesso diretto a tutti i dati e alle informazioni raccolti e diramati tramite la rete Eionet.

Cronologia

- 1.4.2006 entrata in vigore dell'Accordo
- 17.12.2004 approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Stato del dossier

Nel gennaio 2014 l'AEA ha pubblicato il programma di lavoro pluriennale 2014–2020 che suddivide le attività dell'AEA in 20 campi specifici in materia ambientale e in tre assi strategici, ossia:

- informazione circa l'attuazione della politica
- valutazione delle sfide sistemiche
- creazione, condivisione e utilizzo di conoscenze specifiche

La principale area tematica riguarda l'impiego efficiente delle risorse e la resilienza degli ecosistemi per favorire il passaggio a un'economia verde. Un ulteriore ambito importante è quello dell'economia a ciclo chiuso, ossia il «recycling model», che consente di reimmettere nel processo produttivo le materie prime utilizzate una volta che il prodotto ha concluso il suo ciclo di vita e richiede un miglioramento delle conoscenze specifiche nei settori legati alla politica ambientale e climatica.

Contesto

L'AEA è un'Agenzia che fa parte dell'Unione europea (UE), che ha sede a Copenhagen e persegue i seguenti obiettivi:

- fornire dati oggettivi, attendibili e comparabili in campo ambientale
- assicurare che gli organi decisori e l'opinione pubblica siano informati sulle condizioni dell'ambiente
- fornire dati scientifici indipendenti e offrire supporto tecnico allo scopo di prendere decisioni fon-

date in merito alla protezione e al miglioramento dell'ambiente

L'AEA dispone a questo scopo della rete d'informazione e di osservazione in materia ambientale Eionet, alla quale i singoli Stati membri dell'AEA forniscono i dati rilevanti.

L'AEA è un'importante organo di consulenza e di esperti e come tale coadiuva la Commissione europea nell'elaborazione delle normative in materia di politica ambientale. In quanto Agenzia dell'UE, l'AEA è aperta anche ai Paesi non membri dell'UE che condividono gli stessi obiettivi in materia di salvaguardia della natura e di sviluppo sostenibile. L'Agenzia annovera attualmente 33 membri, vale a dire i 28 Stati membri dell'UE, la Turchia e i quattro Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS): Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. L'AEA coopera inoltre con sei Paesi dell'Europa sud-orientale: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia.

Contenuto

Dalla sua entrata in vigore nel 2006, l'Accordo permette alla Svizzera, in quanto membro a pieno titolo, di partecipare alle attività e ai progetti dell'AEA nonché di accedere a Eionet. Le consente inoltre di partecipare al Consiglio di amministrazione dell'AEA. Anche se non dispone, formalmente, del diritto di voto nel suddetto organo, la Svizzera può influire in modo diretto sull'orientamento dei progetti di ricerca europei in materia di ambiente (p. es. elabo-

razione di scenari ambientali, valutazione della politica ambientale o garanzia della qualità dei dati relativi all'ambiente).

Le organizzazioni aventi sede in Svizzera, quali ad esempio università o uffici di ricerca privati, possono partecipare ai programmi dell'AEA, vale a dire che possono prendere parte alle gare d'appalto indette dall'Agenzia e quindi chiedere di beneficiare di un finanziamento dell'UE. Inoltre, i cittadini svizzeri possono essere assunti dall'AEA.

Per la sua partecipazione all'agenzia dell'ambiente, la Svizzera versa annualmente un contributo pari a circa 1,5 mio. CHF, che corrisponde al finanziamento annuo dell'UE per la detta Agenzia, diviso per il numero di Stati membri dell'UE. L'Accordo comporta alcuni compiti supplementari per l'Ufficio federale dell'ambiente UFAM, che costituisce di fatto l'interlocutore nazionale dell'AEA e della rete Eionet e coordina i lavori con l'Agenzia.

Portata dell'Accordo

Considerata la sua ubicazione nel cuore dell'Europa, la Svizzera, proprio come l'UE, è evidentemente interessata a rilevare e a scambiare dati ambientali comparabili. Quale membro dell'AEA, la Svizzera partecipa agli studi, condotti su scala europea, che toccano tutti i settori della politica ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti, biodiversità, ecc.), beneficia di un accesso illimitato alle informazioni dell'AEA e contribuisce all'ampliamento della banca dati a livello europeo fornendo i propri dati nazionali.

I dati svizzeri in materia ambientale sono pubblicati nei rapporti periodici dell'AEA e contribuiscono in tal modo all'elaborazione di misure volte alla salvaguardia dell'ambiente a livello europeo. La Svizzera influenza così sull'orientamento dei progetti e delle attività di ricerca e, grazie all'intenso scambio di informazioni, può confrontare e coordinare meglio le proprie attività con quelle dei Paesi limitrofi. P. es., all'AEA vengono continuamente trasmessi i dati della Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL), che misura il livello dell'inquinamento atmosferico in Svizzera. Raffrontando i dati svizzeri con quelli di altri Paesi è emerso che, nei mesi estivi degli ultimi anni, in alcuni luoghi svizzeri sono state registrate concentrazioni massime di ozono superiori a 240 microgrammi per metro cubo d'aria: si tratta, in altri termini, di valori paragonabili a quelli osservati nei centri industriali e nelle metropoli dell'Europa meridionale.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/ambiente

Maggiori informazioni

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Tel. +41 58 462 93 11, info@bafu.admin.ch, www.ufam.admin.ch

Agenzia europea dell'ambiente AEA

www.eea.europa.eu/it

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Statistica

L'Accordo di cooperazione statistica del 2004 crea le basi per una rilevazione uniforme dei dati statistici tanto in Svizzera quanto nell'Unione europea (UE). Ciò garantisce la comparabilità delle statistiche svizzere con quelle dei Paesi membri dell'UE in determinati settori. Concretamente, la rilevazione dei dati in Svizzera viene adeguata in alcuni ambiti alle norme europee di Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. L'accesso alle vaste banche dati a livello europeo garantisce una migliore qualità dei raffronti e della base decisionale per la politica e per l'economia. La Svizzera guadagna inoltre visibilità internazionale (p. es. come piazza economica) grazie all'inserimento di statistiche eurocompatibili nelle pubblicazioni dell'UE.

Cronologia

- 12.6.2013 entrata in vigore della revisione dell'Allegato A
- 1.1.2007 entrata in vigore dell'Accordo
- 17.12.2004 approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Stato del dossier

La revisione parziale dell'ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (ordinanza sulle rilevazioni statistiche) è entrata in vigore il 15 gennaio 2014. In base al nuovo testo l'approvazione dello specifico programma statistico annuale Svizzera-UE non deve più essere approvato dal Consiglio federale. Poiché questi programmi annuali riguardano questioni tecniche non giuridicamente vincolanti, la competenza relativa alla loro approvazione è stata delegata all'Ufficio federale di statistica UST.

Contesto

In una società complessa, le statistiche diventano una base informativa irrinunciabile per adottare decisioni fondate sia in ambito politico che economico. In seno all'UE, l'Ufficio statistico Eurostat è l'organo incaricato di fornire statistiche di portata europea all'UE, di effettuare i raffronti tra i Paesi e le regioni nonché di riassumere e pubblicare i dati europei. La raccolta dei dati rimane di competenza degli Istituti nazionali di statistica, così come di altri singoli organismi nazionali responsabili di sviluppare, realizzare e diffondere le statistiche europee nel proprio Paese. Essi verificano e analizzano i dati nazionali prima di trasmetterli a Eurostat, la cui sede è in Lussemburgo.

Obiettivo della cooperazione statistica è la predisposizione, in determinati settori, di statistiche coerenti e comparabili per permettere alla Svizzera di far apparire i propri dati statistici nelle pubblicazioni di Eurostat. Questa cooperazione sul piano statistico è

di grande importanza date le strette interazioni – soprattutto a livello economico – tra la Svizzera e l'UE, perché permette di fornire informazioni comparabili su aspetti quali prezzi, commercio estero o questioni di economia politica.

Contenuto

Grazie all'Accordo di cooperazione statistica, la rilevazione dei dati in Svizzera viene adeguata alle norme europee. La Svizzera si impegna ad applicare gli atti normativi dell'UE rilevanti dal proprio punto di vista e riguardanti l'elaborazione di statistiche specifiche. Al fine di adattarsi in modo congruo a queste nuove disposizioni, alla Svizzera sono concesse alcune deroghe, quali i periodi transitori. I relativi atti normativi dell'UE sono presentati nell'Allegato A dell'Accordo. La Svizzera partecipa ai programmi pluriennali di statistica dell'UE, che definiscono il quadro della collaborazione. Con il programma statistico annuale Svizzera-UE è stato altresì concordato un programma bilaterale comune di lavoro, che viene ridefinito annualmente dalla Svizzera e dall'UE.

Oltre a sorvegliare l'applicazione dell'Accordo, in occasione di incontri regolari il Comitato misto di statistica Svizzera-UE stabilisce il recepimento di vari atti normativi dell'UE da parte della Svizzera e approva ogni anno lo specifico programma statistico annuale Svizzera-UE. Le ultime modifiche dell'Allegato A dell'Accordo risalgono al giugno 2013. Considerati i continui sviluppi in questo campo, è necessario un periodico adeguamento dell'Allegato A da parte del

Comitato misto per garantire la comparabilità nel tempo dei dati statistici raccolti.

La Svizzera partecipa anche ai comitati che assistono la Commissione europea nell'elaborazione dei programmi e delle misure in ambito statistico. Non dispone tuttavia del diritto di voto all'interno di tali comitati.

In base all'Accordo, istituzioni svizzere, quali le università, l'Ufficio federale di statistica o altre organizzazioni, possono partecipare a programmi specifici di Eurostat, pur senza il sostegno finanziario da parte dell'UE. Dal canto loro, anche le istituzioni dell'UE possono prendere parte a programmi svizzeri. La Svizzera ha inoltre la possibilità di distaccare esperti presso Eurostat.

Nel quadro dell'Accordo bilaterale la Svizzera si impegna inoltre a partecipare ai lavori del comitato del Sistema statistico europeo (SSE), una rete di uffici statistici nazionali di Paesi membri dell'UE, dell'AELS e di altri organismi nazionali sotto la guida di Eurostat. Per la partecipazione all'SSE la Svizzera versa attualmente un contributo annuo di circa 4 mio. EUR.

Portata dell'Accordo

Eurostat offre un ampio ventaglio di dati statistici importanti e interessanti, che si rivelano utili tanto per i decisori politici quanto per gli imprenditori, i media e il grande pubblico. Grazie alla partecipazione ai programmi statistici di portata europea, le statistiche svizzere diventano eurocompatibili e sono integrate nelle pubblicazioni di Eurostat. La Svizzera accresce pertanto la sua visibilità presso il pubblico europeo, p. es. quale piazza economica attrattiva che offre un'ottima qualità di vita. Nel contempo, può accedere alle vaste banche dati europee. Nell'ambito di trattative internazionali, la Svizzera può dunque fare affidamento su dati statistici riconosciuti sulla base dello standard europeo e ciò le permette di consolidare la sua posizione in fase di negoziato.

Lo scambio e la diffusione di informazioni statistiche comparabili assume una notevole rilevanza, p. es. nei seguenti ambiti:

- Evoluzione dei prezzi: disporre di un indice armonizzato dell'evoluzione dei prezzi si rivela fondamentale per valutare la competitività delle imprese. Anche la politica monetaria della Banca nazionale svizzera può contare su un sistema eurocompatibile di misurazione dell'evoluzione dei prezzi.
- Statistiche socioeconomiche: l'armonizzazione della rilevazione dei dati permette di confrontare il livello, la struttura e l'evoluzione dell'occupazione, della disoccupazione e della povertà e simili riscontri a livello internazionale risultano utili per determinare e verificare costantemente le soluzioni politiche. Dati eurocompatibili relativi all'evoluzione del mercato del lavoro, del livello salariale e dei costi salariali si dimostrano utili specialmente al fine di valutare l'efficacia delle misure di accompagnamento volte a contrastare il dumping salariale.
- Statistiche dei trasporti: nel settore dei trasporti, l'armonizzazione degli standard statistici svizzeri con quelli europei ha determinato un aumento significativo della frequenza della produzione di dati e il materiale statistico ora disponibile permette quindi di conferire un orientamento più preciso alla politica svizzera dei trasporti.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/statistica

Maggiori informazioni

Ufficio federale di statistica UST

Tel. +41 58 463 60 11, info@bfs.admin.ch, www.bfs.admin.ch

Eurostat

<http://ec.europa.eu/eurostat>

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Pensioni

L'Accordo sulle pensioni del 2004 permette di evitare la doppia imposizione degli ex funzionari in pensione dell'Unione europea (UE) domiciliati in Svizzera. In passato, le pensioni degli ex funzionari erano tassate sia dall'UE sia dalla Svizzera. In virtù di questo Accordo la Svizzera rinuncia a tassare tali rendite qualora queste siano già tassate alla fonte da parte dell'UE. Le rendite che godono di tale esenzione fiscale possono tuttavia essere considerate ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta applicabile ad altri redditi imponibili. La Svizzera ha concluso con gli Stati membri dell'UE Convenzioni per evitare la doppia imposizione che prevedono simili disposizioni reciproche. Tali disposizioni non sono tuttavia applicabili agli ex funzionari dell'UE a causa del carattere sovranazionale degli organi e delle agenzie dell'UE, di conseguenza si è reso necessario stipulare un Accordo separato.

Cronologia

- 31.5.2005 entrata in vigore dell'Accordo
- 17.12.2004 approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/pensioni

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
Tel. +41 58 462 71 29, dba@sif.admin.ch, www.sif.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE
Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch
www.dfae.admin.ch/europa_it

Istruzione, formazione professionale, gioventù

L'Accordo sull'istruzione del 2010 ha permesso alla Svizzera di prendere parte integralmente ai programmi dell'Unione europea (UE) in materia d'istruzione, di formazione professionale e di gioventù. La Svizzera partecipa attualmente come Stato terzo (Paese partner) al programma dell'UE per l'istruzione, la gioventù e lo sport, Erasmus+.

Cronologia

- 26.4.2017 adozione del messaggio del Consiglio federale sulla promozione della mobilità internazionale in ambito formativo per gli anni 2018–2020
- 7.9.2016 decisione da parte del Consiglio federale sul proseguimento della soluzione transitoria della Svizzera per Erasmus+ nel 2017
- 19.9.2014 decisione da parte del Consiglio federale sul proseguimento della soluzione transitoria della Svizzera per Erasmus+ nel biennio 2015–2016
- 16.4.2014 decisione da parte del Consiglio federale sull'adozione di una soluzione transitoria per la Svizzera per Erasmus+ nel 2014
- 26.2.2014 sospensione dei negoziati sulla partecipazione della Svizzera a Erasmus+ come Paese di programma
- 13.9.2013 adozione da parte del Consiglio federale del mandato negoziale per la partecipazione della Svizzera a Erasmus+ (2014–2020)
- dal 2011 partecipazione ufficiale della Svizzera a due programmi di formazione dell'UE «Istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita» e «Gioventù in azione»
- dal 1994 partecipazione indiretta della Svizzera a singoli programmi di formazione dell'UE
- fino al 1994 partecipazione ufficiale della Svizzera a due programmi di formazione dell'UE (Erasmus e Comett)

Stato del dossier

Il programma di formazione 2014–2020 è denominato Erasmus+ e sostituisce, tra gli altri, i programmi «Istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita» e «Gioventù in azione». A seguito dell'approvazione dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa» il 9 febbraio 2014, la Commissione europea ha comunicato alla Svizzera che quest'ultima non potrà partecipare al programma Erasmus+ con lo status di Paese di programma. Le istituzioni svizzere possono ancora partecipare ai progetti di riforma e di cooperazione con lo status di Paese terzo. Possono partecipare come partner di progetto a bandi di concorso, ma devono verificare che il numero minimo necessario di Paesi di programma sia rispettato e che il coordinamento del progetto sia assunto da un altro partner.

Il 16 aprile 2014 il Consiglio federale ha deciso di adottare una soluzione transitoria per la Svizzera per Erasmus+ per il 2014. Il 19 settembre 2014 ha deciso di prorogare la soluzione transitoria per il biennio 2015–2016. Infine, il 7 settembre 2016 ha concesso una nuova proroga per il 2017 poiché i negoziati in

vista di una partecipazione della Svizzera a Erasmus+ come Paese di programma continuano a essere sospesi.

Il budget del 2017 ammonta a circa 26 mio. CHF. L'ambito di intervento prioritario resta la mobilità, che assorbirà fino al 90% dei fondi e che include anche i costi per gli studenti stranieri che si trovano in Svizzera per un soggiorno di studio temporaneo. Con il messaggio adottato il 26 aprile 2017 sulla promozione della mobilità internazionale in ambito formativo, il Consiglio federale ha incaricato il Parlamento di approvare una soluzione svizzera per gli anni 2018–2020 e di concedere i mezzi finanziari necessari a tale scopo. Dopo aver valutato la situazione di partenza, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che al momento i vantaggi di una soluzione svizzera 2018–2020 sono preponderanti rispetto agli svantaggi. Per questo motivo e a causa di altri fattori che ostacolano una rapida associazione a Erasmus+, nel marzo 2017 la Svizzera e la Commissione europea hanno deciso di comune accordo di non riprendere i negoziati. Il Consiglio federale valuterà la questione

di un'associazione al programma di prosecuzione di Erasmus+ per il nuovo periodo di programma decorrente dal 2021 e, a tal proposito, sta portando avanti i colloqui con la Commissione europea.

Contesto

Dagli anni 1980, l'UE promuove attività di mobilità e cooperazione transfrontaliere nel quadro di vari programmi in materia di istruzione, formazione professionale e gioventù, sostenendo in particolare i soggiorni all'estero di allievi, apprendisti, studenti nonché del corpo insegnante. Fanno inoltre parte integrante di questi programmi le attività che mirano a collegare gli istituti di formazione di tutti i livelli.

All'inizio degli anni 1990, la Svizzera aveva preso parte ufficialmente a due programmi dell'UE nel settore dell'istruzione e della formazione professionale (Erasmus e Comett). Tuttavia, avendo respinto l'adesione al SEE nel 1992, non ha potuto partecipare ai nuovi programmi avviati dal 1995. Da allora la Svizzera vi ha preso parte solo indirettamente: questo significava che gli istituti svizzeri potevano partecipare alle attività dei programmi dell'UE unicamente tramite progetti finanziati dalla Svizzera e a condizione che vi fosse, da parte dell'UE, un coordinatore di progetto oppure un istituto disposto a cooperare.

La Svizzera e l'UE hanno voluto istituzionalizzare e ampliare la loro cooperazione fino a raggiungere una partecipazione svizzera a pieno titolo. In una dichiarazione d'intenti, firmata al momento della conclusione degli Accordi bilaterali II, la Svizzera e l'UE hanno ribadito le rispettive volontà di negoziare la partecipazione ufficiale della Svizzera alla successiva generazione di programmi per il periodo 2007–2013. L'Accordo, che è stato firmato il 15 febbraio 2010, disciplina l'associazione della Svizzera ai programmi «Istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita», i quali vertono sull'insegnamento generale e professionale nonché sulla formazione degli adulti in particolare tramite i sotto-programmi Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius e Grundtvig e il programma «Gioventù in azione», rivolto alle attività extrascolastiche.

Come tutti gli altri Paesi partecipanti, la Svizzera ha istituito un'agenzia nazionale incaricata dell'attuazione dei programmi. Fino alla fine del 2016 di questo compito si è occupata la «Fondazione ch per la collaborazione confederale». Per dare nuovi impulsi alla promozione dello scambio a livello nazionale e internazionale e nel settore extrascolastico, la Confederazione e i Cantoni hanno istituito una nuova agenzia comune in vista del 2017. Questa nuova agenzia è

entrata in funzione il 1° gennaio 2017 con il nome «Movetia».

Contenuto

Come tutti i programmi che l'hanno preceduto, il programma Erasmus+ si prefigge di sviluppare ulteriormente i sistemi nazionali della formazione di base e di quella professionale attraverso scambi, cooperazione e mobilità. Linee guida strategiche sono la concretizzazione di una formazione lungo tutto l'arco della vita e della mobilità, ma anche il miglioramento della qualità e dell'efficienza della formazione di base e professionale e la promozione della partecipazione, dell'innovazione e della creatività, incluso il pensiero imprenditoriale. Contrariamente ai programmi che l'hanno preceduto, Erasmus+ permette anche la cooperazione con Stati terzi e in un nuovo sottoprogramma per lo sport.

Portata dell'Accordo

Un'esperienza in un altro Paese, nel quadro di studi o di un periodo di formazione professionale, permette di migliorare le probabilità d'inserirsi nel mercato del lavoro. Inoltre la cooperazione in materia di formazione è un investimento per rafforzare il livello di formazione e la competitività della piazza economica. Da quando il programma Erasmus è stato lanciato, quasi 30 anni fa, ne hanno beneficiato oltre tre milioni di studenti in tutta Europa.

La Svizzera dispone di un sistema educativo marcatamente orientato verso l'estero, nonché di una solida esperienza in materia di cooperazione intercantonale e d'interazione tra lingue diverse e ambiti culturali differenti. La Svizzera è di conseguenza un partner interessante per lo sviluppo di uno spazio formativo europeo. L'offerta e la qualità dell'insegnamento in Svizzera attira l'interesse di un gran numero di cittadini europei: oltre il 35% del corpo insegnante e circa il 20% degli studenti delle scuole universitarie svizzere provengono, infatti, dall'Europa.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/istruzione

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Tel. +41 58 463 26 74, gaetan.lagger@sbfi.admin.ch
www.sefri.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE
Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch
www.dfae.admin.ch/europa_it

Europol

L'Accordo del 2004 tra la Svizzera ed Europol, l'autorità di perseguimento penale dell'Unione europea (UE), migliora la cooperazione tra le varie forze di polizia allo scopo di prevenire e combattere le forme gravi e organizzate di criminalità internazionale e di terrorismo. L'Accordo permette così di facilitare lo scambio sicuro e rapido d'informazioni strategiche e operative nonché la cooperazione nell'ambito dell'analisi. Esso consente alla Svizzera e a Europol di trasmettersi conoscenze specializzate, di partecipare ad attività di formazione nonché di aiutarsi vicendevolmente nell'ambito di inchieste concrete. La Svizzera dispone di un ufficio di collegamento con due agenti all'Aia (NL) al fine di semplificare e coordinare la cooperazione.

Cronologia

- 1.1.2008 estensione del campo d'applicazione
- 1.3.2006 entrata in vigore dell'Accordo
- 7.10.2005 approvazione da parte del Parlamento
- 24.9.2004 firma dell'Accordo

Contesto

L'Ufficio europeo di polizia Europol è competente per la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme di grave criminalità transfrontaliera. Quest'organizzazione, che ha sede all'Aia, sostiene le autorità di perseguimento penale degli Stati membri dell'UE e di Stati terzi facilitando lo scambio d'informazioni e di intelligence, fornendo analisi operative e strategiche nonché relazioni a sostegno delle operazioni e offrendo il proprio know-how e sostegno tecnico per le indagini e le operazioni.

Con il trasferimento della cooperazione in materia di polizia transfrontaliera nel diritto acquisito dell'UE in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dal 1° gennaio 2010 Europol è diventata un'agenzia europea.

Contenuto

La cooperazione di polizia con l'agenzia Europol completa la collaborazione della Confederazione con singoli Stati limitrofi così come la cooperazione globale tramite il canale INTERPOL. La cooperazione tra la Svizzera ed Europol concerne le otto categorie originali di reati: il terrorismo, il traffico illecito di materiali nucleari e radioattivi, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti (attività dei passatori), il

traffico illecito di sostanze stupefacenti, le attività connesse al traffico di veicoli rubati, la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento nonché le attività di riciclaggio di denaro collegate a tali forme di criminalità o ai loro aspetti specifici e i reati ad esse connessi. Dall'inizio del 2008, l'Accordo è stato esteso a nuove tipologie di reato, segnatamente l'omicidio, il traffico illecito di organi, il rapimento e la presa di ostaggi, il furto organizzato, la pirateria di prodotti, il traffico illecito di armi e la corruzione. L'Accordo comprende numerose prescrizioni per un'efficace protezione dei dati, che creano le condizioni necessarie alla protezione della sfera privata, garantita dalla Costituzione.

Portata dell'Accordo

La stretta collaborazione tra Svizzera ed Europol permette di conseguire regolarmente successi investigativi. Lo scambio di informazioni è in costante aumento e ogni mese si registrano circa 1100 notifiche (2016), soprattutto nei settori della tratta di esseri umani e del contrabbando di migranti, del commercio illegale di droga, della criminalità informatica, della truffa e di altre forme gravi di criminalità e di terrorismo. Per quanto riguarda l'analisi, una delle competenze centrali di Europol, la Svizzera partecipa alla maggior parte delle piattaforme di scambio, che trattano ad

esempio temi come la tratta di esseri umani, la pedo-pornografia, l'immigrazione illegale, la criminalità informatica, le truffe con carte di credito, le reti etniche della criminalità organizzata o il terrorismo.

Dal 2008 la Svizzera collabora con Eurojust, l'Unità di cooperazione giudiziaria dell'UE. L'Accordo con Eurojust completa quello con Europol e amplia la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità transfrontaliera.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/europol_it

Maggiori informazioni

Ufficio federale di polizia fedpol

Tel. +41 58 463 11 23, info@fedpol.admin.ch

www.fedpol.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Eurojust

L'Accordo tra la Svizzera ed Eurojust, l'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (UE), mira a estendere la cooperazione internazionale nella lotta contro le forme gravi di criminalità. L'autorità giudiziaria europea Eurojust è incaricata di coordinare le inchieste penali e i procedimenti giudiziari dei vari Stati membri e di agevolare l'attuazione dell'assistenza giudiziaria internazionale nonché l'esecuzione delle richieste di estradizione. Concretamente, la Svizzera coopera già da parecchio tempo, caso per caso, con Eurojust. Questa collaborazione è stata istituzionalizzata nel 2008 da uno specifico accordo bilaterale.

Cronologia

- 22.7.2011 entrata in vigore dell'Accordo
- 18.3.2011 approvazione da parte del Parlamento
- 27.11.2008 firma dell'Accordo

Contesto

L'autorità giudiziaria europea Eurojust, un'agenzia dell'UE, è stata creata da quest'ultima nel 2002 per rafforzare la cooperazione transfrontaliera delle autorità giudiziarie nazionali nella lotta contro le forme di criminalità grave. Il suo compito principale consiste nel coordinamento. In veste di anello di congiunzione e d'intermediario, l'agenzia europea deve creare le condizioni quadro volte a favorire una collaborazione ottimale tra le autorità nazionali in materia di giustizia penale. Essa promuove lo scambio d'informazioni, semplifica l'assistenza giudiziaria internazionale e il trattamento delle richieste d'extradizione, organizza convegni vertenti sul coordinamento, in particolare per stabilire strategie d'inchiesta comuni e, infine, contribuisce a chiarire questioni inerenti alle competenze, permettendo così di perseguire e reprimere i reati con maggiore efficacia.

Eurojust, la cui sede si trova all'Aia (NL) non conduce direttamente inchieste né svolge procedimenti penali; non si tratta quindi di un ministero pubblico europeo, bensì di un organo che interviene prevalentemente per fornire assistenza e coordinamento su richiesta delle autorità nazionali. L'ambito di competenza di Eurojust include in particolare il traffico di stupefacenti, il commercio illegale di materiale radioattivo, la tratta di esseri umani, il terrorismo e il relativo finanziamento, la falsificazione e il riciclaggio di denaro, la pornografia infantile, la frode e la corruzione nonché la criminalità informatica e ambientale.

Contenuto

Concretamente, la Svizzera coopera già da parecchio tempo, a livello di singoli casi, con Eurojust. Questa collaborazione è stata istituzionalizzata nel 2008 da uno specifico accordo bilaterale che definisce l'ambito di collaborazione tra le due parti. Nell'Accordo vengono definite quali informazioni possono essere scambiate e in che modo, e vengono stabilite severe norme in materia di protezione dei dati.

All'interno delle strutture dell'UE, l'agenzia fa capo al settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. Ciascuno Stato membro dell'UE invia un rappresentante nazionale, generalmente un procuratore o un giudice; questi magistrati formano il collegio di Eurojust e assicurano, nel contempo, il collegamento con le istituzioni giudiziarie dei rispettivi Paesi. Stati terzi quali la Svizzera possono inviare un funzionario di collegamento presso Eurojust. La procuratrice di collegamento svizzera è in carica dal 2 marzo 2015. L'Accordo stabilisce inoltre che sia l'Ufficio federale di giustizia UFG ad assumere la funzione di contatto nazionale incaricato di collaborare con Eurojust.

Portata dell'Accordo

In materia di criminalità transfrontaliera e di crimine organizzato, le autorità giudiziarie penali di ciascun paese dipendono sempre più dalla cooperazione tra Stati. Eurojust si è adeguata a questa evoluzione agevolando la necessaria cooperazione tra le varie autorità competenti. La sua importanza è andata quindi

via crescendo, come dimostra l'aumento costante dei casi sottoposti a Eurojust illustrato nella tabella seguente.

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Casi	1441	1533	1576	1804	2214	2306
Incremento rispetto all'anno precedente	+1%	+6,4%	+2,8%	+14,5%	+23%	+4%

La soluzione di un complesso caso di frode di portata europea, nel quale circa 400 persone hanno subito danni per una somma complessiva di almeno 23 mio. EUR, mostra il successo di questa cooperazione. Dal febbraio del 2012, sotto la coordinazione di Eurojust, le autorità di dieci Stati, fra cui la Svizzera, hanno partecipato alle indagini. L'inchiesta ha permesso di arrestare 16 persone e di recuperare somme importanti in contanti, nonché yacht, ville e automobili di lusso.

Eurojust è l'equivalente giudiziario dell'Ufficio europeo di polizia Europol, con il quale la Svizzera lavora dal 2004 sulla base di un accordo di cooperazione. L'accordo di cooperazione tra la Svizzera ed Eurojust completa l'Accordo Europol permettendo di ampliare la collaborazione a livello internazionale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/eurojust_it

Maggiori informazioni

Ufficio federale di giustizia UFG

Tel. +41 58 462 77 88, info@bj.admin.ch, www.ufg.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Cooperazione con l'Agencia europea per la difesa

Il 16 marzo 2012 è stato firmato l'Accordo di cooperazione in materia di armamenti («Framework for Cooperation») tra la Svizzera e l'Agencia europea per la difesa (EDA). Quest'Accordo, che non è giuridicamente vincolante, pone le basi per la cooperazione con l'EDA e permette alla Svizzera di identificare tempestivamente gli sviluppi nella politica degli armamenti e di accedere alla cooperazione multilaterale in materia di armamenti in Europa, soprattutto nei settori ricerca e sviluppo nonché per quanto concerne l'acquisto e la manutenzione. La Svizzera continuerà a decidere in autonomia quali informazioni scambiare nei suddetti ambiti e a quali progetti e programmi concreti intende partecipare. L'Accordo risponde agli interessi economici e di politica degli armamenti della Svizzera.

Cronologia

- 16.3.2012 firma ed entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione

Stato del dossier

I processi operativi e le premesse per la partecipazione della Svizzera ad attività, progetti e organi dell'EDA vengono verificati continuamente e adeguati a sviluppi attuali. Vi è inoltre un regolare scambio d'informazioni con l'Agencia. Attraverso colloqui esplorativi si identificano, tra l'altro, possibili ambiti di cooperazione, che in seguito vengono concretizzati. Il 5 aprile 2017 il Consiglio federale ha approvato la prima partecipazione della Svizzera a un progetto concreto di cooperazione nell'ambito dell'EDA. Si tratta di uno studio internazionale sulla protezione dei sistemi autonomi dalle interferenze da parte di avversari (Protection of Autonomous Systems against Enemy Interference – PASEI). Oltre alla Svizzera collaboreranno allo studio la Germania, la Finlandia e l'Austria. Sia la Confederazione (armasuisse) sia un partner industriale svizzero (RUAG) beneficeranno di questo programma di ricerca.

Contesto

La cooperazione in materia di armamenti in Europa avviene oggi principalmente in seno all'EDA. Fondata nel 2004, l'EDA è una delle circa 40 agenzie europee e ha sede a Bruxelles. Comprende 27 dei 28 Stati membri dell'Unione europea (UE) – la Danimarca persegue la propria politica di sicurezza militare esclusivamente nell'ambito della NATO –, impiega circa 110 collaboratori e dispone di un budget di circa 30 mio. EUR all'anno. I suoi compiti principali sono:

- l'individuazione delle necessità in materia di armamento e di difesa a livello europeo (p. es. tramite la rilevazione di statistiche sugli effettivi degli eserciti nazionali e sul budget destinato alla difesa) nonché

la coordinazione e l'ottimizzazione della risposta in base alle necessità (p. es. tramite lo sviluppo armonizzato delle competenze, attività di formazione comuni e l'introduzione di standard uniformi)

- il miglioramento dell'efficacia della ricerca e della tecnologia (p. es. tramite il lancio e il sostegno ed eventualmente il cofinanziamento di progetti internazionali in settori tecnologici strategici per il futuro)
- la realizzazione di un mercato europeo competitivo per i prodotti destinati alla difesa (p. es. tramite la creazione e l'applicazione di principi di trasparenza, il reciproco accesso al mercato e l'istituzione di un regime di concorrenza nell'acquisto di armamenti a livello nazionale)

Solo i Paesi membri dell'UE possono fare parte dell'Agencia. Per gli Stati interessati non membri dell'UE esiste la possibilità di partecipare a singoli progetti e programmi. La Norvegia (2006), la Serbia (2013) e l'Ucraina (2015) hanno concluso con l'EDA un accordo di cooperazione. Nel 2012 la Svizzera ha concluso con l'EDA un accordo giuridicamente non vincolante (Framework for Cooperation), che definisce il quadro organizzativo della cooperazione.

Contenuto

L'Accordo in vigore dal 16 marzo 2012 consente alla Svizzera lo scambio di informazioni con l'EDA e con i suoi Stati membri. La Svizzera viene dunque informata in merito a progetti e programmi in corso e futuri nel quadro della cooperazione europea in materia di armamenti. Inoltre, l'Accordo permette alla Svizzera di partecipare a forum di esperti nonché a progetti e programmi concreti in materia di armamento,

p. es. nella ricerca e nello sviluppo in ambito tecnico-militare nonché nell'acquisto e nella manutenzione di armamenti.

L'Accordo di cooperazione definisce a livello sovraordinato il quadro organizzativo per la cooperazione tra la Svizzera e l'EDA e disciplina la procedura di scambio di informazioni ai fini dell'individuazione di progetti e programmi ad hoc, interessanti per la Svizzera. A tale scopo, il capo dell'armamento parteciperà al comitato consultivo dell'Agenzia, che si riunisce di norma due volte all'anno ed è presieduto dal direttore dell'EDA. La Svizzera designa inoltre una persona di riferimento che assicura i contatti tra l'Agenzia e «armasuisse», il centro competente per gli acquisti e la tecnologia del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS, responsabile della collaborazione tra la Svizzera e l'EDA.

L'Accordo non prevede alcun obbligo di trasmettere determinate informazioni o di partecipare a progetti o programmi nell'ambito dell'EDA; la Svizzera può pertanto decidere in modo indipendente se prendere parte a un progetto. Per partecipare a un progetto concreto nell'ambito dell'Agenzia dovrà concludere ulteriori accordi specifici di carattere tecnico-amministrativo con tutti i Paesi partner.

Portata dell'Accordo

Le direttive del Consiglio federale in materia di politica degli armamenti prescrivono di evitare per quanto possibile gli sviluppi propri e di perseguire la cooperazione internazionale nei campi in cui questa permette alla Svizzera di ottimizzare l'economicità o di accedere a nuovi ambiti tecnologici.

L'Accordo di cooperazione con l'EDA conferma la politica finora perseguita dalla Svizzera nel settore degli armamenti e integra la rete di accordi bilaterali già conclusi in quest'ambito con numerosi Paesi europei. La cooperazione in materia di armamenti con l'EDA e i suoi Stati membri nei settori della ricerca, dello sviluppo, degli acquisti e della manutenzione consente alla Svizzera di beneficiare concretamente dei seguenti vantaggi:

- Accesso alla rete multilaterale di informazioni: gli sviluppi in materia di politica degli armamenti possono essere identificati per tempo.
- Ricerca e sviluppo: la cooperazione nell'ambito di progetti specifici con gli Stati membri dell'EDA facilita il trasferimento di conoscenze e consolida il ruolo della Svizzera come centro di ricerca e piazza tecnologica.
- Industria: la partecipazione a progetti internazionali permette all'industria svizzera degli armamenti di offrire a nuovi partner prodotti di alta qualità; in tal modo viene anche consolidata la piazza economica svizzera.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/cooperazione-eda

Maggiori informazioni

armasuisse

Tel. +41 58 464 57 01, info@armasuisse.ch, www.armasuisse.ch

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Cooperazione delle autorità garanti della concorrenza

Nel 2013 la Svizzera ha concluso con l'Unione europea (UE) un accordo di cooperazione volto a rendere più efficiente l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza a livello transfrontaliero. Rientra nel campo di applicazione dell'Accordo anche lo scambio di informazioni riservate. Vista la fitta rete di rapporti economici tra la Svizzera e l'UE, lottare in modo efficace contro le restrizioni transfrontaliere della concorrenza è ormai assolutamente imprescindibile. Prima della conclusione dell'accordo, la collaborazione con l'UE in questo ambito era di natura informale, ragione per cui le autorità garanti della concorrenza non erano in grado di cooperare nella misura necessaria.

Cronologia

- 1.12.2014 entrata in vigore dell'Accordo
- 20.6.2014 approvazione da parte del Parlamento
- 17.5.2013 firma dell'Accordo

Contesto

La fitta rete di rapporti economici tra la Svizzera e l'UE rende necessaria una lotta efficace ed efficiente contro le restrizioni transfrontaliere della concorrenza. Finora una base di collaborazione ufficiale con l'UE in materia di concorrenza era prevista solamente nel quadro dell'Accordo sul trasporto aereo. Per il resto la collaborazione con la Commissione europea e le autorità in materia di concorrenza degli Stati membri dell'UE era principalmente di natura informale e avveniva sulla base delle raccomandazioni dell'OCSE in merito alla collaborazione nel campo della concorrenza oppure nel quadro della Rete internazionale della concorrenza «International Competition Network» (ICN) e delle sedute del Comitato della concorrenza dell'OCSE.

Contenuto

L'Accordo di cooperazione rende possibile lo scambio di informazioni riservate tra le autorità garanti della concorrenza. L'obiettivo dell'Accordo consiste in una lotta efficace contro le restrizioni transfrontaliere nel campo della concorrenza. Tuttavia lo scambio di informazioni riservate resta ancora marginale nell'ambito dell'accordo di cooperazione, mentre viene utilizzato con successo da diversi anni come parte integrante della collaborazione in seno alla Rete europea della concorrenza «European Competition Network» (ECN) oltre a essere diffuso anche in altri ambiti come componente dell'assistenza amministrativa. L'Accordo permetterà anche, in linea di massima, di semplificare la trasmissione di decisioni o richieste d'informazioni formulate dalle autorità in materia di concorrenza alle aziende dell'altra parte. L'Accordo non contempla invece né un'armonizzazione del diritto né il recepimento di normative comunitarie.

Portata dell'Accordo

Grazie alla conclusione di questo Accordo di cooperazione, la Svizzera e l'UE possono agire con maggiore efficienza contro le restrizioni transfrontaliere nel campo della concorrenza, nell'interesse sia dei consumatori sia delle aziende svizzere che osservano le disposizioni della legge sui cartelli e operano in linea con i principi della politica di crescita del Consiglio federale. L'Accordo rende possibile una collaborazione tra le autorità garanti della concorrenza, permettendo così di evitare doppijoni e ripetizioni. Garantisce inoltre una maggiore coerenza delle decisioni che concernono lo stesso oggetto. L'Accordo contribuisce in particolare a rafforzare l'efficacia della Commissione svizzera della concorrenza COMCO, permettendole di avere accesso alle informazioni pertinenti della Commissione europea. Con questo Accordo, la Svizzera dispone inoltre di uno strumento di collaborazione adeguato alle strette relazioni economiche che intrattiene con l'UE, il suo principale partner commerciale.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/concorrenza

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Tel. +41 58 462 56 56, info@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE
Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch
www.dfae.admin.ch/europa_it

Navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS)

L'Accordo di cooperazione consente alla Svizzera di partecipare ai programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Galileo è un sistema di navigazione via satellite in grado, tra l'altro, di limitare la dipendenza degli utenti dal sistema statunitense GPS o da quello russo GLONASS, mentre EGNOS è un sistema di navigazione regionale che migliora l'accuratezza e l'affidabilità dei segnali emessi dall'insieme dei sistemi globali di navigazione. L'Accordo garantisce, in linea di massima, alla Svizzera l'accesso a tutti i segnali e l'ammissione in seno ai relativi organismi. In cambio, la Svizzera partecipa ai costi annuali in base a una chiave di ripartizione definita nell'Accordo.

Cronologia

- 7.7.2015 ratifica dell'Accordo da parte della Svizzera
- 11.9.2014 approvazione da parte del Parlamento
- 1.1.2014 applicazione provvisoria
- 18.12.2013 firma dell'Accordo

Stato del dossier

Il 18 dicembre 2013, la Svizzera e l'Unione europea (UE) hanno firmato l'Accordo sui programmi europei di navigazione satellitare che, in attesa della sua entrata in vigore, viene applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2014. La Svizzera l'ha ratificato il 7 luglio 2015; il processo di ratifica a livello europeo è tuttora in corso.

Contesto

I programmi europei GNSS sono un progetto comune dall'UE e dall'Agenzia Spaziale Europea (European Space Agency, ESA). La Svizzera vi partecipava ampiamente sulla base della sua appartenenza all'ESA. Dal 2008 l'intera gestione dei programmi GNSS è affidata esclusivamente all'UE. La Svizzera e l'UE hanno ribadito il loro interesse a concludere un accordo che permetta di disciplinare la partecipazione a tutti gli effetti della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare. Ciò le consente di portare avanti il lavoro svolto finora. Grazie a una partecipazione disciplinata contrattualmente, la Svizzera dispone di:

- accesso a tutti i servizi del sistema
- stesse condizioni, nei bandi di concorso, per le imprese svizzere attive nel settore dell'aerospaziale e dei servizi rispetto alle imprese dell'UE
- alcuni diritti di partecipazione alle procedure di elaborazione delle decisioni

L'Accordo prevede inoltre la partecipazione della Svizzera a servizi rilevanti dal punto di vista della sicurezza come il servizio pubblico regolamentato (Public Regulated Service, PRS) e l'Agenzia per il GNSS europeo

(GSA). Per questi aspetti sono tuttavia necessari accordi supplementari.

Contenuto

Il sistema di navigazione Galileo è costituito da 30 satelliti e stazioni di terra che permetteranno, a partire dal 2020, di navigare in tutto il mondo con un'accuratezza superiore all'attualmente più diffuso sistema americano GPS. Il 21 ottobre 2011 sono stati messi in orbita con successo i due primi satelliti operativi. L'ultimo lancio di quattro satelliti ha avuto luogo nel novembre 2016, per la prima volta con un vettore Ariane 5. Gli altri lanci sono avvenuti con razzi Soyuz.

Nel dicembre 2016 la Commissione europea ha annunciato il lancio dei primi servizi, che costituiscono il primo passo verso la completa operatività del sistema (dal 2020). Con la messa in funzione dei primi servizi si introduce la possibilità per tutti gli strumenti dotati di un chipset compatibile con Galileo (p. es. smartphone e sistemi di navigazione per veicoli) di utilizzare i segnali di Galileo per la localizzazione, la navigazione e la temporizzazione. I primi servizi comprendono, per ora, il servizio ad accesso aperto, il servizio pubblico regolamentato (PRS) e il servizio di soccorso e di ricerca (Search and Rescue, SAR).

Il finanziamento della fase di dispiegamento e di operatività di Galileo sarà a carico del settore pubblico. L'UE si assumerà anche la quota dell'investimento che, inizialmente, avrebbe dovuto essere finanziata da un consorzio di industrie private. In base alle previsioni

finanziarie rivedute del 2008, la spesa per lo sviluppo del sistema nel periodo 2008–2013 ammontava a circa 3,4 mia. EUR. Per la fase di realizzazione e messa in funzione fino all'anno 2020, le previsioni finanziarie 2014–2020 si attestano a circa 7 mia. EUR.

EGNOS è un sistema regionale volto a migliorare l'accuratezza e l'affidabilità dei segnali emessi da tutti i sistemi globali di navigazione. EGNOS è operativo dal 2009 e viene utilizzato ampiamente, tra l'altro anche in Svizzera, durante le procedure di avvicinamento e di decollo e per la cosiddetta agricoltura di precisione. Il sistema è formato da tre satelliti in orbita geostazionaria collegati a una rete di stazioni fisse terrestri dislocate in Europa e in Africa del Nord. Dal 2009 EGNOS è di proprietà dell'UE. Associandosi a questo progetto dell'UE, la Svizzera usufruisce degli stessi vantaggi ottenuti prendendo parte al sistema Galileo.

Portata dell'Accordo

Galileo ed EGNOS permetteranno agli utenti europei di terminare la dipendenza di fatto dal sistema GPS statunitense o da quello russo GLONASS e, in particolare, di assicurare la disponibilità dei dati sia in tempo di pace che in tempo di crisi. Il GPS è controllato dai servizi militari statunitensi che possono attivare o disattivare in maniera selettiva tutto il sistema o parte di esso in base a considerazioni strategiche nonché ridurre la precisione dei segnali emessi. La disattivazione del GPS, p. es. in caso di conflitti,

determinerebbe notevoli problemi su larga scala, dato l'utilizzo crescente di questo sistema in Europa.

Il mercato della navigazione satellitare ha un'importanza sempre maggiore. Esperti dell'UE ritengono che la navigazione via satellite avrà un'incidenza pari a quella della telefonia mobile o di Internet e prevedono volumi di affari per parecchi miliardi. Oltre ai settori relativi al traffico aereo, stradale, marittimo e fluviale, la navigazione satellitare verrà impiegata sempre più spesso per missioni di salvataggio, per il trasporto di merci preziose o pericolose nonché per effettuare rilievi topografici. Grazie ai suoi segnali orari ad altissima precisione, il sistema Galileo permette inoltre tutta una serie di nuove applicazioni, p. es. nel campo della sincronizzazione delle reti energetiche e di comunicazione oppure nell'ambito delle transazioni finanziarie.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/navigazione-satellitare

Maggiori informazioni

Ufficio federale delle strade USTRA

Tel. +41 58 462 94 11, info@astra.admin.ch, www.ustr.admin.ch

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Tel. +41 58 462 96 90, info@sbfi.admin.ch, www.sefri.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asylum Support Office, EASO) fornisce sostegno ai Paesi Schengen i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a una particolare pressione. In tale ambito, facilita, coordina e promuove la cooperazione tra Stati in materia di asilo. Il regolamento che istituisce l'EASO prevede la possibilità che i quattro Stati associati agli Accordi di Schengen e di Dublino (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) partecipino alle attività dell'Ufficio.

Cronologia

- 1.3.2016 entrata in vigore dell'Accordo
- 20.3.2015 approvazione da parte del Parlamento
- 10.6.2014 firma dell'Accordo

Stato del dossier

Dopo quattro tornate negoziali, nel marzo del 2013 le delegazioni della Svizzera e dell'Unione europea (UE) hanno raggiunto un accordo in merito alla partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). Il 10 giugno 2014 la Svizzera e l'UE hanno firmato il nuovo Accordo di partecipazione, che è entrato in vigore il 1° marzo 2016.

Contesto

L'EASO, istituito il 19 giugno 2011, ha come compito principale quello di sostenere a livello operativo gli Stati Schengen il cui sistema di asilo e di accoglienza è sottoposto a particolari pressioni. Inoltre, facilita, coordina e consolida la cooperazione tra Stati membri nel settore dell'asilo. A tal fine, l'EASO si assume i seguenti compiti:

- coordinamento dell'invio di squadre di sostegno per l'asilo: le squadre sono composte di esperti messi a disposizione dagli Stati membri e riuniti in «riserve d'intervento asilo». Se uno Stato membro chiede aiuto all'EASO, una di queste squadre può essere impiegata temporaneamente in tale Paese
- organizzazione di formazioni comuni per specialisti del settore dell'asilo delle autorità nazionali a livello europeo
- coordinamento dello scambio di informazioni sui paesi d'origine tra gli Stati membri utilizzando i

dati raccolti dalle autorità nazionali e dalle organizzazioni non governative e internazionali

- sostegno degli Stati membri nell'ambito del programma di ricollocazione («relocation») per i richiedenti l'asilo nei centri di identificazione e smistamento («hotspot»), deciso all'interno dell'UE nel 2015

In qualità di organo europeo indipendente, l'EASO lavora in stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, ma anche con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), l'Agenzia europea dei diritti fondamentali, la Commissione europea e FRONTEX.

Portata dell'Accordo

Partecipando all'EASO, la Svizzera mostra la propria solidarietà e permette di avere un sistema d'asilo più equo ed efficiente in Europa. Contribuisce inoltre al potenziamento del sistema di Dublino e al sostegno dei programmi di ricollocazione («relocation») creati di recente. Ciò non solo nell'interesse della Svizzera, ma anche di quello dei migranti bisognosi di protezione.

La Svizzera approfondisce a livello europeo il proprio impegno nel campo del rilevamento delle informazioni sui paesi d'origine (Country of Origin Information, COI) e può sfruttare così il know-how degli esperti di altri paesi europei. Fornisce infine

supporto ad altri Stati con le proprie conoscenze e i propri specialisti e contribuisce alle misure di sostegno a favore di singoli paesi. In questo modo la Svizzera contribuisce in modo importante a far fronte alla crisi migratoria in Europa.

Dato che l'EASO svolge solamente compiti di coordinamento e sostegno, non ha un'influenza sulla legislazione svizzera in materia d'asilo. L'Ufficio non ha inoltre alcun potere di impartire istruzioni alle autorità nazionali. Inoltre, poiché l'EASO non rientra negli Accordi di Schengen e Dublino, la Svizzera non è obbligata a parteciparvi. Come gli altri Stati associati a Schengen e Dublino (Norvegia, Islanda e

Liechtenstein), ha tuttavia deciso di collaborare all'Ufficio.

Versione aggiornata

www.dfae.admin.ch/europa/easo_it

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato della migrazione SEM

Tel. +41 58 465 11 11, info@sem.admin.ch, www.sem.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it

Impressum

Editore

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Direzione degli affari europei DAE

3003 Berna

www.dfae.admin.ch/europa_it

Impaginazione

Direzione degli affari europei DAE

Immagini

Direzione degli affari europei DAE

Ordinazioni

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Distribuzione pubblicazioni

www.pubblicazionifederali.admin.ch

Numero d'ordinazione: 201.337.I

Contatto

Informazione DAE

Tel.: +41 58 462 22 22

E-mail: europa@eda.admin.ch

Questa pubblicazione e altri opuscoli sulla politica europea della Svizzera sono anche disponibili in tedesco, francese e inglese. Possono essere scaricati presso www.dfae.admin.ch/europa/pubblicazioni

Berna, 2017